

<mimesi>

"Rassegna Stampa Economia e Finanza Locale"

Articoli dal 05/01/2008 al 07/01/2008

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

INDICE

Brescia Oggi

- 06/01/2008 Brescia Oggi 9
Il piano per 25 Comuni che disegnerà la Valle

Enti Locali

- 05/01/2008 Enti Locali 11
La delibera che assimila gli speciali agli urbani impone per tutti i rifiuti il pagamento della Tarsu
- 05/01/2008 Enti Locali 17
Tributi locali: il Comune non può diffondere i dati sensibili acquisiti attraverso il Siatel
- 05/01/2008 Enti Locali 22
L'otto per mille che finanzia Comuni e Province
- 05/01/2008 Enti Locali 25
Tributi locali sotto controllo con il dialogo in rete
- 05/01/2008 Enti Locali 29
Catasto, definite le regole di utilizzo dei dati per lo scambio telematico tra amministrazioni
- 05/01/2008 Enti Locali 47
Rai e Anci si alleano per promuovere i territori italiani

Gazzetta del Sud

- 05/01/2008 Gazzetta del Sud 49
«Aziende e famiglie in crisi "congelare" i tributi locali»
- 06/01/2008 Gazzetta del Sud 50
"Enti di tutto il mondo, unitevi" L'Anci indica come tagliare le spese

Il Centro

- 06/01/2008 Il Centro 52
«I borghi anello forte del turismo invernale»

06/01/2008 Il Centro

Indennità addio, 24 euro a seduta

53

Il Gazzettino

05/01/2008 Il Gazzettino	55
Fisco, i friulani non dichiarano 75 milioni di euro	
05/01/2008 Il Gazzettino	56
Il governo: autonomia di Belluno nella Costituzione	
06/01/2008 Il Gazzettino	58
«Un passo verso il federalismo fiscale»	
06/01/2008 Il Gazzettino	59
Catasto decentrato a Thiene, è polemica	
05/01/2008 Il Gazzettino	60
L'associazione dei segretari comunali studia i problemi delle autonomie locali	

Il Mattino

06/01/2008 Il Mattino	62
Conti e spese del Comune sotto accusa	

Il Messaggero

06/01/2008 Il Messaggero	64
Medei: «Treia strangolata dai mutui swap fino al 2031»	
06/01/2008 Il Messaggero	65
Migliaia di edifici rurali diventano visibili al fisco	

Il Resto del Carlino

05/01/2008 Il Resto del Carlino	67
Ici e Tarsu, Sorana: «La lotta all'evasione ha dato i frutti»	

Il Sole 24 Ore

07/01/2008 Il Sole 24 Ore	69
I sindaci scoprono di perdere consensi	
07/01/2008 Il Sole 24 Ore	73
Un Fondo aiuterà chi non riesce a onorare la rata	

07/01/2008 Il Sole 24 Ore	75
Stretta sul danno all'immagine della burocrazia	
07/01/2008 Il Sole 24 Ore	76
I cittadini promuovono i governatori del Nord	
07/01/2008 Il Sole 24 Ore	80
EURO PA Riscossione diretta a Besana Brianza	
05/01/2008 Il Sole 24 Ore	81
Gestione tributi senza frontiere	
07/01/2008 Il Sole 24 Ore	82
ANCI RISPONDE	
07/01/2008 Il Sole 24 Ore	84
La formazione è cruciale	

Il Tirreno

05/01/2008 Il Tirreno	86
Un fondo per i mutui casa l'idea parte da Pisa	

ItaliaOggi

05/01/2008 ItaliaOggi	88
Nuovi interessi per i tributi locali	

ItaliaOggi Sette

07/01/2008 ItaliaOggi Sette	91
Rottamazione mutui, nessuna spesa per il cliente	

07/01/2008 ItaliaOggi Sette	93
Le task force regionali al decollo	

La Cronaca Di Piacenza

07/01/2008 La Cronaca Di Piacenza	95
Fabbricati non dichiarati al Catasto Ecco l'elenco di tutti i Comuni	

La Nuova Sardegna

06/01/2008 La Nuova Sardegna	97
Ai Comuni sardi l'Ici per gli impianti eolici	

La Nuova Venezia

06/01/2008 La Nuova Venezia	100
Ici, centinaia di cartelle pazze	

Libero

06/01/2008 Libero	102
«Prodi fa pagare a noi sindaci le uniche tasse che taglia»	

Messaggero Veneto

06/01/2008 Messaggero Veneto

Napoli al vertice dei segretari comunali

108

Brescia Oggi

1 articolo

VALSABBIA. Obiettivo del Pgt è arrivare a scelte omogenee. Dalla Regione 300 mila euro

Il piano per 25 Comuni che disegnerà la Valle

Il nuovo Piano di Governo del territorio della Valsabbia sarà pronto entro i primi mesi del 2009. I Comuni valsabbini - che hanno costituito con questo obiettivo l'Associazione dei Comuni - hanno già iniziato l'iter per la redazione dei 25 Pgt territoriali che verranno però coordinati all'interno del piano di coordinamento complessivo. «La strategia associativa - spiega il presidente della Comunità montana di Valsabbia Ermanno Pasini - permette il conseguimento delle 3 "e" (gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza) e la promozione di politiche territoriali omogenee, pur nel rispetto dell'autonomia decisionale di ogni singolo Comune aderente». L'obiettivo è fare in modo che si arrivi a un piano il più possibile omogeneo facendo in modo che se ad esempio un Comune stabilisce zona verde in un punto confinante con altro Comune, non è poi possibile, come prima poteva invece avvenire, che l'altro Comune realizzi al confine, sul suo territorio, un'area industriale attaccata a quella verde del primo Comune. Ne dovrà nascere una Vallesabbia che, pur divisa in più associazioni (nella bassa valle capofila sarà Gavardo, nell'alta valle toccherà a Bagolino), sarà omogenea nelle scelte territoriali. «La Comunità Montana ha la cartografia della Vallesabbia con la rete dei sottoservizi ed il reticolo idrico minore, ed è capofila per il Catasto decentrato di Valsabbia e Brescia Est (il secondo polo dopo Brescia) - ricorda Pasini - : in questo modo la base per la redazione del Pgt è già a disposizione dei Comuni». Dalla Regione sono già arrivati i 300 mila euro di contributi per la redazione del piano. Di questi, 10 mila andranno a ogni Comune con meno di 2 mila abitanti, 13 mila a quelli con popolazione da 2 a 5 mila abitanti, 16 mila ai Comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti. I sindaci dei Comuni valsabbini valuteranno passo dopo passo lo svolgimento coordinato dell'intera operazione di formazione di Piani di governo del territorio e i loro strumenti di programmazione. «Oltre a decisioni autonome che andranno però prese tenendo conto delle scelte degli altri - conclude Pasini -, i Comuni prenderanno insieme le iniziative per creare alla fine un sistema omogeneo della Vallesabbia».M.P.

Enti Locali

6 articoli

La delibera che assimila gli speciali agli urbani impone per tutti i rifiuti il pagamento della Tarsu

Corte di Cassazione - Sezione tributaria civile - Sentenza 10 luglio-1° ottobre 2007 n. 20646
Presidente Prestipino - Relatore D'Alonzo

LA MASSIMA Tributi degli enti pubblici locali - Tarsu (tassa raccolta di rifiuti) - Rifiuti industriali - Conferimento a società private specializzate al recupero - Delibera comunale che assimila i rifiuti speciali ai rifiuti urbani - Legittimità dell'attività di riscossione - Impossibilità per il contribuente di essere esentato

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla s.p.a. AG. il 3 marzo 2006 (depositato con plico spedito il 16 marzo 2006 e pervenuto il 21 marzo 2006), il Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), in forza di tre motivi chiedeva di cassare («con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese di tutti i gradi del giudizio») la sentenza n. 56/07/05 depositata l'otto febbraio 2005 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale aveva recepito l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza (n. 153/45/04) con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso con il quale detta società aveva impugnato la cartella di pagamento della Tarsu relativa all'anno 2003 adducendo l'illegittimità di tale pretesa perché (a) non era stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento, (b) le tariffe applicate non erano conformi alla legge, (c) essa aveva comunicato di volersi avvalere della facoltà (Decreto Legislativo n. 22 del 1997 ex articolo 21) di affidare la raccolta dei rifiuti derivanti dalla sua attività a soggetti autorizzati (con i quali aveva stipulato due distinti contratti di cui aveva dato notizia al Comune) e (d) l'importo richiesto, «per l'inadeguata classificazione delle aree aziendali tassabili», era eccessivo.

Nel controricorso notificato il 12 aprile 2006 (depositato il 27 aprile 2006), la società intimata instava per il rigetto dell'avversa impugnazione, «con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese».

Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della contribuente affermando che: deve attribuirsi «valenza di denuncia» alla «comunicazione» della società di volersi avvalere, per l'anno 2003, della «facoltà di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1991 articolo 21 comma 7... di avviare al recupero i rifiuti industriali prodotti» perché «ciò» determina «una denuncia di applicazione del tributo quanto meno ridotta rispetto alle tariffe definite dal Comune» per cui questo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 articolo 71 era obbligato alla «notifica dell'avviso di accertamento»; ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 7 comma 5, le «tariffe contestate» vanno dichiarate inapplicabili perché, «come documentato dalla ricorrente», le stesse sono «la risultanza di un incremento percentuale rispetto a quelle fissate per gli anni precedenti senza i dovuti riferimenti ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa voluti dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993 articolo 65, e, quindi tariffe incoerenti rispetto agli indici di produttività fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 cui avrebbe dovuto attenersi il Comune»; «in ordine all'eccepita esclusione dalla tassazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 articolo 21 comma 7», che, poiché «l'interpretazione autentica contenuta nel Decreto Legge n. 138 del 2002 articolo 14 del Decreto Legislativo n. 22 del 1977, articolo 6, lettera a), ha efficacia retroattiva dal momento dell'entrata in vigore del decreto Ronchi» («nel caso

specifico non... ancora efficace da quanto affermato dal Comune»), la società, «avendo dimostrato anche di effettuare il riciclaggio dei rifiuti tramite la consegna a ditte specializzate», «non era obbligata al conferimento degli stessi al servizio predisposto in regime di privativa dal Comune, potendosi tali rifiuti avviare autonomamente al recupero dagli stessi produttori in ossequio alla C.M. n. 119/98».

2. Con il primo motivo di ricorso il Comune denuncia «violazione e/o falsa applicazione» del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 articoli 70 e 71 Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 21 comma 7, Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, articolo 11 comma 11, Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articoli 62 e 67 e Decreto Legislativo n. 22 del 1997 articolo 49 commi 1 e 14, nonché «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia» adducendo che: a inerite dell'articolo 70 detto, esso Comune deve notificare un avviso di accertamento «solo se il contribuente presenta una denuncia di variazione per le mutate condizioni di tassabilità»: nel caso, invece, la società «aveva soltanto effettuato una comunicazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 articolo 21 comma 7, ... di smaltire i rifiuti speciali (assimilati agli urbani) a mezzo di ditte autorizzate» e tanto «può avere solo il fine di consentire una detrazione in percentuale a consuntivo, così come stabilito dalla Delib. G.C. n. 114 del 2002... in conformità all'articolo 12 del... Regolamento... Tarsu, adeguato al Decreto Legislativo n. 507 del 1993 approvato con Delib. C.C. 10 marzo 2003, n. 12»; «per l'anno 2003, ha applicato il regime transitorio che non ha visto alcun passaggio dalla Tassa-tributo alla Tariffa-corrispettivo»: avendo raggiunto per l'anno 1999 «la copertura del costo del servizio per circa il 63%», infatti, esso Comune doveva conseguire la «copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine del periodo di transizione» («prevista fino a tutto il 2004 e, quindi, a decorrere dal primo gennaio 2005») per cui il Decreto Legislativo n. 22 del 1997 articolo 21 comma 7 (che esclude «totalmente la privativa comunale sullo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani») «non trova operatività sino alla reale entrata in vigore della tariffa prevista dal medesimo decreto Ronchi», con la conseguenza che al produttore il quale «ha avviato... effettivamente i rifiuti al recupero» spetta «non la detrazione di superfici ma una riduzione della misura della tariffa» («per tener conto del residuo carico relativo ai costi comuni e collettivi da coprire con la TARSU»).

Il motivo deve essere accolto perché fondato.

A. Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 articolo 71 invero (Cass., trib., 16 dicembre 2003 n. 19255), prevede l'emissione dell'avviso di accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani soltanto quando il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dal precedente articolo 70 oppure nel caso in cui l'ufficio comunale ritenga che la denuncia presentata sia infedele o incompleta: di conseguenza, qualora la denuncia sia stata presentata, legittimamente l'ente che ritenga di non contestarla procede, attraverso la notificazione di cartella esattoriale e senza previa emissione di alcun avviso di accertamento, alla liquidazione del tributo sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ovvero a seguito di denuncia di variazione ai sensi del detto articolo 70.

Il medesimo Decreto Legislativo articolo 72, comma 1, inoltre (Cass., trib.: 23 aprile 2004 n. 7818; 23 settembre 2004 n. 19165; 23 aprile 2002 n. 5895), consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed alla conseguente iscrizione a ruolo quando essa è determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in essi contenuti.

Da tali norme si desume che il rapporto giuridico tributario relativo a detta tassa è comunque connesso (salvi gli accertamenti dell'ente impositore) ad una dichiarazione ultrattiva (perché con

«effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate») del contribuente, efficace sino a successiva denuncia di variazione ovvero ad accertamento dell'ente.

Di conseguenza (Cass., trib., 6 maggio 2005 n. 9433).

1) l'esercizio del potere di liquidazione, previo accertamento formale, deve ritenersi legittimo quante volte esso è conforme al principio dell'imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione;

2) l'ente, invece, deve esercitare il potere di accertamento sostanziale quando intende far valere una qualche modificazione di uno degli elementi strutturali del rapporto che non si possa considerare voluta dal contribuente dichiarante.

B. Dai richiamati principi discende l'erroneità della tesi, sostenuta dalla contribuente ed accolta dal Giudice tributario di appello, della valenza di denuncia da attribuire alla comunicazione della società di volersi avvalere, per l'anno 2003, della «facoltà di cui al Decreto legislativo n. 22 del 1991 articolo 21 comma 7, ...di avviare al recupero i rifiuti industriali prodotti» atteso che, quand'anche siffatta comunicazione possa determinare una «applicazione del tributo quanto meno ridotta rispetto alle tariffe definite dal Comune», la volontà comunicata dalla contribuente («di avviare al recupero i rifiuti industriali prodotti» a sue cure e spese) non investe nessuno degli elementi, sia oggettivi che soggettivi, che il Decreto Legislativo n. 507 del 1993 articolo 70 impone al contribuente di denunciare.

C. La disposizione del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 articolo 21 comma 7, poi, nel prevedere che «la privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati», sancisce una situazione giuridica oggettiva di inapplicabilità della privativa alle «attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati» ma non attribuisce al contribuente nessuna facoltà di scelta.

La comunicazione in questione, quindi, non interessa affatto il concreto esercizio del potere impositivo dell'ente, né lo può condizionare, perché non investe né le condizioni soggettive né quelle oggettive di determinazione del tributo indicate dalla legge: la stessa, infatti, ha solo portato a conoscenza del Comune una sostanziale contestazione di detta privativa e la riaffermazione di questa da parte dell'ente titolare, a prescindere dalla sussistenza effettiva della stessa, non doveva, perciò, essere contenuta in un atto di accertamento della tassa (a) perché in essa comunicazione non vi era nessun elemento di fatto, diverso da quello già denunciato dalla contribuente, da partecipare a questa e (b) perché anche l'atto con il quale un ente impositore liquida le imposte che ritiene dovute in base alla denuncia in suo possesso costituisce affermazione del potere impositivo contestato.

D. L'eventuale incidenza del fatto comunicato (affidamento a terzi del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti assimilati) sull'ammontare dell'imposta, infine, parimenti non obbligava l'ente all'emissione di un avviso di accertamento perché il legislatore considera legittimo l'implicito diniego di un beneficio fiscale avendo espressamente previsto, al Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 19 comma 1, lettera (...), l'autonoma impugnabilità innanzi al Giudice tributario del silenzio serbato dall'ente impositore in proposito.

3. Con il secondo motivo il Comune censura la disapplicazione delle tariffe operata dal giudice di appello e denuncia, in ordine a tale punto, «violazione e/o falsa applicazione» del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 7 comma 5, Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 65, e del «Regolamento comunale TARSU approvato con Delib. C.C. 10 marzo 2003, n. 12» nonché «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia» adducendo che: «il Giudice ha disapplicato le tariffe, non il nuovo Regolamento TARSU, senza tener conto che le tariffe stesse erano conseguenza diretta del Regolamento non disapplicato» per cui,

essendo «il provvedimento deliberativo di modulazione delle tariffe per l'anno 2003... meramente applicativo delle norme regolamentari non disapplicate» («né ... impugnate innanzi al G.A.»), «è ... inammissibile la disapplicazione delle tariffe se il regolamento che, in concreto, prevedeva la differenziazione fra le varie categorie è rimasto in vigore»; «come... evidenziato... nella memoria di costituzione... in 2 grado», «il nuovo Regolamento della TARSU e la rimodulazione delle tariffe per l'anno 2003 coincidono per le categorie» («sia il Regolamento che le tariffe... sono stati redatti in conformità al Decreto Legislativo n. 507 del 1993 articolo 65», ispirandosi a «tali principi di produttività qualitativa e quantitativa») : «segnatamente, ... per l'anno 2003» esso Comune aveva aumentato «il gettito del ruolo principale della TARSU del 20% in media rispetto al 2002 attraverso una rimodulazione delle tariffe delle categorie determinate in base al nuovo Regolamento TARSU»; «detto aumento non era affatto generalizzato ma teneva conto delle tariffe delle categorie e delle sottocategorie ... come approvate con Delib. G.C. 28 gennaio 2003, n. 7», il cui «allegato A. .. recava 9 categorie e 22 sottocategorie con ben 15 costi tariffari».

Il motivo deve essere accolto per la parte in cui risulta fondato.

A. In primo luogo va evidenziata l'impossibilità - per carenza espositiva (derivante dalla violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione di cui all'articolo 366 c.p.c.) dei conferenti elementi normativi, regolamentari e tariffari, di riferimento - di valutare la tesi, frutto, pertanto, di mera affermazione, della eccepita inammissibilità della «disapplicazione delle tariffe» per effetto del mantenimento in vigore del «regolamento» prevedente (si assume) «in concreto ... la differenziazione fra le varie categorie».

B. In secondo luogo, poi, va ricordato che il potere - spettante al giudice tributario anche prima dell'espresso riconoscimento contenuto nel nuovo testo del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 2 (introdotto dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 articolo 12 comma 2) in quanto (Cass., trib., 14 marzo 2007 n. 5929; id., un., 7 febbraio 2002 n. 1733) espressione del principio generale dell'ordinamento contenuto nella Legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 5, allegato E - di decidere incidenter tantum su questioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni e, quindi, di disapplicare tutti gli atti amministrativi (e non soltanto, come disposto dalla numerazione originaria, del medesimo Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 7 comma 5, di cui si esamina la denunciata violazione, «un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione», cioè un atto a contenuto normativo o generale) ritenuti illegittimi - (potere) esercitabile nei riguardi di un atto divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini ai fini della sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (Cass., trib., 5 marzo 2004 n. 4567; id., lav., 11 maggio 2002 n. 6801) ma non (Cass., un., 22 marzo 2006 n. 6265) in presenza di una pronuncia affermativa della legittimità (come, mutatis mutandis, attesa l'assoluta identità giuridica delle due situazioni, dell'illegittimità) di quell'atto da parte del giudice amministrativo, pronunciata «nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato (Cass. n. 13400-2005) » - richiede sempre (Cass., trib., 23 luglio 2004 n. 13848) che si riscontri la sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge o l'eccesso di potere.

L'esercizio del potere in questione, pertanto, impone al Giudice tributario di individuare il vizio ritenuto rilevante nonché di adeguatamente esporre le ragioni logiche e giuridiche inducenti alla disapplicazione dell'atto e ad inferire, di conseguenza, l'illegittimità derivata dell'atto impositivo impugnato.

C. Nel caso, come riportato, la Commissione Tributaria Regionale ha disapplicato le tariffe semplicemente affermando che le stesse, come documentato (senza nessuna ulteriore e/o migliore specificazione) dalla ricorrente, sono «la risultanza di un incremento percentuale rispetto a quelle

fissate per gli anni precedenti senza i dovuti riferimenti ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa voluti dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993 articolo 65, e, quindi tariffe incoerenti rispetto agli indici di produttività fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 cui avrebbe dovuto attenersi il Comune».

Siffatta enunciazione si manifesta del tutto manchevole perché non esplicita (né consente di individuare) lo specifico contenuto normativo di riferimento (in particolare la prescrizione rilevante del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 articolo 65 e/o del regolamento contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 «recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani», che si assume violata) né indica il concreto elemento testuale della tariffa, considerata illegittima, confliggente o, comunque, inosservante della norma statutale di relazione.

La pretesa risultanza delle tariffe contestate solo da «un incremento percentuale rispetto a quelle fissate per gli anni precedenti», poi, da un lato risulta semplicemente affermata e, dall'altro, se (per ipotesi) sussistente, costituisce comunque osservazione non esaustiva dell'indagine ermeneutica (né delle norme statuali né di quelle regolamentari) perché non univocamente deponenti per la dichiarata illegittimità delle tariffe stesse, non emergendo dall'affermazione nessuna concreta verifica della rispondenza o meno alle norme statuali già delle tariffe relative all'anno precedente e la conseguente sufficienza, ai fini dell'osservanza del precetto di tali norme statuali, di un mero generalizzato aumento percentuale di quelle tariffe per l'anno di imposta che interessa la controversia.

L'illegittimità affermata, quindi, per la sua estrema genericità, si palesa del tutto priva del necessario supporto motivazionale per cui l'afferente punto della sentenza impugnata, intuitivamente decisivo ai fini della soluzione della controversia, deve essere cassato rivelandosi indispensabile il riesame della questione da parte di altro Giudice per dare adeguata risposta alle enucleate esigenze di indagine interpretativa, fondamentali per la verifica della legittimità o meno di una norma regolamentare e, quindi, per una pronuncia di disapplicazione della stessa.

4. Con il terzo (ed ultimo) motivo il Comune censura la sottrazione alla privativa comunale dei rifiuti speciali assimilati agli urbani affermata dal giudice a quo e in ordine alla stessa denuncia violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 articoli 70 e 71 Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 21 comma 7, Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, articolo 11 comma 11, Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articoli 62 e 67 Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 49 commi 1 e articolo 14, nonché «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia» adducendo che «in forza della disposizione transitoria vigente nel 2003» esso Comune «avrebbe dovuto raggiungere la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso il sistema della Tariffa (e non della tassa) entro la fine del periodo di transizione, prevista fino a tutto il 2004 e, quindi, a decorrere dal primo gennaio 2005» per cui «il Decreto Legislativo n. 22 del 1997 articolo 21 comma 7, che esclude totalmente la privativa comunale sullo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, non poteva trovare operatività sino alla reale entrata in vigore della Tariffa prevista dal medesimo decreto Ronchi».

Anche tale motivo deve essere accolto.

A. L'affermazione della sentenza impugnata secondo cui ai fini dell'«esclusione dalla tassazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 articolo 21 comma 7» (c.d. Decreto Ronchi) «l'interpretazione autentica contenuta nel Decreto Legge n. 138 del 2002 articolo 14 del Decreto Legislativo n. 22 del 1977, articolo 6, lettera a), ha efficacia retroattiva dal momento dell'entrata in vigore del decreto Ronchi» («non... ancora efficace così come affermato dallo stesso Comune») - con la conseguenza che la società, «avendo dimostrato anche di effettuare il riciclaggio dei rifiuti

tramite la consegna a ditte specializzate», «non era obbligata al conferimento degli stessi al servizio predisposto in regime di privativa dal Comune, potendosi tali rifiuti avviare autonomamente al recupero dagli stessi produttori in ossequio alla C.M. n. 119 del 1998» - si rivela poco perspicua nel suo significato (non emergendo il nesso logico che, per il Giudice a quo, lega l'«interpretazione autentica» detta nonché l'affermata sua «efficacia retroattiva» con la «esclusione dalla tassazione» ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 articolo 21 comma 7) oltre che contraddittoria laddove riconosce che il decreto Ronchi non era ancora efficace nel Comune di San Giuseppe Vesuviano.

B. In effetti la Commissione Tributaria Regionale non ha considerato che (excerpta da Cass., trib., 13 settembre 2004 n. 18382; id., 15 marzo 2004 n. 5257 e 9 agosto 2006 n. 18030)

«il recepimento delle direttive comunitarie 75/442/CEE, 91/156/CEE e 94/62/CEE da parte del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 con l'istituzione della tariffa (ispirata al principio chi inquina paga) in sostituzione della tassa, non ha fatto venir meno, per tutta la durata del periodo transitorio (la cui scadenza era prima fissata al 1° gennaio 2000, ai sensi della Legge n. 488 del 1999 articolo 33 comma 1, ed ora, secondo una serie gradata di termini che, giusta il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 articolo 11 comma 1, e successive modifiche, vanno dal 1° gennaio 2004 al 1° gennaio 2007), il potere regolamentare dei Comuni di assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani, secondo le indicazioni di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997 articolo 21 comma 2, lettera g). Sicché, ... ove il Comune abbia approvato una deliberazione che assimila i rifiuti speciali ai rifiuti urbani..., tale deliberazione costituisce - nel periodo transitorio (...) - titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento (...) ».

Discende da tanto l'assoluta irrilevanza della norma di interpretazione autentica e della norma interpretata indicate dalla Commissione Tributaria Regionale e la necessità di cassare la sentenza anche per il punto concernente l'assimilazione contestata dovendosi accertare, in primo luogo, se il Comune ha provveduto ad esercitare, per il periodo transitorio detto, il suo potere di «assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani, secondo le indicazioni di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997 articolo 21 comma 2, lettera g) », e, di poi, se l'anno cui si riferisce l'imposta contenuta nell'atto impugnato è compreso nel termine di scadenza del periodo transitorio applicabile all'ente ricorrente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 articolo 11 comma 1.

4. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, in quanto necessitante di ulteriori accertamenti di fatto, va rinviata a sezione, diversa da quella che la ha pronunciata, della stessa Commissione Tributaria Regionale affinché:

(1) verifichi, dando congrua e ragionata spiegazione dei risultati dell'afferente indagine ermeneutica svolta, la rispondenza o meno delle tariffe approvate dal Comune, applicabili alla fattispecie, alle conferenti prescrizioni legislative;

(2) accerti, alla luce dei principi di diritto richiamati nello scrutinio del terzo motivo di ricorso, la persistenza, nell'anno di riferimento dell'imposta, della privativa comunale (e, quindi, del relativo potere impositivo) in ordine alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi speciali assimilati a quelli urbani e, infine:

(3) provveda sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Tributi locali: il Comune non può diffondere i dati sensibili acquisiti attraverso il Siatel

Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento 18 ottobre 2007

OGGETTO: Trattamento da parte dei Comuni dei dati acquisiti dall'anagrafe tributaria attraverso il sistema Siatel.

Premesso

1. I reclami

Nei reclami presentati al Garante dall'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna e da singoli dottori commercialisti bolognesi viene contestata la diffusione, sulla testata giornalistica il Resto del Carlino e sull'edizione locale del quotidiano la Repubblica del marzo 2007, dei dati reddituali relativi all'imponibile totale Irpef per l'anno 2004 dei singoli professionisti. I medesimi dati sono diffusi anche sul sito Internet <http://bologna.repubblica.it> con possibilità di ricerca per categoria professionale e lettera alfabetica.

Nel chiedere all'Autorità di assumere le misure necessarie ad evitare violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dell'Amministrazione finanziaria e della stampa, i reclamanti hanno asserito che la redazione de la Repubblica avrebbe ottenuto i dati reddituali, relativi anche ad altre categorie professionali, dall'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda la raccolta dei dati presso gli uffici tributari, nei reclami viene sostenuto che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che dovrebbe determinare annualmente i tempi e le modalità della pubblicazione dell'elenco dei contribuenti relativamente all'anno 2004 (art. 69 comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), non avrebbe natura regolamentare e non sarebbe quindi idoneo a legittimare la diffusione di dati personali (art. 19, comma 3, del Codice).

In relazione al contenuto degli elenchi da pubblicare ai sensi del predetto art. 69 viene inoltre asserito che le modifiche apportate a quest'ultima disposizione dalla legge 30 dicembre 1991, n. 431 legittimerebbero solo la pubblicazione dei nominativi dei contribuenti, escludendo i redditi dichiarati. Ad avviso dei reclamanti, il provvedimento attuativo dell'Agenzia potrebbe pertanto individuare non i contenuti degli elenchi, ma solo i tempi e le modalità della relativa di formazione.

I reclamanti affermano che, in ogni caso, i decreti e i provvedimenti fino ad oggi emanati in base a tale disposizione sarebbero inidonei a consentire la diffusione di dati reddituali relativi agli anni 2004 e seguenti, essendo legittima solo la diffusione di quelli relativi ai diversi e precedenti anni di imposta.

Relativamente alla pubblicazione delle informazioni reddituali sui quotidiani la Repubblica e il Resto del Carlino e attraverso la tabella interattiva disponibile sul sito Internet <http://bologna.repubblica.it>, viene inoltre rilevato che tali trattamenti di dati personali costituirebbero una modalità di pubblicazione più lesiva della riservatezza dei contribuenti rispetto alla messa a disposizione degli elenchi presso gli uffici comunali prevista dal comma 6 del citato art. 69.

I reclamanti ritengono, infine, violato il principio di correttezza del trattamento con particolare riferimento al quotidiano la Repubblica che, sull'edizione locale del 7 marzo 2007, ha pubblicato un articolo intitolato «Incredibile, girano in Bmw e dichiarano 25 mila euro» a commento della pubblicazione dei dati reddituali dichiarati dai professionisti cui era invece riferibile un imponibile medio di 70 mila euro.

2. Le posizioni dell'Agenzia delle entrate e del Comune di Bologna

A seguito di una richiesta di elementi l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale audit e sicurezza - ha dichiarato di non aver comunicato ai quotidiani i dati oggetto del reclamo. Al tempo della

pubblicazione giornalistica l'Agenzia, infatti, non aveva ancora diffuso alcuna informazione nelle forme previste dall'art. 69 comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973. Più precisamente, nell'aprile 2007, data della risposta fornita dall'Agenzia, non erano ancora stati né predisposti, né pubblicati gli elenchi riferiti al periodo di imposta 2004 che dovevano essere formati in base al provvedimento del Direttore della medesima Agenzia del 20 settembre 2006 attuativo del predetto comma 5 dell'art. 69.

L'Agenzia, in particolare, ha sostenuto che la pubblicazione dei dati reddituali dei contribuenti sarebbe legittimata (anche in relazione all'art. 19, comma 3, del Codice) dal citato art. 69 che, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 413 del 1991 ne consente la diffusione, demandando all'Amministrazione finanziaria, in particolare, la definizione dei termini e delle modalità della pubblicazione degli elenchi nominativi di cui al comma 4.

Sempre secondo l'Agenzia, anche alla luce di quanto riferito negli articoli di giornale pubblicati su il Resto del Carlino, le informazioni reddituali pubblicate sarebbero state però raccolte presso il Settore entrate del Comune di Bologna che avrebbe ricavato i dati non dalle liste distribuite dall'Agenzia (non ancora rese disponibili dall'Agenzia medesima per l'anno di imposta 2004), ma dal Siatel (Sistema interscambio anagrafe tributaria enti locali), servizio telematico finalizzato a consentire agli enti impositori di «gestire la propria autonomia tributaria».

Il Settore entrate del Comune di Bologna, interpellato dal Garante in merito al reclamo, ha ammesso di aver diffuso i dati reddituali relativi all'anno di imposta 2004 dei professionisti bolognesi dopo averli «scaricati dal sistema Siatel». Ad avviso del Comune, l' art. 69 del d.P.R. n. 600/1973 sarebbe idoneo a consentire la diffusione dei dati reddituali da parte dei comuni, poiché il provvedimento del Direttore dell'Agenzia sarebbe solamente volto a definire i termini e le modalità di formazione degli elenchi dei contribuenti.

Alla luce di quanto dichiarato dal Settore entrate del Comune di Bologna, l'Agenzia delle entrate ha precisato che i comuni accedono alle informazioni reddituali attraverso il sistema Siatel, sulla base delle seguenti fonti normative:

- art. 44 del d.P.R. n. 600/1973, il quale, al fine di permettere la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche, prevede l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di trasmettere ai comuni le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche;
- art. 3 comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che istituisce un sistema di comunicazioni tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali al fine di «consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria».

Secondo, l'Agenzia, pertanto, i comuni, ai sensi del citato art. 69 «sono chiamati a pubblicare elenchi, ovvero liste di informazioni predisposte ad hoc dall'Agenzia, non già dati direttamente attinti (...) dal sistema Siatel», di cui i comuni dispongono per le diverse finalità di cui alle disposizioni sopra citate.

3. Le osservazioni delle testate giornalistiche

I riscontri pervenuti dalle testate giornalistiche interessate dai reclami confermano la circostanza, sopra evidenziata, che i dati da loro pubblicati provengono non dall'Agenzia delle entrate, bensì dal Comune di Bologna. Entrambe ritengono lecita la diffusione di alcuni dati alla luce del regime di pubblicità che caratterizza gli elenchi dei contribuenti prevista dall'art. 69 del d.P.R. 600/1973.

Il Gruppo Editoriale l'Espresso, in qualità di editore de La Repubblica, ha dal canto suo osservato che la diffusione di tali dati costituirebbe espressione della libertà di informazione e che la stessa sarebbe avvenuta nel rispetto delle particolari disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica; in base a tali norme, viene considerata consentita la raccolta e la diffusione dei dati

personali, anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto dei limiti posti a tutela della riservatezza, in particolare del principio dell'essenzialità dell'informazione in relazione a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, del Codice e artt. 5 e 6 del codice di deontologia). L'editore, a sostegno delle proprie argomentazioni, menziona anche alcuni documenti del Garante sull'argomento (nota del 13 ottobre 2000, doc. web 41023; documento del 6 maggio 2004 recante «Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti», doc. web. n. 1007634).

In merito alla violazione del principio di correttezza lamentata dai reclamanti con riferimento all'articolo «Incredibile, girano in BMW e dichiarano 25 mila euro», apparso il 7 marzo 2007 dell'edizione locale del quotidiano, l'editore precisa che lo stesso, in relazione ad un'intervista concessa da un commercialista di Bologna, «si limita a riportare l'opinione dell'intervistato (che, in quanto tale, viene correttamente virgolettata dal giornalista) » sul tenore di vita di alcuni suoi colleghi «ben più elevato rispetto a quello che sarebbe permesso dal reddito da essi dichiarato».

La Poligrafici Editoriale S.p.A., in qualità di editore de il Resto del Carlino, ha poi rappresentato, in particolare, di aver «provveduto alla pubblicazione indiscriminata degli elenchi, tralasciando commenti di sorta ed evitando titolazioni suggestive per lasciare ai lettori libertà interpretativa»; tale pubblicità si giustificerebbe in ragione del ruolo che essa svolge «di controllo diffuso da parte dei cittadini rispetto all'adempimento degli obblighi tributari».

Ciò premesso il Garante osserva

La questione esaminata riguarda, in primo luogo, la comunicazione dei dati reddituali dei professionisti bolognesi relativi all'anno d'imposta 2004 da parte del Settore entrate del Comune di Bologna a taluni organi di informazione e, conseguentemente, la pubblicazione di tali dati sui quotidiani e sul sito Internet <http://bologna.repubblica.it>.

4. Il regime di conoscibilità dei redditi dei contribuenti

L' art. 69 del d.P.R. n. 600/1973 disciplina la pubblicità degli elenchi dei contribuenti e, in particolare, demanda all'Amministrazione finanziaria la pubblicazione di alcuni elenchi di contribuenti, depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i comuni interessati.

Tale disposizione, come già rilevato più volte da questa Autorità, costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del Codice, la base giuridica per pubblicare elenchi dei contribuenti. Infatti, l' art. 69 del d.P.R. n. 600/1973, ancorché parzialmente modificato dalla legge n. 431/1991, reca «una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti» «operata per favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali» (v. provvedimento del 17 gennaio 2001, doc. web n. 41031, nota dell'Autorità del 13 ottobre 2000, cit., nonché provvedimento del 2 luglio 2003, doc. web. n. 1081728). Il Garante ha evidenziato che, «come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività» (v., in particolare, provvedimento del 2 luglio 2003, cit.).

Più precisamente, negli elenchi di cui al comma 4 del citato art. 69 è previsto che siano indicati i nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi e dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. Con apposito decreto del Ministro delle finanze (ora, provvedimento dell'Agenzia delle entrate), sono stabiliti annualmente i termini e le modalità per la formazione di tali elenchi.

Nei più recenti provvedimenti dell'Agenzia delle entrate attuativi dell'art. 69 (provvedimento del 29 settembre del 2004, relativo agli anni d'imposta 2001 e 2002, provvedimento del 29 luglio 2005,

relativo all'anno di imposta 2003, e, da ultimo, provvedimento 20 settembre 2006, relativo all'anno di imposta 2004), l'Agenzia ha deciso di inserire negli elenchi i nominativi dei contribuenti con la sola indicazione della categoria prevalente di reddito e l'attività eventualmente esercitata, senza riportare (come invece era avvenuto per i periodi di imposta precedenti) anche i redditi dichiarati.

L'Agenzia ha ritenuto di attuare in tal modo la disciplina di settore sopra richiamata (art. 69, comma 5, cit.) senza che ciò, come più volte ribadito dal Garante nei citati interventi sull'argomento, derivi da limitazioni imposte dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Dagli accertamenti effettuati nel procedimento è risultato però che tale norma non opera nel caso di specie, essendosi appurato che il Comune di Bologna ha acquisito in altro modo i dati.

5. La comunicazione dei dati da parte del Settore entrate del Comune di Bologna

Dalla documentazione in atti risulta infatti che il Comune di Bologna, anziché attendere l'annuale formazione degli elenchi dei contribuenti da parte dell'Agenzia da diffondere ai sensi del citato art. 69, ha trasmesso ai quotidiani i dati reddituali dei professionisti bolognesi relativi all'anno di imposta 2004 ricavandoli direttamente e autonomamente dal sistema Siatel.

Tuttavia, le finalità istituzionali per le quali i comuni possono accedere attraverso tale sistema alle informazioni contenute nel sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria (c.d. anagrafe tributaria) non sono riconducibili all'attuazione dell'art. 69 del d.P.R. n. 600, ma, come evidenziato dall'Agenzia delle entrate, solo alla partecipazione all'accertamento dei redditi dei contribuenti ed alla pianificazione e gestione della propria autonomia tributaria.

I dati così acquisiti possono essere pertanto utilizzati esclusivamente per le predette finalità.

Il Comune di Bologna (al pari di ogni soggetto pubblico) può trattare dati personali e, in particolare, comunicarli a soggetti privati e diffonderli, ma nei casi previsti da una norma di legge o di regolamento e rispettandone i limiti (art. 19, comma 3 del Codice).

Il legislatore, infatti, ha demandato esclusivamente all'Amministrazione finanziaria il compito di formare e pubblicare annualmente gli elenchi dei contribuenti i quali, soltanto una volta depositati presso gli uffici dell'Agenzia o presso i comuni interessati, possono essere consultati da chiunque (art. 69 cit.). Peraltro, come sopra evidenziato, gli elenchi per l'anno d'imposta 2004, alla luce del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2006, non riportano i redditi dichiarati.

Per quanto riguarda il profilo relativo all'accesso da parte degli enti locali al sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria (c.d. anagrafe tributaria) attraverso il sistema Siatel e alle misure di sicurezza, il Garante, allo stato degli atti, si riserva di esaminare organicamente, in altra sede e in un più ampio contesto, tale modalità di trattamento dei dati personali, nonché il processo di sensibile incremento di livelli di sicurezza da garantire rispetto a tale categoria di informazioni.

In conclusione, fermo restando che non vi è un'incompatibilità di fondo tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati che siano giustificate per finalità di interesse pubblico o della collettività, la comunicazione dei dati reddituali in questione effettuata dal Settore entrate del Comune di Bologna non risulta avvenuta nel rispetto della specifica disciplina di settore (artt. 44 e 69 d.P.R. n. 600/1973; art. 3 comma 153, l. 23 dicembre 1996, n. 662; art. 19, comma 3, del Codice). Va pertanto prescritto all'ente di conformarsi a questa stessa disciplina e di dare conferma a questa Autorità, entro il 15 dicembre 2007, delle misure adottate.

6. Il trattamento da parte degli organi di stampa

In ragione della predetta violazione relativa alla comunicazione effettuata dal Settore entrate del Comune di Bologna, va parimenti prescritto alle società editrici Poligrafici Editoriale S.p.A. e Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A. di astenersi dall'ulteriore trattamento dei dati relativi ai redditi dei contribuenti così acquisiti, anche in relazione alla loro diffusione tramite i siti web delle testate nei

quali siano eventualmente ancora contenuti. Le società editrici dovranno dare anch'esse conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro il 15 dicembre 2007.

In relazione invece alla ritenuta illiceità dell'articolo pubblicato il 7 marzo 2007 sull'edizione locale de la Repubblica con il titolo «Incredibile, girano in BMW e dichiarano 25 mila euro», il reclamo non risulta fondato dal momento che lo stesso non risulta aver violato i principi di pertinenza e non eccedenza, tenuto conto che commenti e opinioni costituiscono espressione della libertà di manifestazione del pensiero di cui il giornalista si assume la responsabilità anche per eventuali affermazioni che risultino diffamatorie o lesive di diritti di terzi (v., in particolare, art. 6, comma 3, codice di deontologia, cit; art. 8 legge 8 febbraio 1948, n. 47 v. anche, tra gli altri, Prov. 10 ottobre 2000, doc. web. n. 1334150).

Tutto ciò premesso, il Garante:

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, prescrive:

- al Comune di Bologna di trattare i dati acquisiti dal sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria (c.d. anagrafe tributaria) attraverso il sistema Siatel solo per le finalità previste da specifiche disposizioni di legge e di regolamento allo stato riconducibili alla partecipazione all'accertamento dei redditi dei contribuenti e della pianificazione e gestione della propria autonomia tributaria, dando conferma delle misure adottate a questa Autorità entro il 15 dicembre 2007;
- al Gruppo editoriale l'Espresso S.p.A. e di Poligrafici Editoriale S.p.A., di astenersi dal trattare ulteriormente i dati reddituali dei professionisti bolognesi relativi all'anno d'imposta 2004 che sono forniti dal Comune di Bologna, anche in relazione alla loro diffusione tramite i siti web delle testate nei quali siano eventualmente ancora contenuti, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro il 15 dicembre 2007.

L'otto per mille che finanzia Comuni e Province

Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali Numero 1 del 05/01/2008 Pagina 102

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha disposto la ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2007, con il decreto del 23 novembre 2007. Le somme ottenute tramite la percentuale trattenuta sull'Irpef sono destinate a interventi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale, per una parte, e a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica, dall'altra, come previsto dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

DESTINATARIO

INTERVENTI PREVISTI

IMPORTO PREVISTO Associazione nazionale Comuni italiani - Anci Rafforzamento degli interventi di accoglienza, integrazione e presa in carico di richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria

8.200.000 euro Città di Fossombrone - Pesaro e Urbino Recupero del maschio carenato denominato "Rocca Malatestiana"

600.000 euro Comune di Apecchio - Pesaro e Urbino Restauro conservativo delle arenarie presenti nel cortile d'onore del Palazzo dei conti Ubaldini

115.000 euro Comune di Burgos - Sassari Consolidamento e restauro della cinta muraria e della rupe del castello

134.000 euro Comune di Camerano - Ancona Restauro del sipario del Teatro Maratti

38.000 euro Comune di Canolo - Reggio Calabria Restauro e recupero dell'antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona

140.000 euro Comune di Canossa Sannita - Chieti Risanamento dell'area in frana ad alto rischio idrogeologico "R4" a ridosso del centro storico

500.000 euro Comune di Cartoceto - Pesaro e Urbino Restauro conservativo dell'organo storico di Giuseppe Fedeli del 1772, conservato nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo "Pieve"

51.000 euro Comune di Castelverrino - Isernia Sistemazione del movimento franoso in località "Santa Lucia" e "La difesa"

1.102.742 euro Comune di Corato - Bari Restauro del sipario del teatro comunale

47.000 euro Comune di Cortona - Arezzo Completamento del consolidamento, restauro e rifunzionalizzazione del centro monumentale della chiesa e del convento di San Francesco

300.000 euro Comune di Cossoine - Sassari Lavori di restauro e messa in sicurezza del Nuraghe Aidu

119.000 euro Comune di Costa Valle Imagna - Bergamo Interventi di forestazione e realizzazione opere di difesa dalle valanghe

100.980 euro Comune di Crecchio - Chieti Consolidamento, conservazione e restauro del castello ducale

267.000 euro Comune di Crissolo - Cuneo Opere idrauliche a difesa del concentrico

175.000 euro Comune di Fabriano - Ancona Restauro e valorizzazione del museo della carta e della filigrana

115.600 euro Comune di Frontino - Pesaro e Urbino Consolidamento del versante nord dell'abitato di frontino interessato da dissesto idrogeologico - III stralcio

980.000 euro Comune di Gardone Val Trompia - Brescia Opere di difesa da caduta massi in località di Oneto di Inzino

358.248 euro Comune di Zavorrano - Grosseto Consolidamento delle mura di San Giuliano nel centro storico - III stralcio

344.000 euro Comune di Gradara - Pesaro e Urbino Consolidamento e restauro funzionale della cinta muraria orientale e restauro e consolidamento statico del complesso del corpo di guardia presso la porta su della cinta muraria 521.000 euro

Comune di Lozzollo - Vercelli Restauro dell'organo posto nella chiesa di San Giorgio e delle relative cassa e cantoria 79.000 euro Comune di Masullas - Oristano Restauro e consolidamento statico della chiesa parrocchiale in Masullas 300.000 euro Comune di Mel - Belluno Progetto di restauro conservativo di manufatti archeologici ceramici di epoca preromana e romana, provenienti da scavi nel territorio 21.000 euro Comune di Miglianico - Chieti Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro storico 500.000 euro Comune di Montalto nelle Marche - Ascoli Piceno Completamento del restauro e recupero funzionale dell'ex chiesa di Santa Maria ad Collem da adibire a teatro comunale - Il stralcio 88.000 euro Comune di Montecchio Emilia - Reggio Emilia Completamento del recupero del settore nord dell'antico fossato e restauro delle strutture del ponte levatoio della rocca 218.000 euro Comune di Monteforte d'Alpone - Verona Progetto di conservazione del Palazzo vescovile 441.000 euro Comune di Neviano - Lecce Restauro, conservazione e valorizzazione dell'antico tempio rupestre della Madonna della Croce 74.000 euro Comune di Nicosia - Enna Completamento del restauro, valorizzazione e fruibilità della Chiesa di San Francesco Ferreri 344.000 euro Comune di Palena - Chieti Bonifica e sistemazione dei movimenti franosi in atto in corrispondenza delle località Vico 6° San Vito 200.000 euro Comune di Pietrapaola - Cosenza Consolidamento della Rupe Castello 600.000 euro Comune di Realmonte - Agrigento Lavori urgenti per il ripristino del muro di sostegno della scuola materna. 374.000 euro Comune di Riardo - Caserta Consolidamento e messa in sicurezza della facciata nord-est del castello medievale 367.050 euro Comune di Roma, 1° municipio "Roma centro storico" Restauro delle due facciate del palazzo settecentesco Tiberi-Ceva e dell'area archeologica visitabile dei mercati di Traiano 342.000 euro Comune di Rossano - Cosenza Recupero della torre civica in piazza Steri 134.000 euro Comune di San Daniele del Friuli - Udine Restauro conservativo di venti codici dell'antica biblioteca Guarneriana e interventi su tre edizioni dei secoli XV e XVI 26.000 euro Comune di San Giorgio in bosco - Padova Restauro e riqualificazione dell'edificio monumentale di Villa Bembo - Il lotto di completamento 721.000 euro Comune di San Giovanni in Croce - Cremona Restauro conservativo e recupero funzionale di Villa Medici del Vascello 2.960.000 euro Comune di San Mauro Forte - Matera Restauro e consolidamento della Chiesa di San Vincenzo 114.000 euro Comune di Sant'Agata Feltria - Pesaro e Urbino Completamento delle opere di restauro e recupero funzionale della Rocca Fregoso 400.000 euro Comune di Savoca - Messina Ricostruzione virtuale della vita del centro storico 87.000 euro Comune di Seclì - Lecce Restauro e valorizzazione delle edicole 13.000 euro Comune di Spello - Perugia Restauro e consolidamento delle torri di Properzio e Porta Venere 709.000 euro Comune di Suzzara - Mantova Recupero e riqualificazione funzionale di Villa Grassetti in località Stiletto - I stralcio 790.000 euro Comune di Termini Imerese - Palermo Restauro di dodici volumi di interesse storico risalenti al XVI secolo del Fondo San Martino delle Scale 22.000 euro Comune di Ugento - Lecce Restauro conservativo della chiesa della Madonna del Rosario 222.000 euro Comune di Villanova Monteleone - Sassari Recupero della fortezza nuragica in località Nuraghe Appiu 225.000 euro Comunità ebraica di Torino Restauro, valorizzazione e fruibilità della sinagoga di Alessandria 273.000 euro Diocesi di Foligno - Perugia Restauro e consolidamento della cripta del complesso della cattedrale di San Feliciano, Palazzo delle canoniche 442.500 euro Fondazione Sassi - Matera Completamento del risanamento conservativo e valorizzazione del complesso grotta 204.000 euro

Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per l'amministrazione del fondo edifici del culto - Roma Restauro dell'abside e cappelle laterali della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Canopoli in Napoli 400.000 euro Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per l'amministrazione del fondo edifici del culto - Roma Restauro del sacro edificio della chiesa di San Giuseppe dei Teatini a Palermo 494.000 euro Ministero per i Beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Roma Progetto per il restauro del fondo archivi notarili di Roma e provincia - archivio di Stato di Roma 80.000 euro Ministero per i Beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Roma Immissione nel catalogo automatizzato SBN delle schede cartacei dei volumi dal 1958 al 1990 presenti nella Biblioteca nazionale Centrale di Roma 1.062.500 euro Ministero per i Beni e le attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per l'Abruzzo - L'Aquila Consolidamento e restauro di dipinti murali del Santuario della Madonna dei bisognosi in Pereto 158.000 euro Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica di Sassari e Nuoro-Sassari Tutela e valorizzazione del sito di interesse paleontologico "Grotta Corbeddu" nel Comune di Oliena 180.000 euro Ministero per i Beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio artistico ed etnoantropologico dell'Umbria - Perugia Restauro dei dipinti murali secoli XIII-XVI, diintonaci e materiale lapideo nella chiesa di San Giovenale in Orvieto 470.000 euro Ministero per i Beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio per il Lazio - Roma Consolidamento e restauro del campanile e di parte del complesso di santa Maria in Gradi in Viterbo 262.000 euro Ministero per i Beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio artistico ed etnoantropologico del Molise - Campobasso Consolidamento e restauro della chiesa di Santo Stefano nel Comune di Castel San Vincenzo 611.000 euro Ministero per i Beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Roma Progetto di tutela e valorizzazione delle serie archivistiche conservate nell'archivio di Stato di Venezia 423.000 euro Ministero per i Beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni librari e gli istituti culturali - Roma Allestimento e adeguamento della seziona Brancacciana della biblioteca nazionale di Napoli - Il stralcio 470.000 euro Ministero per i Beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio della Liguria - Genova Restauro e consolidamento della chiesa di Santo Stefano nel cimitero di Fontanarossa-Gorreto 156.000 euro Ministero per i Beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio della Liguria - Genova Restauro e consolidamento del nucleo originario del castello dei Doria a Dolceacqua 543.320 euro Ministero per i Beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio della Liguria - Genova Restauro complessivo della facciata del palazzo del tribunale in Finale Ligure 390.000 euro Provincia di Foggia Progetto "8 azioni per 1000 idee" finalizzato all'assistenza ai rifugiati dei centri di San Severo 390.000 euro Provincia di Ravenna Predisposizione di un sistema sperimentale di preallarme per il rischio di collasso arginale lungo l'asta de fiumi uniti (Montone, Lamone, Savio) 460.000 euro

[Clicca qui per ingrandire l'immagine](#)

Tributi locali sotto controllo con il dialogo in rete

Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali Numero 1 del 05/01/2008 Pagina 43

I Comuni possono richiedere tutti i dati metrici del catasto terreni e di quello fabbricati per verificare la regolarità dei versamenti Tarsu e Ici. L'Agenzia ha definito in via provvisoria le modalità di fruizione telematica delle informazioni per le amministrazioni di Claudio Carbone

L'agenzia del Territorio ha definito le regole di carattere tecnico ed economico per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica. Il decreto del 13 novembre 2007, dà attuazione alle disposizioni del comma 7 bis, dell'articolo 59 del Dlgs n. 82 del 2005, e si colloca nell'ambito del progetto istituzionale di coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni per l'utilizzo delle informazioni amministrativo-censuarie, grafiche e cartografiche concernenti la totalità degli immobili geograficamente localizzati in ambito territoriale comunale.

La base dei dati catastali è accessibile telematicamente previa stipula di una specifica convenzione, secondo lo schema A allegato al decreto; nell'allegato B, del medesimo decreto, invece, sono indicate le tipologie dei servizi e dei relativi livelli.

L'accesso può essere realizzato direttamente, previo altra amministrazione pubblica ovvero di altro soggetto a ciò delegato ovvero incaricato e previa comunicazione all'agenzia del territorio.

L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI

L'utilizzo dei dati, invece, deve riguardare lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e delle informazioni catastali. È tassativamente esclusa la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dei dati catastali acquisiti.

L'accesso alle banche dati è gratuito, salvo gli oneri che eventualmente l'agenzia del territorio dovrà sostenere al fine di rendere utilizzabili i dati catastali riguardo a particolari esigenze dell'ente richiedente. A carico del medesimo ente sono, altresì, i costi necessari a garantire la conservazione e la custodia dei dati acquisiti che dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 51 e 71 dal Dlgs n. 82 del 2005.

All'agenzia del territorio, naturalmente, resta la titolarità dei dati e la loro gestione unitaria, con facoltà di variare la base dati informativa e le modalità d'interscambio in relazione alle nuove esigenze istituzionali delle amministrazioni richiedenti che potranno verificarsi.

I servizi specifici che i Comuni possono richiedere riguardano tutti i dati metrici del catasto fabbricati attualizzati, fotografati alla data di servizio per i fini Tarsu, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 340 della legge 311/2004, comprendenti anche gli aggiornamenti, nonché i dati derivanti dall'impianto unico forniti ai fini della gestione dell'Ici e, quindi, del catasto terreni e del catasto fabbricati.

Per la tipologia dei dati Tarsu-attualità il servizio di accesso non è periodico ma, per ciascuna iscrizione, è erogato un'unica volta. I dati estratti sono quelli validi alla data indicata tra i parametri dell'iscrizione.

Per i dati Tarsu-aggiornamenti, invece, il servizio è periodico e in base alla frequenza scelta dall'utente. Il periodo di riferimento è quello precedente al periodo nel quale si ritirano i dati.

Per l'Ici, infine, il servizio è mensile. I dati estratti sono quelli concernenti le note registrate con il modello unico ovvero repertorate nel mese precedente a quello di estrazione dei dati.

LE SCELTE DEI COMUNI

La transizione verso un catasto totalmente decentrato e autonomo richiede di seguire un percorso progettuale complesso, fondato sul coordinamento delle attività di ciascun soggetto coinvolto (Comuni, loro associazioni e Agenzia del territorio), con l'obiettivo, da una parte, di avvicinare le competenze amministrative alle strutture più prossime al cittadino, migliorando l'accessibilità ai servizi e, dall'altra parte, per attribuire le funzioni catastali ai soggetti che rivestono il ruolo d'amministratori del territorio e della fiscalità locale e che, nella fattispecie, possono trarne i maggiori benefici.

I Comuni, al riguardo, hanno potuto scegliere tra una delle seguenti aggregazioni di funzioni:

a) opzione di primo livello. Ha per oggetto le seguenti funzioni: consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale; certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata; aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica; riscossioni erariali per i servizi catastali;

b) opzione di secondo livello. Oltre alle funzioni precedenti, ha per oggetto: la verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del catasto fabbricati; il confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all'Agenzia del territorio per la definizione dell'aggiornamento del catasto fabbricati; la verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del catasto terreni; la verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del catasto terreni;

c) opzione di terzo livello. Oltre alle funzioni indicate nella prima, comprende le seguenti attività: verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del catasto fabbricati; verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del catasto terreni; verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del catasto terreni; definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio. La terza opzione è, dunque, quella più innovativa per i Comuni: essi possono, infatti, intervenire nel processo di accatastamento degli immobili e di verifica delle rendite assegnate.

Il decreto sul decentramento stabilisce, infine, che gli Enti locali possono deliberare entro il 15 luglio del 2009 l'assunzione di compiti di maggiore rilievo che cominceranno a gestire dal 15 dicembre dello stesso anno.

Accanto alle modalità di esecuzione del decentramento delle funzioni catastali, la finanziaria per il 2007 ha previsto, altresì, che l'agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città e Autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 predisponga le specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e l'interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio debbono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.

In tutte queste fasi, è richiesto all'Agenzia del territorio di salvaguardare il mantenimento degli attuali livelli di servizio, di garantire su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali e di fornire l'assistenza e il supporto ai Comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale.

LE MODALITÀ D'INTERSCAMBIO

Nell'attesa della definizione delle modalità d'interscambio, con la circolare del 15 dicembre 2006 n. 7, l'Agenzia ha definito, in via provvisoria, le modalità di fruizione telematica, ai soli costi di connessione, dei dati catastali per gli Enti locali, in base a quanto previsto all'articolo 37 comma 54, del DI n. 223 del 2006, con due modalità:

- a)** il portale per i Comuni;
- b)** il sistema d'interscambio realizzato con il progetto interregionale Sigma Ter.

Attraverso il Portale dei Comuni e il Sistema d'interscambio gli Enti locali sono stati messi in condizione di trasmettere all'Agenzia, i seguenti file:

- a)** quelli di fornitura delle notifiche del riclassamento delle singole unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 1, comma 336 della legge n. 311 del 2004;
- b)** le segnalazioni d'incoerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, in base all'articolo 34 quinquies, della legge n. 80 del 2006;
- c)** quelli relativi alla variazione degli stradari comunali.

I VANTAGGI PER GLI ENTI

L'integrazione catasto-comune è un momento strategico dell'azione di governo locale. Basti pensare che l'impossibilità di confrontare gli archivi catastali e comunali nel tempo ha creato delle criticità, ovvero la difficile corrispondenza tra le informazioni gestite, la realtà territoriale e i diritti reali. Si sono, di conseguenza, verificati un'insieme di fattori negativi, quali la mancata presentazione sia degli atti di aggiornamento (vulture da successione, ristrutturazioni) e sia delle variazioni toponomastiche, il diffondersi della pratica dell'abusivismo, l'allungamento dei tempi richiesti per la trattazione di alcuni tipi di atti, un'insufficiente livello di standardizzazione e controllo dei processi in occasione di eventi eccezionali (ad esempio, i condoni), l'insufficienza dei controlli sostanziali sugli atti, l'incompletezza dei controlli formali sui documenti.

In questo quadro d'incertezza, l'Agenzia del territorio, con il fine di creare i presupposti informatici per attuare la condivisione delle informazioni con gli Enti locali, ha messo a punto una serie di soluzioni per migliorare sia le attività di servizio e sia la qualità dei dati, alcune delle quali già esaminate. Ci riferiamo, nel dettaglio, al modello unico per l'edilizia e catasto, al portale dei Comuni, all'evoluzione del Docfa e Pregeo, al sistema di interscambio, agli accordi personalizzati in merito ai livelli di trasferimento delle funzioni, alle attività di miglioramento della qualità delle banche dati catastali, all'attuazione delle disposizioni della finanziaria per il 2005 (commi 336 e 340, dell'articolo 1) e, infine, ai protocolli d'intesa per il miglioramento qualitativo dei dati.

Con queste iniziative, in definitiva, si è cercato di superare alcune delle criticità presenti nei Comuni, quali a titolo esemplificativo:

- a)** le limitate capacità informatiche che risultano settoriali e non condivise;
- b)** la difficoltà di comunicazione tra l'area tributi, urbanistica e anagrafica;
- c)** la mancanza di fonti finanziarie per investire nella crescita del personale;
- d)** la scarsa conoscenza delle opportunità messe a disposizione dall'Agenzia del Territorio;
- e)** le difficoltà a intraprendere attività mirate per il miglioramento qualitativo delle banche dati;
- f)** la realizzazione di attività di revisione solo su situazioni particolari;
- g)** le difficoltà nell'utilizzo dei dati catastali dal punto di vista informatico.

L'attività di cooperazione con l'ufficio del territorio, inoltre, consente ai Comuni l'acquisizione delle informazioni tributarie riguardanti l'individuazione delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, per le quali la superficie dichiarata è inferiore all'80% della superficie risultante in catasto; l'individuazione dell'unità immobiliari non dichiarate in catasto; l'individuazione dell'unità immobiliari oggetto di rideterminazione della rendita

catastale; la trasmissione annuale a favore dell'agenzia del territorio, dei dati risultanti dal controllo sul versamento dell'Ici nei casi in cui le informazioni acquisite siano diverse rispetto a quelle in atti nel catasto.

Il supporto ai Comuni

Il ruolo dell'Agenzia

Il ruolo dell'Anci Fornire ai Comuni la documentazione di supporto per la fase di formazione del proprio personale; Rendere disponibili programmi di auto-apprendimento e auto-valutazione del personale comunale; Supportare la promozione dello sviluppo delle conoscenze e delle professionalità del personale comunale, ai fini della corretta gestione delle funzioni catastali assunte in gestione diretta, anche attraverso l'affiancamento temporaneo al proprio personale esperto; Erogare formazione ed addestramento al personale comunale sugli aspetti evolutivi dei processi di servizio e del sistema informativo di supporto, con le stesse modalità previste per il personale degli Uffici provinciali L'Agenzia si impegna a predisporre un piano di comunicazione e formazione rivolto ai Comuni in ordine agli aspetti procedurali e ai modelli organizzativi connessi alla gestione diretta delle funzioni catastali.

L'efficacia del nuovo sistema

La gestione diretta delle funzioni catastali consentirà al Comune di Potenziare l'integrazione dei processi tecnico-amministrativi catastali e comunali Migliorare la conoscenza dei beni immobiliari e quindi di ottimizzare i processi impositivi sugli stessi Favorire il processo di allineamento fra informazioni catastali e comunali Rendere disponibile al cittadino un servizio più agevole, funzionale e conveniente, in quanto fornito fisicamente nell'ambito del proprio Comune e non esclusivamente nella Provincia di riferimento

Clicca qui per ingrandire l'immagine

Catasto, definite le regole di utilizzo dei dati per lo scambio telematico tra amministrazioni

Decreto dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007 Supplemento ordinario n. 243 alla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2007 n. 274

DEFINIZIONE DELLE REGOLE TECNICO ECONOMICHE PER L'UTILIZZO DEI DATI CATASTALI PER VIA TELEMATICA DA PARTE DEI SISTEMI INFORMATICI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, COMMA 7-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82
IL DIRETTORE

DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, ed in particolare il titolo III della tabella A allegata al medesimo decreto, da ultimo sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, come modificati dall'art. 1, commi 385 e 386, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed in particolare l'art. 59, comma 7-bis, il quale prevede che, con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite le regole tecnico-economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Vista la circolare n. 7 del 15 dicembre 2006 del direttore dell'Agenzia del territorio, recante: Modalità di fornitura telematica dei dati catastali a comuni, province e regioni, in coerenza con l'art. 37, comma 54, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'art. 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, concernente la costituzione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'art. 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito: «Comitato»);

Acquisito il previsto concerto del Comitato, formalizzato con nota prot. n. 8358 del 5 settembre 2007;

Considerato che in data 30 ottobre 2007 la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha sancito l'intesa sul presente provvedimento, previo avviso favorevole dell'ANCI e delle regioni, con la seguente raccomandazione di queste ultime, condivisa dai rappresentanti dell'ANCI ed accolta dai rappresentanti dell'Agenzia del territorio: «nelle regioni che

hanno attivato il Sistema di cooperazione applicativa SPCoop (Sistema pubblico di connettività e cooperazione), per il colloquio attraverso la rete regionale con gli enti locali e con gli enti della pubblica amministrazione centrale secondo le specifiche tecniche emanate dal CNIPA nel 2005, il collegamento per il colloquio tra Agenzia del territorio e singoli enti avverrà preferibilmente attraverso la rete regionale. Il collegamento in cooperazione applicativa è attivato secondo lo schema di accordo di servizio SPCoop per l'interscambio dei dati catastali che viene definito dallo specifico gruppo di lavoro costituito presso il Comitato per le regole tecniche dei dati territoriali»;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le regole tecnico-economiche per l'utilizzo della base dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici delle amministrazioni ai sensi del comma 7-bis dell'art. 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82[1].
2. La base dei dati catastali, che rientra nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale, è costituita dall'insieme delle informazioni amministrativo-censuarie, grafiche e cartografiche, relative alla totalità dei beni immobili geograficamente localizzati in ambito territoriale comunale.
3. La base dei dati catastali di cui al comma 2 è resa disponibile alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[2], ove necessaria per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti dalle stesse delegati, dei compiti istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della normativa in materia di riutilizzo dei dati e delle informazioni catastali.

Art. 2

Accesso telematico

1. Le pubbliche amministrazioni accedono ai servizi di interscambio delle informazioni catastali, previa sottoscrizione di specifica convenzione conforme allo schema allegato al presente decreto (allegato A), ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82[3].
2. Le tipologie dei servizi di cui al comma 1 e i relativi livelli di servizio sono definite nell'allegato B e pubblicate sul sito dell'Agenzia del territorio e del Comitato. L'Agenzia del territorio, sentito il Comitato, ne cura l'aggiornamento con cadenza periodica.
3. Le pubbliche amministrazioni convenzionate possono avvalersi, per l'accesso ai servizi d'interscambio, di altra pubblica amministrazione, ovvero di altro soggetto delegato o incaricato, previa comunicazione all'Agenzia del territorio.

Art. 3

Oneri economici

1. L'accesso alla base dei dati catastali è consentito senza alcun onere.
2. Sono a carico della pubblica amministrazione richiedente eventuali costi eccezionali sostenuti dall'Agenzia del territorio per realizzare ed erogare servizi specifici connessi a particolari esigenze.
3. Nella determinazione dei costi eccezionali di cui al comma 2 si applicano le regole della riusabilità del software e delle applicazioni informatiche nella pubblica amministrazione.
4. L'Agenzia del territorio comunica annualmente al Comitato l'elenco dei servizi specifici erogati, anche al fine di aggiornare le tipologie di cui all'art. 2, comma 2.
5. Le regole tecnico-economiche di erogazione dei servizi di cui al precedente comma 2 del presente articolo sono definite mediante atti aggiuntivi alla convenzione di accesso telematico alla base dei dati catastali di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 4

Utilizzo dei dati catastali

1. La base dei dati catastali è resa accessibile esclusivamente quando l'utilizzazione del dato è necessaria per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti delegati, dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente.
2. La pubblica amministrazione, all'atto della sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 2, attesta che la fruizione della base dei dati catastali è necessaria per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti dalla stessa delegati, dei propri compiti istituzionali.
3. L'accesso e l'utilizzo è consentito nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in materia di riutilizzo dei dati e delle informazioni catastali, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241[4].
4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 3, le pubbliche amministrazioni non possono cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i dati catastali acquisiti.
5. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare i dati catastali all'interno dei propri sistemi informativi per lo svolgimento, anche in forma associata, dei compiti istituzionali, nonché integrarli, sotto la propria responsabilità, all'interno di servizi attinenti i medesimi compiti.

Art. 5

Conservazione e custodia dei dati acquisiti

1. I dati acquisiti devono essere conservati e custoditi in conformità a quanto stabilito dagli articoli 51 e 71 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82[5], e nel rispetto delle regole contenute nel «Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza», di cui all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196[6].

Art. 6

Regole tecniche per l'accesso

1. Le regole tecniche per l'accesso alla base dei dati catastali sono definite nell'allegato B del presente decreto.
2. Al fine di assicurare l'adeguamento rispetto all'evoluzione tecnologica ed alla normativa di settore, l'allegato B è aggiornato con cadenza almeno biennale, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato. Il primo adeguamento, connesso alla diffusione del Sistema pubblico di connettività, è effettuato entro il 31 dicembre 2008.

Art. 7

Titolarità dei dati

1. L'Agenzia del territorio, che garantisce la gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il Sistema pubblico di connettività, ha la facoltà di variare i contenuti della base informativa e le modalità d'interscambio in relazione alle esigenze istituzionali, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 2.
2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82[7], ed in coerenza con quanto definito dalla convenzione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, per garantire l'allineamento delle informazioni erogate e, al contempo, migliorarne la qualità, le pubbliche amministrazioni che accedono ai dati di cui all'art. 1 rendono disponibile, direttamente o per il tramite di altro soggetto delegato o incaricato così come previsto all'art. 2, comma 3, l'aggiornamento delle informazioni che abbiano attinenza con la base dei dati catastali e di cui abbiano la titolarità, attraverso un flusso informativo di ritorno secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività.

Art. 8

Norma di salvaguardia

1. Le convenzioni aventi ad oggetto i servizi di interscambio, stipulate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformità a quanto previsto dalla circolare del direttore dell'Agenzia del territorio n. 7 del 15 dicembre 2006 rimangono pienamente valide ed efficaci tra le parti, fino alla durata massima prevista all'art. 12 dell'allegato A del presente decreto.

Art. 9

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Allegato A

Al decreto direttoriale per la definizione delle regole tecnico-economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 59, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 82/2005

Convenzione per la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio ai sensi dell'art. 59, comma 7-bis, del D.Lgs 82/2005.

L'Amministrazione CF/PI:

..... con sede legale

in.....

r a p p r e s e n t a t o / a d a

.....

. i n q u a l i t à d i

....., di seguito

denominato Amministrazione

oppure

L'Amministrazione..... CF/PI

.....con sede legale

in.....

r a p p r e s e n t a t o / a d a

..... in

q u a l i t à d i r a p p r e s e n t a n t e d e l l e A m m i n i s t r a z i o n i

....., di seguito denominato

Amministrazione

Premesso:

a. che, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stata istituita l'Agenzia del territorio;

b. che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, l'Agenzia del territorio è esecutiva ed esercita tutte le attività e le funzioni previste dalle norme e dallo statuto, prima svolte dal Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze;

c. che il comma 7-bis dell'art. 59 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 prevede che la banca dati catastale rientra tra i dati territoriali di interesse nazionale e come tale debba essere resa disponibile per via telematica ai sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni;

d. che con circolare n. 7 del 15 dicembre 2006 del Direttore dell'Agenzia del territorio sono state regolamentate, in via transitoria, le modalità di fornitura telematica dei dati catastali ai comuni, province e regioni;

e. che ai sensi dell'art. 1, commi 194-200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni cooperano con l'Agenzia del territorio nella gestione della banca dati catastale;

f. che con decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007 sono state definite le regole tecnico-economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni;

tutto ciò premesso l'Amministrazione, come sopra rappresentata dichiara di accettare integralmente le condizioni di seguito riportate.

Art. 1

Oggetto

Con la presente convenzione sono disciplinate le modalità di accesso ai servizi di interscambio per la fruizione della base dei dati catastali ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007.

Le modalità tecniche per l'accesso alla base dei dati catastali e l'interscambio delle informazioni ad essa attinenti sono definite nell'allegato B del decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007.

Art. 2

Ambito territoriale

L'Amministrazione, ai fini del presente atto, indica quale ambito territoriale di propria competenza:

- nazionale
- regione
- provincia di
- comuni di

Art. 3

Modalità di fornitura dei servizi

L'Amministrazione dichiara di voler disporre della fornitura della base dei dati catastali attraverso i servizi di cooperazione applicativa del «Sistema di Interscambio» dell'Agenzia del territorio.

Per l'accesso ai servizi d'interscambio la pubblica amministrazione si avvale, in qualità di incaricato, di

Art. 4

I servizi

I servizi forniti e i relativi livelli di servizio sono indicati nell'Allegato B del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007 e pubblicati sui siti dell'Agenzia del territorio e del Comitato per le regole tecniche istituito presso il CNIPA.

Per le necessità inerenti le forniture di primo impianto dei dati catastali alle Amministrazioni, l'eventuale trasferimento massivo dei dati è regolamentato come segue:

Art. 5

Oneri economici

L'accesso alla base dei dati catastali è consentito senza alcun onere.

Sono a carico dell'Amministrazione eventuali costi eccezionali sostenuti dall'Agenzia del territorio per realizzare ed erogare servizi specifici connessi a particolari esigenze.

Nella determinazione dei costi eccezionali di cui al comma 2 dell'art. 3 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007 si applicano le regole della riusabilità del software e delle applicazioni informatiche nella pubblica amministrazione.

Le regole tecnico-economiche di erogazione dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 3 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007 sono definite mediante atti aggiuntivi alla

presente convenzione.

Art. 6

Utilizzazione e custodia dei dati forniti

L'Amministrazione dichiara che l'accesso alla base dei dati catastali è necessario per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti delegati, dei propri compiti istituzionali e si impegna ad utilizzare i dati forniti esclusivamente in conformità a tali scopi.

L'Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in materia di riutilizzo dei dati e delle informazioni catastali, fermo restando le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Amministrazione si impegna a non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i dati catastali acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'art. 4 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007.

I dati acquisiti devono essere conservati e custoditi in conformità a quanto stabilito dagli artt. 51 e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto delle regole contenute nel «disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza», di cui all'allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7

Titolarità dei dati

L'Agenzia del territorio, che garantisce la gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, ha la facoltà di variare i contenuti della base informativa e le modalità d'interscambio in relazione alle esigenze istituzionali fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per garantire l'allineamento delle informazioni erogate e, al contempo, migliorarne la qualità, l'amministrazione, direttamente o per il tramite di altro soggetto delegato o incaricato, rende disponibile l'aggiornamento delle informazioni che abbiano attinenza con la base dei dati catastali e di cui abbia la titolarità, attraverso un flusso informativo di ritorno secondo le regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività.

Art. 8

Tutela dei dati personali

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione delle attività previste dal presente atto, l'Agenzia e l'Amministrazione, in qualità di Titolari autonomi, si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori il segreto rispetto a tutti i dati personali dei quali avranno conoscenza nello svolgimento del servizio, e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita.

Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite. La ricezione dei dati è consentita solo alle persone fisiche designate quali incaricati del trattamento.

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare le misure organizzative, fisiche e logistiche di cui agli artt. 31-36 del decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati.

Art. 9

Foro competente

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'Agenzia e l'Amministrazione, direttamente od indirettamente connessa all'esecuzione del servizio, è quello di Roma.

Art. 10**Clausola di Salvaguardia**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, o in caso di conflitto tra le disposizioni della presente convenzione e le disposizioni contenute nel Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007 si applicano le disposizioni del Decreto stesso.

Art. 11**Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche tra le parti dovranno essere eseguite con lettera raccomandata A/R o mediante posta certificata.

Art. 12**Durata della Convenzione**

La convenzione ha durata quinquennale ed è tacitamente rinnovata salvo formale disdetta da una delle parti tramite comunicazione, con almeno 90 giorni di preavviso, nelle forme di cui al precedente art. 11.

Roma,

L'Amministrazione

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. l'Amministrazione, come sopra rappresentato, dichiara di approvare specificamente gli artt. 6, 9 e 10.

L'Amministrazione

.....

Allegato B

Al decreto direttoriale per la definizione delle regole tecnico-economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 59, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 82/2005.

**Regole tecniche per l'accesso
alla base dei dati catastali**

1 Premessa

L'utilizzo dei dati catastali messi a disposizione dall'Agenzia del territorio mediante il sistema di interscambio avviene, a regime, in modalità di cooperazione applicativa, in piena conformità rispetto alle regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività come sono previste dall'art. 71, comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, attraverso Porte di Dominio qualificate, l'uso della busta di e-government e servizi di sicurezza standard.

Analogamente, le amministrazioni che aderiscono al sistema di interscambio dei dati catastali, rendono disponibile l'aggiornamento delle informazioni di propria titolarità che abbiano attinenza con la base dei dati catastali, attraverso un flusso informativo di ritorno in modalità di cooperazione applicativa conforme alle regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività.

Ciò premesso, tenuto conto che:

- la normativa tecnica riguardante le sopra citate regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività previste dall'art. 71, comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale è in via di emanazione;

- è necessario ed improrogabile consentire l'interscambio dei dati catastali secondo i principi dell'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale;

- è necessario prevedere un periodo di tempo per consentire il necessario adeguamento dei sistemi già realizzati,

il presente documento descrive le regole tecniche per l'utilizzo dei dati catastali mediante il sistema di interscambio realizzato dall'Agenzia del territorio, secondo regole concordate nell'ambito di progetti e-gov, con un elenco di servizi ad oggi immediatamente disponibili.

Sono definite inoltre le tipologie dei servizi di fornitura delle informazioni catastali e i relativi livelli di servizio. Entrambi sono pubblicati sul sito dell'Agenzia del territorio e del Comitato per le regole tecniche dei dati territoriali, istituito dall'art. 59 del Codice per l'amministrazione digitale. L'Agenzia del territorio, sentito il Comitato, ne cura l'aggiornamento con cadenza periodica.

2. Glossario Catastale

Cartografia raster o vettoriale Rappresentazione del terreno attraverso l'individuazione e la descrizione grafica di tematismi propri (delimitazione del possesso, dell'altimetria, ecc.). Il formato di rappresentazione può essere raster o vettoriale. In una cartografia raster l'immagine della mappa viene identificata con una serie di pixel. In una cartografia vettoriale la rappresentazione della geometria avviene a mezzo di punti, linee e poligoni. **Categoria catastale** Tipologia di classificazione delle unità immobiliari derivante dalle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche e che ne determinano la sua destinazione d'uso. La distinzione delle unità immobiliari secondo le varie specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche ed estrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente dell'unità immobiliare, eseguita nell'ambito di ciascuna zona censuaria. Le categorie sono suddivise in gruppi di categorie ordinarie e speciali o particolari. Ad esempio la categoria A/2 rappresenta u.i.u. di tipo abitativo civile. **Classe catastale** Grado di produttività classificante un determinato immobile nell'ambito della stessa qualità (nel caso di immobile rurale) o categoria catastale (nel caso di immobili urbani) di un comune. Ai terreni migliori viene attribuita la prima classe, ai peggiori l'ultima, intercalando le classi intermedie. Per gli immobili urbani la classificazione individua gradi di maggior apprezzamento passando dalla classe prima (la più bassa) all'ultima (quella più alta). **Consistenza catastale** Parametro tecnico utilizzato per le u.i.u. a destinazione ordinaria, espresso in vano, in m² o in m³, atto a definire l'ampiezza della stessa ai fini del calcolo della rendita. **Dati metrici dell'U.I.U.** Dati di superficie dell'u.i.u. suddivisi per tipo di ambiente. **Elaborato planimetrico** È un documento tecnico, allegato alla dichiarazione di nuova costruzione o di variazione di u.i.u. che schematizza la distribuzione planimetrica delle u.i.u. nell'edificio. **Fabbricato urbano** Normalmente è una costruzione comprendente una o più u.i.u. iscritte al NCEU. **Fabbricato rurale** È una costruzione comprendente più unità immobiliari alcune di tipo rurale, iscritte al NCT. **Foglio di mappa catastale** È costituita dalla mappa del catasto terreni, per i centri urbani di norma in scala 1:2000 ovvero, più raramente 1:1000 o 1:4000, che rappresenta un ristretto ambito territoriale nel quale sono indicate con il loro nome o numero distintivo, strade, corsi d'acqua, perimetri delle particelle e sagome degli eventuali edifici che vi insistono. Ogni foglio catastale ha un numero arabo distintivo nell'ambito del Comune. L'insieme dei fogli di mappa di un intero Comune è rappresentato nel cosiddetto Quadro d'Unione. **Identificativo di catasto terreni** È costituito da un insieme di codici atti ad individuare la particella di terreno nell'archivio censuario del NCT, comprendente la denominazione del comune, della eventuale sezione censuaria, del foglio catastale, della particella, dell'eventuale subalterno. **Identificativo di catasto urbano** È costituito da un insieme di codici atti ad individuare l'u.i.u. nell'archivio censuario del NCEU, comprendente la denominazione del comune, della eventuale sezione amministrativa e della sezione urbana, del foglio

catastale, della particella, del subalterno. **Mappa** Carta topografica speciale a grande scala e rappresentazione planimetrica delle particelle catastali. È l'elaborato ideato e formato per concretizzare il significato geometrico del Nuovo catasto terreni. **Mappale** Locuzione equivalente a "numero di mappa" o numero di particella. **Microzona** Ambito territoriale sub comunale (definito dal DPR n. 138/98) con omogenei caratteri posizionali, urbanistici, storico-ambientali, socio-economici nonché di dotazione di servizi e infrastrutture urbane. In essa il mercato è omogeneo sul piano dei redditi e dei valori. **Catasto fabbricati** Nuovo catasto edilizio urbano (NCEU). **Catasto terreni** Nuovo catasto terreni (NCT). **Numero di mappa** Numero rappresentativo della particella edificata con il quale l'immobile è distinto nella mappa. In caso di terreni non edificati, normalmente si definisce anche, più usualmente e brevemente "particella". **Particella** La più piccola porzione di terreno appartenente a medesimi possessori, edificata o con una specifica qualità di coltura agraria e classe di redditività. È individuata con un numero arabo rappresentativo, nella mappa di catasto dei terreni, racchiuso all'incirca nel baricentro del suo perimetro. La locuzione è usata anche in alternativa a numero di mappa o mappale per le particella edificate del NCEU. **Planimetria dell'U.I.U.** Rappresentazione planimetrica dell'u.i.u., normalmente in scala 1:200. **Punto fiduciale** Il punto fiduciale è un particolare topografico, univocamente individuato e geometricamente definito, idoneo ad essere utilizzato come riferimento per tutte le misure inerenti le operazioni di formazione e adeguamento della cartografia e di redazione degli atti geometrici di aggiornamento. L'insieme dei punti fiduciali identifica nel territorio due distinte maglie che vengono definite primaria e secondaria. **Qualità** Individuazione dei terreni in base alla qualità di coltura cui sono ordinariamente destinati (vigneto, seminativo, ecc.) o in base alla destinazione loro assegnata (cortile, fabbricato rurale, ecc.). **Rendita catastale** Rappresenta il reddito medio ordinario ritraibile dall'U.i.u. al netto delle spese e perdite eventuali, ed al lordo soltanto dell'imposta fabbricati, delle relative sovrimposte e dei contributi di ogni specie (canoni, livelli, censi, decimi, debiti ipotecari e censuari, ecc.). **Subalterno** È un numero atto ad individuare la specifica u.i.u., in aggiunta a comune, eventuale sezione, foglio e particella. **Superficie catastale** La superficie dell'U.i.u. determinata ai sensi del DPR n. 138/98, ma che non concorre nell'attuale sistema estimativo catastale alla determinazione della rendita. **U.I.U. (unità immobiliare urbana)** La più piccola porzione immobiliare urbana funzionalmente e redditualmente autonoma. **U.I.U. a destinazione ordinaria** U.I.U. iscrivibile in una delle categorie del gruppo A, B o C. Si tratta di immobili con caratteristiche ricorrenti (ordinarie) riconoscibili in tutte le u.i.u. di una medesima zona e destinazione d'uso. L'accertamento della rendita avviene con il sistema delle tariffe. **U.I.U. a destinazione speciale o particolare** U.I.U. iscrivibile in una delle categorie del gruppo D o E. Si tratta di immobili con caratteristiche singolari. L'accertamento della rendita avviene con stima diretta delle singole u.i.u. **Vano catastale** Parametro tecnico utilizzato per la determinazione della consistenza delle u.i.u. del gruppo A delle categorie catastali. **Zona censuaria** Ambito territoriale omogeneo (più ampio della microzona o del comune) nell'ambito del quale si applica il medesimo prospetto delle tariffe. Per ulteriori approfondimenti si può far riferimento a <http://www.agenziaterritorio.gov.it/>

3. Glossario Tecnologico
Sistema di interscambio Sistema realizzato dall'Agenzia del territorio per l'erogazione di specifici servizi tramite la realizzazione di porte applicative. **Dominio** Si definisce il dominio come l'insieme delle risorse (in particolare le procedure, i dati e i servizi) e delle politiche di una determinata organizzazione. Il dominio definisce il confine di responsabilità di una organizzazione, in particolare per ciò che riguarda le politiche afferenti al proprio sistema informativo. **Porta di dominio** "porta di dominio", unico componente architettuale del SPC attraverso il quale si accede al dominio applicativo dell'Amministrazione per l'utilizzo dei servizi. **Servizio** La fornitura o la

ricezione di informazioni gestite dal sistema informativo dell'AgT o dell'Ente cooperante. **Utenti del sistema** Persone fisiche, censite presso il Controllo Accessi Centrale dell'Agenzia del territorio. **Iscrizione a un servizio** L'operazione effettuata da un utente del sistema al fine di attivare l'erogazione del servizio stesso. Con la stessa modalità è prevista altresì la facoltà dell'utente di sospenderlo o modificarne le modalità di erogazione. **Ente autorizzato** Ente per il quale sia presente a sistema apposita autorizzazione all'utilizzo dei servizi di interscambio. **Utenti dell'interscambio** Utenti del sistema, indicati da un Ente Autorizzato, per la autonoma gestione dei flussi inerenti i servizi sui quali l'ente è iscritto. **SPC** Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione **XML** Linguaggio derivato dall'SGML (Standard Generalized Markup Language) il metalinguaggio, che permette di creare altri linguaggi.

Mentre l'HTML è un'istanza specifica dell'SGML, XML costituisce a sua volta un metalinguaggio, più semplice dell'SGML, largamente utilizzato per la descrizione di documenti sul Web.

L'XML viene utilizzato per definire le strutture dei dati invece che per descrivere come questi ultimi devono essere presentati. Tali strutture vengono definite utilizzando dei marcatori (markup tags). Diversamente dall'HTML, l'XML consente all'utente di definire marcatori personalizzati, dandogli il controllo completo sulla struttura di un documento. Si possono definire liberamente anche gli attributi dei singoli marcatori. La specifica XML, largamente utilizzata in ambito internet, è lo standard per la definizione di documenti. Per questa ragione, nei progetti in esame, è previsto un ampio uso di tale specifica. **SOAP** SOAP è un protocollo leggero per lo scambio di informazioni in un ambiente distribuito e decentrato. Tale scambio di informazioni avviene mediante messaggi codificati in un formato XML; si parla, pertanto, di messaggistica XML. **Web Services** È un sistema software progettato per supportare l'interoperabilità tra diversi elaboratori su di una medesima rete; caratteristica fondamentale di un Web Service è quella di offrire un'interfaccia software utilizzando la quale altri sistemi possono interagire con il Web Service stesso attivando le operazioni descritte nell'interfaccia tramite appositi messaggi inclusi in una busta SOAP: tali messaggi sono, solitamente, trasportati tramite il protocollo HTTP e formattati secondo lo standard XML. **Firma elettronica** Dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzati come metodo di autenticazione (Direttiva europea 1999/93/CE). **PKI**

(Public-Key infrastructure) Infrastruttura tecnico-organizzativa per l'emissione e la gestione di certificati a chiave pubblica.

4 Il dato catastale

È l'insieme delle informazioni utili allo scopo di garantire la certa identificazione sul territorio del bene immobile nell'ambito degli atti di trasferimento dei diritti e l'assegnazione della rendita ordinariamente ritraibile dall'immobile.

Il dato catastale è comprensivo altresì di ulteriori indicazioni accessorie che meglio possono contribuire all'identificazione dell'immobile (es. i dati di ubicazione delle unità immobiliari urbane) anche nei confronti di un'utenza non specialistica.

L'Agenzia del territorio amministra i dati catastali del patrimonio immobiliare sull'intero territorio nazionale ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il dato catastale è gestito tramite un sistema integrato cui fanno capo tre sottosistemi informativi storicamente organizzati in maniera indipendente.

Sistema informativo della Cartografia catastale

È la rappresentazione cartografica del territorio nazionale con speciale riferimento al tematismo del possesso di diritti reali.

Per ciascuna partizione del territorio (foglio di mappa) le informazioni sono così catalogabili:

- Individuazione delle dividenti particellari, delle acque e delle strade,
- Individuazione dei testi di identificazione delle particelle e dei particolari topocartografici significativi (fabbricati, punti fiduciali. etc).

La singola particella è individuata tramite il seguente identificativo:

- Comune
- Sezione Censuaria
- Foglio
- Allegato
- Sviluppo
- Numero di mappa

Sistema informativo censuario del Catasto dei Terreni

È l'archivio delle informazioni censuarie ed amministrative inerenti i beni immobiliari in esso rappresentati.

Per ciascuna entità le informazioni sono così catalogabili

- Informazioni di consistenza: superficie censuaria nominale e/o reale
- Informazioni censuarie: qualità e classe (il reddito è un dato derivato dei dati di classificazione, delle tariffe d'estimo e del dato di consistenza)
- Informazioni sui soggetti: dati anagrafici (o denominazione per le persone giuridiche), codice fiscale, tipo e quota di diritto esercitato
- Informazioni sugli atti amministrativi: dati di identificazione degli atti che hanno generato la specifica situazione oggettiva e soggettiva (tipo e data di efficacia di ogni mutazione)

Ciascuna entità è individuata tramite il seguente identificativo

- Comune
- Sezione censuaria
- Foglio
- Particella

Sistema informativo censuario del Catasto dei Fabbricati

È l'archivio delle informazioni grafiche, censuarie ed amministrative inerenti i beni immobiliari in esso rappresentati.

Per ciascuna entità le informazioni sono così catalogabili

- Informazioni grafiche: Planimetria immobiliare e relativi dati metrici
- Informazioni tipologiche: Caratteristiche intrinseche in relazione alle tipologie costruttive
- Informazioni di posizionamento: indirizzo e ubicazione dell'unità immobiliare
- Informazioni di consistenza: vani o m² o m³ in relazione a ciascuna categoria catastale
- Informazioni censuarie: categoria e classe
- Informazioni sui soggetti: dati anagrafici (o denominazione per le persone giuridiche), codice fiscale, tipo e quota di diritto esercitato
- Informazioni sugli atti amministrativi: dati di identificazione degli atti che hanno generato la specifica situazione oggettiva e soggettiva (tipo e data di efficacia di ogni mutazione)

Ciascuna entità è individuata tramite il seguente identificativo

- Comune
- Sezione Amministrativa
- Sezione Urbana

- Foglio
- Particella
- Subalterno

Le informazioni sopra riportate sono da considerarsi standard a livello nazionale. Eventuali specificità locali dovute alla legislazione speciale vigente in taluni ambiti territoriali (es. catasto tavolare) saranno documentate nel dettaglio nell'ambito delle specifiche tecniche inerenti la composizione dei singoli dati, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia del territorio.

5 Sistema di interscambio dell'Agenzia del territorio

5.1 infrastruttura tecnologica

Il modello di interscambio dell'Agenzia del territorio si basa sulla cooperazione tra sistemi informativi per la fruizione di informazioni pubblicate dall'Agenzia del territorio e utilizzabili dagli enti attraverso web service e per il prelievo, da parte dell'Agenzia, delle informazioni pubblicate dagli enti attraverso propri servizi realizzati secondo regole concordate nell'ambito di progetti e-gov.

Per il prelievo dei dati, ossia per l'attivazione dei web service di interesse, gli enti dovranno dotarsi di specifici moduli client che rispettino quanto riportato nella documentazione tecnica di dettaglio indicata nell'elenco dei servizi di cui al successivo punto 8 e pubblicata sul sito web dell'Agenzia del territorio e del Comitato per le regole tecniche dei dati territoriali, istituito dall'art. 59 del Codice per l'amministrazione digitale (di seguito per brevità, Comitato).

I servizi sono fruibili a cadenza periodica o, in alcuni casi, a richiesta, in base alle scelte effettuate all'atto dell'iscrizione al servizio nell'ambito della disponibilità assicurata dall'Agenzia del territorio. Caratteristiche e disponibilità dei singoli servizi sono dettagliate al successivo paragrafo 8.

Condizione necessaria per aderire al sistema di interscambio è la disponibilità dell'accesso ai servizi del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione.

5.2 Iscrizione e accesso ai servizi

Per poter accedere al Sistema di Interscambio dell'Agenzia del territorio gli Enti devono prioritariamente dare la propria adesione alla fruizione dei servizi mediante sottoscrizione di specifica Convenzione, il cui schema è allegato (allegato A) al decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007, che definisce i termini contrattuali per la cooperazione con l'Agenzia del territorio.

Inoltre l'Ente dovrà compilare un modulo che contiene sia le informazioni di carattere contrattuale sia di identificazione dell'Ente stesso ai fini del suo censimento e accreditamento nell'ambito degli utenti dell'Agenzia. Nello stesso modulo devono essere indicati anche gli insiemi dei servizi di interesse, gli ambiti territoriali di competenza, e i dati identificativi degli utenti del sistema.

L'Agenzia, successivamente alla fase di censimento e accreditamento provvede a definire il profilo autorizzativo dell'Ente e assegna i parametri di accesso secondo le regole del sistema di controllo dell'Agenzia.

A garanzia dell'autenticità dell'utente/mittente e dell'integrità delle richieste pervenute è richiesto che ciascun Ente utilizzi un certificato di firma elettronica per il prelievo dei dati e credenziali personali (userID e password) per l'iscrizione ai servizi ed il monitoraggio dei flussi di informazione.

Le indicazioni per la generazione delle chiavi di firma, riconosciute nel sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria, vengono fornite dall'Agenzia del territorio al momento dell'adesione.

La firma dei file oggetto di interscambio è necessaria per garantire l'integrità del dato inviato e il non ripudio da parte dell'ente che ha effettuato la fornitura.

6 Sicurezza del sistema e norme comportamentali

Le amministrazioni cooperanti garantiscono il rispetto di regole minime di sicurezza, in termini di prassi organizzative e di gestione di servizi accessori (qualificazione, scoperta delle intrusioni,

registrazione degli eventi e delle anomalie, gestione della concessione delle autorizzazioni, ecc.), di cui al paragrafo successivo, nonché l'adeguamento alle normative di settore.

6.1 Regole minime di sicurezza

Le caratteristiche di sicurezza per il sistema di interscambio sono:

- Autenticazione delle entità.
- Autorizzazione dei soggetti/applicazioni all'effettuazione delle operazioni (attribuzione, sospensione e revoca dei profili di accesso ai soggetti)
- Delega delle Autorizzazioni all'effettuazione delle operazioni.
- Mantenimento dell'integrità dei dati.
- Riservatezza dei dati attraverso la cifratura del canale;
- Non ripudiabilità a livello di richiesta e di risposta.
- Registrazione degli eventi/ispezione/Tracciabilità.
- Amministrazione della sicurezza.

6.2 Funzioni di sicurezza

Presso ogni porta di dominio, localizzata in ciascuno degli Uffici provinciali del territorio, sono state realizzate le seguenti funzioni di sicurezza:

- firma e verifica dell'autenticità e dell'integrità dei messaggi;
- confidenzialità dei messaggi;
- tracciatura applicativa.

Le funzioni di sicurezza svolte dalle porte di dominio si basano su informazioni di sistema trasmesse dai protocolli di cooperazione applicativa.

Le funzioni di sicurezza applicate al contenuto dei messaggi riguardano:

- l'autorizzazione al servizio;
- le funzioni applicative per la non ripudiabilità delle informazioni.

7 Modalità di fruizione della base dei dati catastali

L'Agenzia del territorio rende disponibile la base dei dati catastali tramite gli ordinari processi di estrazione, su base comunale dal sistema informativo catastale.

Le informazioni sono rese disponibili tramite l'accesso ai servizi elencati al successivo punto 8. Tali servizi sono suddivisi in due insiemi, a seconda della tipologia dell'Ente fruitore.

Per il prelievo delle informazioni l'Ente deve disporre di moduli software per effettuare le seguenti operazioni:

- preparazione del file XML contenente i dati della richiesta da inviare all'Agenzia del territorio
- apposizione della firma elettronica
- chiamata del web service corrispondente al servizio di interesse
- controllo che la risposta non sia una messaggio di errore
- verifica dell'integrità della risposta e della firma apposta dall'Agenzia sulla busta di risposta
- verifica della validità del certificato
- lettura ed utilizzo dei dati.

Il controllo della validità del certificato dell'Agenzia del territorio, con il quale è stata firmata la risposta, avviene successivamente al buon esito della verifica di congruità della firma.

Per accertare la validità del certificato sono effettuati, in ordine, i seguenti controlli:

- Certification Authority emittente;
- periodo di inizio validità;
- periodo di fine validità;

- Certification Revocation List (CRL).

8 Elenco dei servizi

L'elenco dei servizi riportati al presente paragrafo, unitamente ai livelli di servizio e alla documentazione tecnica di dettaglio, in conformità a quanto previsto all'art. 2 comma 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007, è aggiornato periodicamente dall'Agenzia del territorio, sentito il Comitato, e pubblicato sul sito dell'Agenzia del territorio e su quello del Comitato.

La tabella seguente riporta l'elenco dei servizi di fornitura dei dati catastali resi disponibili dall'Agenzia del territorio, attraverso il sistema di interscambio, a tutte le Amministrazioni e quelli specifici per i soli Comuni; per ciascun servizio sono definiti:

- il nome del servizio ai fini dell'iscrizione;
- la tipologia dei dati trattati;
- Il periodo/data di riferimento dei dati forniti;
- L'inizio ed il periodo della disponibilità dei dati;

il riferimento e la descrizione della documentazione tecnica di dettaglio, contenente le modalità tecnico-operative per l'utilizzo dei servizi.

L'elenco dei servizi di seguito riportato sarà ampliato, con le modalità e i tempi previsti dall'articolo 6 del decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007, anche in funzione dello sviluppo dei servizi di interscambio afferenti alle attività tecnico-amministrative connesse all'art. 1 comma 336, della legge n. 311/2004 e alla legge n. 80/2006. **9 Livelli di servizio**

I servizi di interscambio dell'Agenzia del territorio sono una componente strutturale del sistema informativo dell'Agenzia e ne condividono i livelli di servizio della relativa piattaforma tecnologica, dei servizi di rete e della gestione utenza (informazione e assistenza).

9.1 Disponibilità delle forniture

La disponibilità dei dati è assicurata all'interno dello slot temporale assegnato al momento dell'iscrizione. I periodi di disponibilità dei servizi sono indicati nell'elenco degli stessi nel paragrafo 8.

I dati vengono mantenuti in linea, anche in base alla disponibilità dei sistemi, fino ad un massimo di tre mesi. Trascorso tale periodo i dati sono ancora recuperabili attraverso il servizio arretrati, attivo per i tre mesi successivi. Trascorso tale ulteriore intervallo di tempo i dati sono cancellati e non riproducibili.

9.2 Assistenza

L'assistenza, erogata per i soli utenti abilitati all'esercizio dei servizi di interscambio, è organizzata su due livelli:

- un supporto informativo (assistenza on-line) che consente un approfondimento dei servizi, la soluzione in via autonoma delle problematiche più frequenti e l'informazione aggiornata sullo stato dei servizi;
- un canale di contatto con operatori specializzati, qualora il supporto informativo di assistenza on-line non sia stato sufficiente a superare il problema incontrato attraverso richieste strutturate compilate via web.

Per le modalità di erogazione dell'assistenza, ed i relativi livelli di servizio, riguardanti i servizi di specifico interesse dei Comuni si rinvia agli accordi connessi all'attuazione della disposizione di cui all'art. 1, commi 194-200, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10 I servizi per il prelievo, da parte dell'Agenzia del territorio, delle informazioni che abbiano attinenza con la base dei dati catastali e pubblicate dagli enti titolari, direttamente o per il tramite di altro soggetto delegato o incaricato

I servizi descritti al presente paragrafo riguardano il flusso di ritorno delle informazioni attinenti alla base dati catastale, per le finalità di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007.

Si tratta di servizi per i quali è necessaria la realizzazione di moduli server da parte delle amministrazioni, o di altri soggetti delegati o incaricati, per l'esposizione dei dati e di moduli client da parte dell'Agenzia del territorio per il prelievo secondo regole e tempistica concordate.

Il colloquio è supportato da ulteriori servizi per la notifica dell'avvenuta pubblicazione da parte dell'amministrazione, o di altri soggetti delegati o incaricati e dell'esito dell'utilizzo del dato da parte dell'Agenzia del territorio, quando l'informazione è finalizzata all'aggiornamento della banca dati.

La normativa vigente prevede, nell'ambito di processi interamministrativi tra l'Agenzia del territorio e i comuni, l'invio di:

a) file delle notifiche ex art. 1 comma 336, della L. 30 dicembre 2004, n. 311

b) file delle segnalazioni ex art. 34-quinquies della L. n. 80/2006

c) file di variazione degli stradari comunali e degli indirizzi degli immobili, utili all'aggiornamento della toponomastica catastale.

I servizi di cui al punto c) sono operativi in fase sperimentale, mentre quelli di cui ai punti a) e b) sono in corso di realizzazione.

In questo ambito sono realizzabili anche servizi che, pur non discendendo da previsioni normative, trovano applicazione nel miglioramento della qualità delle banche dati catastali.

L'elenco dei servizi, unitamente ai livelli di servizio e alla documentazione tecnica di dettaglio, attinenti alla base dei dati catastali e resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni, in analogia a quanto previsto per i servizi resi disponibili dall'Agenzia, è definito ed aggiornato periodicamente su proposta delle amministrazioni eroganti, approvata dal Comitato, e pubblicato sul sito del Comitato, sui siti delle amministrazioni interessate, e su quello dell'Agenzia del territorio.

[Clicca qui per ingrandire l'immagine](#)

[1] L'articolo 59 del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) è il seguente:
(Dati territoriali)

1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.

2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività.

3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.

6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.

[2] Il comma 2 dell'articolo 1 del Dlgs 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

(Finalità ed ambito di applicazione)

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[3] L'articolo 58 del Dlgs 82/2005 è il seguente:

(Modalità della fruibilità del dato)

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.
2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari.
3. Il CNIPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali.

[4] «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192.

[5] L'articolo 51 del Dlgs 82/2005 è il seguente:

(Sicurezza dei dati)

1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71 garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'articolo 71 del Dlgs 82/2005 è il seguente:

(Regole tecniche)

1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività.

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

[6] L'Allegato B del Dlgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) riguarda il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

[7] L'articolo 60 del Dlgs 82/2005 è il seguente:

(Base di dati di interesse nazionale)

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.

3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di

competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Rai e Anci si alleano per promuovere i territori italiani

Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali Numero 1 del 05/01/2008 Pagina 10

Un protocollo d'intesa per sostenere l'insieme delle qualità, dei valori e delle potenzialità dei territori italiani. Claudio Petruccioli, presidente Rai, e Leonardo Dominici, presidente Anci, hanno sottoscritto l'accordo biennale che, attraverso l'associazione Res Tipica, cercherà di elaborare iniziative di sistema e di forte impatto comunicativo. L'unione delle competenze sarà finalizzata alla realizzazione di iniziative editoriali, di comunicazione e di eventi nel quadro di una strategia promozionale del turismo culturale e del marketing territoriale.

Gazzetta del Sud

2 articoli

«Aziende e famiglie in crisi "congelare" i tributi locali»

«Non c'è omogeneità nella contrazione dei consumi e nell'impatto negativo che essa genera sul commercio. I due fattori non sono uguali su tutto il territorio nazionale». Lo sostiene il presidente provinciale della Confesercenti Arturo Linguanti, analizzando il problema nella realtà siracusana. E dalla Confesercenti, fra le contromosse, giunge una richiesta di "congelamento fiscale" avanzata al Comune. «Non si può non rilevare - dice Linguanti - come in città il commercio tradizionale sia molto più vulnerabile». Linguanti, fra le cause, punta il dito contro «un reddito pro capite fra i più bassi d'Italia», «una percentuale d'indebitamenti, sofferenze bancarie, fallimenti aziendali ben oltre la media», «un carico di tributi locali su famiglie e imprese tra i più pesanti, rapportato ad altre città meridionali, a fronte di servizi carenti». Confesercenti chiede allora all'amministrazione il congelamento per il 2008 di qualsiasi aumento di tributi comunali a carico di famiglie e attività economiche.

"Enti di tutto il mondo, unitevi" L'Anci indica come tagliare le spese

Teresa Munari

roma

Per offrire servizi migliori a costi inferiori ai comuni martoriati dai tagli alle rimesse statali e ormai con pochi margini di manovra sulle aliquote delle imposte locali da cui eventualmente "rastrellare" un po' di soldi, non resta che accettare la strada dell'associazionismo.

Uno studio realizzato dall'Anci (l'associazione italiana dei comuni presieduta dal sindaco di Firenze Leonardo Domenici), nell'ambito del progetto "La diffusione delle innovazioni nel sistema delle amministrazioni locali" messo a punto su incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica, evidenzia che un numero sempre più crescente di amministratori considera questa soluzione l'unica possibile, se si vogliono realizzare interessanti economie di scala, conservando il favore della cittadinanza che aderisce all'idea di una "unione" fra Comuni limitrofi per l'81 per cento del campione intervistato.

Soprattutto per i comuni più piccoli infatti promuovere l'associazionismo significa migliorare l'offerta dei servizi erogati ai cittadini, facendo quadrare il bilancio e rispettando i vincoli imposti dal patto di stabilità.

La legge sull'associazionismo risale al 1999: da allora le "unioni" nate fra gli 8.103 municipi italiani sono passate dalle 16 create nel primo anno, alle 290 del 2007 che associano ben 1.313 amministrazioni. Va detto che l'associazionismo è uno strumento preferito dalle realtà più piccole, vale a dire da quelle con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti.

Non è certamente un caso, infatti, che ben il 95 per cento dei municipi associati appartenga a questa categoria, quota che scende al 21 per cento quando non si parla di piccoli Comuni.

Probabilmente questo accade perchè l'associazionismo è l'unico modo possibile per poter offrire una gamma di servizi efficienti ed economicamente compatibili, come del resto dimostrano anche questi dati: dal 2000 al 2005 i servizi gestiti dalle associazioni sono aumentati in maniera esponenziale, passando da 318 a 2.090, conteggio che comprende servizi sociali e tecnici, scuole e contabilità. Va anche aggiunto però che nonostante il "bisogno" di ottimizzare la spesa sia più evidente nel sud, il quadro territoriale nel quale il fenomeno è in crescita esclude le regioni meridionali. Ed è proprio l'Anci a rilevare, sul piano geografico, un sostanziale squilibrio: in totale, la popolazione di tutti i Comuni associati ammonta a 4,38 milioni di cittadini, ma mentre il 51 per cento delle Unioni è concentrata nel territorio del Nord, il Centro e il Sud seguono rispettivamente con il 19 e il 18 per cento, le isole chiudono la classifica con una quota del 12 per cento. I Comuni del nord dunque sanno risparmiare e sanno aggregarsi per fornire i servizi senza sprecare soldi, molto più di quelli del sud.

Quanto al gradimento espresso dai contribuenti, lo studio dell'Anci rivela che nell'opinione pubblica è sempre più evidente la percezione dell'efficienza che gli enti locali raggiungono, con questa soluzione, sul versante della spesa. Ed anche se i Comuni restano, nell'immaginario collettivo, entità insostituibili, ben l'81 % condivide la soluzione di condividere tasse e servizi con altre realtà territoriali, se alla base della scelta c'è un servizio migliore.

Il Centro

2 articoli

CENTI (ANCI)

«I borghi anello forte del turismo invernale»

L'AQUILA. Il turismo invernale decolla e dopo un anno di sofferenza, nel 2007, «si è avviato molto bene; come si dice, alla grande». Lo sostiene **Antonio Centi**, presidente di Anci Abruzzo, l'associazione nazionale dei Comuni. Per l'Ance, le strutture sono in pieno funzionamento e le proposte nuove per le vacanze invernali fanno registrare alle località del turismo bianco un grande successo.

Le alte presenze nella nostra regione, almeno secondo Centi, sono dovute alla ricerca, da parte dei Comuni, di una proposta turistica cche punta all'innovazione. Le località abruzzesi sembrano credere di più negli effetti delle "certificazioni di qualità".

In particolare, «i Comuni certificati nel club Anci "I Borghi Più Belli d'Italia"», osserva Centi, «hanno raccolto presenze "spaventose" come nel caso dei comuni di Pietracamela, di Castel del Monte, di Santo Stefano di Sessanio, di Pescocostanzo»

Situazione soddisfacente secondo l'associazione anche per i comuni che beneficiano della legge regionale sui Borghi.

«Questi comuni», prosegue l'associazione dei comuni, «si avviano sulla strada della qualità e fanno registrare di effetti turistici largamente positivi».

«Infine», conclude il presidente Centi, «non si può non sottolineare che proprio dai piccoli Comuni è venuta una qualificata programmazione di attività culturali che hanno fatto scoprire un Abruzzo pieno di meravigliate suggestioni, normalmente impensabili in piccole realtà appenniniche».

Indennità addio, 24 euro a seduta

Con il gettone il Comune risparmierà 70mila euro all'anno

FRANCAVILLA. Giro di vite sui costi della politica: il Comune azzerà l'indennità per i consiglieri e torna al vecchio gettone di presenza che ammonta a 24,42 euro. Nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse comunali, con l'approvazione del bilancio 2008, l'amministrazione comunale si è adeguata alle nuove direttive statali che hanno introdotto il taglio delle indennità ai consiglieri, i quali dal 2008 percepiranno solo un gettone di presenza, per ogni seduta di commissione o di Consiglio comunale. L'indennità ai consiglieri, pari a circa 500 euro al mese, era stata introdotta quattro anni fa, su richiesta degli stessi esponenti di maggioranza e di minoranza. Adesso per il Comune si profila un risparmio medio di 5.700 euro al mese, circa 70mila euro l'anno.

Gli unici a schierarsi contro la delibera furono il sindaco **Roberto Angelucci** e il consigliere d'opposizione **Licio Catena** (Ind. di sinistra): entrambi scelsero di non usufruire dell'indennità del Comune. Angelucci decise di optare per quella percepita come amministratore dell'Ato, mentre Catena, unico fra i 20 consiglieri, preferì rimanere al vecchio gettone di presenza. Con l'azzeramento dell'indennità ai consiglieri si prevede un po' di economia, anche se le cifre risparmiate saranno minime. Ipotizzando che ciascun consigliere sia impegnato mensilmente in 10 sedute di commissione e 2 consigli comunali, per un totale di 12 gettoni di presenza, andrà a percepire circa 300 euro al mese invece dei 500 euro scarsi dell'indennità.

Considerato che 19 consiglieri su 20 percepivano l'indennità, il risparmio mensile per il Comune sarà di quasi 5.700 euro al mese. Alla spesa di 6.000 euro per i consiglieri, si devono aggiungere i costi per l'indennità del sindaco Angelucci (che da gennaio 2008 è tornata a carico del Comune per lo scioglimento dell'Ato) pari a quasi 2.000 euro; del vice-sindaco (circa 1.000 euro) e dei 6 assessori (circa 750 euro). Prendono un po' meno gli assessori dipendenti di aziende che non si sono messi in aspettativa e continuano a svolgere parallelamente all'attività di amministratori il loro lavoro, i quali, però, hanno diritto al riconoscimento della trasferta.

L'abolizione forzosa dell'indennità ai consiglieri da parte dello Stato, però, non convince neanche il sindaco Angelucci: «Lo Stato ha dato troppo risalto ai costi della politica, senza fare differenze tra i Comuni che già fanno economie e quelli che hanno gli autisti e le auto blu. Per il nostro Comune il risparmio sarà minimo, con il rischio che la presenza del gettone invogli i consiglieri a fare gruppo a sé per poter partecipare al numero massimo di commissioni», commenta il sindaco Roberto Angelucci. «Come Anci abbiamo protestato perché con questa operazione lo Stato ha tagliato un miliardo di euro ai Comuni a livello nazionale, a fronte di una spesa effettiva di 300 milioni. Oltre che procurare un enorme danno ai Comuni, il taglio di 700 milioni di euro è un ulteriore attacco ai sindaci che stanno sul fronte e hanno molte più responsabilità dei parlamentari. L'abolizione dell'indennità è solo fumo negli occhi», afferma il sindaco. «Francavilla l'anno prossimo si ritroverà con un milione di euro in meno. In più, con grossi ritardi nell'accredito dei finanziamenti».

Giuseppina Gherardi

Il Gazzettino

5 articoli

Fisco, i friulani non dichiarano 75 milioni di euro

Sono 107 i contribuenti denunciati e 5 gli arrestati per violazioni tributarie. La lotta al sommerso ha permesso di recuperare 40 milioni Bilancio annuale del Comando provinciale della Guardia di finanza di Udine. Dalle verifiche spuntano anche 15 milioni di Iva

I friulani non hanno dichiarato al Fisco qualcosa come 75 milioni di euro. Lo ha scoperto il Comando provinciale della Guardia di finanza di Udine, che ieri ha presentato il consuntivo dell'attività 2007. La lotta all'evasione fiscale è stata, come ogni anno, molto intensa: sono state eseguite 1.615 verifiche fiscali, oltre 22mila controlli strumentali (scontrini fiscali, ricevute e controlli su strada), 1.150 dei quali con constatazione di irregolarità. Tirando le somme emerge che la base imponibile non dichiarata ammonta a 75 milioni. È di 15 milioni, invece, l'Iva dovuta al Fisco. Sono 107 i contribuenti denunciati per violazioni alla legge tributaria: cinque sono stati arrestati. L'attività di contrasto all'evasione fiscale internazionale che invece portato alla constatazione di elementi positivi di reddito non dichiarati per oltre 10milioni.

IMMOBILIARE. In un anno si registrano 252 controlli nel settore delle compravendite e locazioni immobiliari con la constatazione di oltre 2milioni di euro di base imponibile non dichiarata.

SOMMERSO. La lotta al sommerso registra oltre 143 evasori totali e paratotali scoperti - per una base imponibile recuperata di circa 40 milioni - e 424 lavoratori "in nero" o irregolari complessivamente individuati.

SPESE PUBBLICHE. Ventuno i controlli nel settore delle frodi comunitarie e sugli incentivi alle imprese. Hanno consentito di accertare oltre 730mila euro di indebite percezioni a carico del bilancio nazionale e locale; 167 controlli nel settore delle prestazioni sociali agevolate; 53 le persone denunciate per aver omesso di autocertificare i redditi percepiti o per aver dichiarato importi inferiori nella richiesta di agevolazione (ammontano a oltre 1,3 milioni di euro i patrimoni e i redditi non dichiarati nell'ambito delle autocertificazioni).

CAROVITA. Oltre 200 controlli per monitorare i prezzi e controllare la corretta applicazione di tutte le normative di settore; 19 gli esercizi a cui sono state contestate violazioni.

CONTRAFFAZIONE. Sequestrati oltre 700mila pezzi tra oggetti contraffatti e materiale musicale e software "pirata". Ben 85 i soggetti denunciati, di cui uno arrestato.

GIOCO CLANDESTINO. L'azione di contrasto al fenomeno ha portato alla denuncia di 66 persone.

CONTRABBANDO. È stata sequestrata circa una tonnellata di tabacchi lavorati esteri e 21 automezzi; 40 le persone verbalizzate e denunciate (25 gli arrestati).

IMMIGRATI. Sono stati rintracciati alla frontiera o durante normali servizi 15 clandestini. In un caso si è proceduto con l'arresto per favoreggiamento.

SOCCORSO ALPINO. Le stazioni di Tolmezzo e Sella Nevea hanno eseguito 65 interventi salvando 92 persone. Purtroppo sono 13 le salme recuperate.

Il governo: autonomia di Belluno nella Costituzione

Prima di tornare a Roma, il capo dell'esecutivo ha garantito il suo impegno per la soluzione dei problemi di un'area che confina con realtà a Statuto speciale. Secondo il presidente Reolon sarebbe questa la linea indicata da Prodi per ottenere la specificità della Provincia.

Belluno

NOSTRO SERVIZIO

«Bisogna mettere insieme risorse economiche, cooperazione istituzionale, volontà politica e fare cose credibili». Così il presidente del Consiglio Prodi aveva risposto, durante la sua visita a Belluno, alla domanda sulla possibilità di dare l'autonomia alla provincia di Belluno. Risposta un po' sibillina, che il giorno dopo il presidente della Provincia di Belluno Sergio Reolon cerca di interpretare. Con Prodi Reolon ci ha parlato una quarantina di minuti nella sede dell'amministrazione provinciale e «le sofferenze della montagna», per dirla con le parole usate dal premier, sono state certamente prese in considerazione. «Le parole proferite da Prodi vogliono significare che per dare una forma di autonomia al Bellunese debbono essere coinvolti tutti i soggetti istituzionali ai vari livelli - attacca Reolon - perché il governo sa benissimo, come lo sappiamo anche noi, che le competenze che chiediamo sono materie oggi in capo alla Regione. E l'autonomia di cui si parla è anche quella amministrativa e finanziaria che Venezia poteva già darci anni fa, in base alla modifica del Titolo V della Costituzione o alla Legge Bassanini».

Una battaglia che il territorio bellunese sta portando avanti da tempo, ma senza mai arrivare a risultati concreti. Ma a risvegliare una politica un po' sorniona su questi temi sono stati i referendum secessionisti che, partiti da Lamon e Sovramonte, hanno creato un effetto domino spingendosi nelle valli ladine di Cortina, Livinallongo e Colle Santa Lucia. «Questo è un problema di interesse nazionale - afferma Reolon - il governo è chiamato ad affrontare le forti disparità e lo squilibrio dell'arco alpino tra le Regioni e Province a Statuto speciale e quelle a Statuto ordinario. E da parte del governo c'è la volontà di farsene carico - spiega il presidente della Provincia di Belluno - Sto parlando dell'ipotesi di legge costituzionale che possa dare non solo a Belluno, ma anche alle altre due province montane di Sondrio e Verbania, l'autonomia amministrativa, finanziaria e regolamentare. Tre parole che significano non solo prevedere specifiche competenze, ma soprattutto lasciare sul territorio una quota della fiscalità locale per poterle gestire in modo concreto. Ma nella proposta viene contemplata anche la possibilità per le Province di emanare norme all'interno delle leggi esistenti, siano regionali o statali».

Ecco, perché secondo Reolon, la necessità per Prodi che questa azione andrà concordata tra più Enti. «I ministri Letta e Lanzillotta - ricorda - si sono impegnati di parlare con i presidenti delle rispettive Regioni, Veneto, Lombardia e Piemonte, proprio perché si tratta di competenze regionali. Lo Stato può togliere con una legge costituzionale le competenze alle Regioni per darle alle Province, ma questo deve avvenire attraverso un percorso condiviso. E, parlando di Belluno, bisognerà soprattutto far capire a Venezia che lasciando sul territorio bellunese quote di fiscalità locale si liberano risorse nel resto del Veneto. Che non avrà più l'assillo di pensare alla montagna. Nessun problema sulle nostre capacità di autogestione - dice Reolon - già sono stati fatti degli studi che indicano come il bellunese possa contare su una fiscalità di 1 miliardo di euro, considerando l'Irpef, l'Ior, l'Iva, l'Irap, mentre oggi la Regione Veneto destina a Belluno risorse per 460 milioni. Con queste cifre alla mano, si capisce che se ne può parlare senza patemi».

Prodi, ospite nei giorni scorsi del Passo Campolongo, ha sollevato un'altra questione, ovvero la riconoscibilità dell'area ladina. E anche qui Reolon interpreta le risposte date dal premier. «Credo che si possa creare in quelle zone una forte collaborazione e magari sperimentare delle forme di autogoverno - aggiunge il presidente della Provincia - ma questo potrà avvenire soltanto quando le aree ladine della provincia di Belluno avranno le stesse condizioni e possibilità delle zone comprese nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Così si potrà creare un'area a forte cooperazione e autogoverno nel cuore delle Dolomiti, ma facendo in modo che ogni area rimanga nella stessa provincia in cui si trova ora. Perché tutte avranno raggiunto le stesse dignità».

Maurizio Dorigo

«Un passo verso il federalismo fiscale»

Il sindaco Busetti convinta che non solo non ci saranno aggravii per i cittadini, ma i benefici saranno tangibili

Thiene

(v.b.) Non è d'accordo Maria Rita Busetti, sindaco di Thiene, con le osservazioni fatte dal Presidente del Collegio dei Geometri Livio Guagagnini, sullo spostamento del Catasto da Vicenza a Thiene. «Il decentramento delle funzioni catastali», dichiara il sindaco di Thiene, «risponde a esigenze che non possono essere limitate al semplice disbrigo di pratiche effettuato di persona o tramite internet. Il decentramento rappresenta il primo passo in direzione di un vero federalismo fiscale che vede i Comuni, cioè gli Enti più vicini ai cittadini, diventare attori protagonisti e non spettatori passivi nei rapporti fiscali». Anche sul ventilato aggravio fiscale, la professoressa Busetti non è d'accordo. «Lo Stato ha già stanziato 46 milioni di euro per rendere operativo il decentramento fiscale. Tale cifra sarà ripartita tra i Comuni che hanno effettivamente deliberato la gestione locale del catasto. La previsione di spesa per cittadino per far partire il nuovo servizio sarà, da prime stime, di 1.5 euro, cifra che probabilmente sarà coperta in gran parte dai contributi statali». Per Thiene, come per qualsiasi altro Comune, tiene a precisare Maria Rita Busetti, avere il catasto vuol dire gestire compiutamente il proprio territorio sia in fase di rilascio dei permessi per costruire, sia nella fase successiva di censimento delle abitazioni, dei terreni e delle relative modificazioni che si susseguono nel corso degli anni. «I nostri Comuni», racconta il sindaco di Thiene, «sono sempre stati gestiti nell'ottica del buon padre di famiglia. Questo vuol dire che abbiamo i bilanci in ordine e non abbiamo assolutamente necessità di mettere le mani in tasca ai nostri cittadini per fare cassa. La verità è che abbiamo tante risorse da spendere, risorse che non riusciamo a investire a causa del patto di stabilità che ci costringe a rinviare investimenti molto cospicui che sono già finanziati con i nostri bilanci. Quindi la paura che i nostri Comuni usino la leva fiscale del catasto per aumentare l'imposizione sugli immobili è assolutamente infondata». Nessun fine politico nell'operazione decentramento per Maria Rita Busetti che afferma: «Al contrario la gente comune che si trova magari a pagare cifre dell'Ici eccessive rispetto all'effettiva situazione avranno l'occasione di far intervenire il Comune per quegli interventi perequativi che altrimenti difficilmente potrebbero ottenere. In ogni caso sarò sempre lieta di incontrare il Collegio dei Geometri per discutere con loro di questa e di altre problematiche relative al territorio».

Catasto decentrato a Thiene, è polemica

Il presidente del collegio di Vicenza è molto critico sul provvedimento: «Non porterà alcun vantaggio, ma solo spese ulteriori per i Comuni dell'Alto Vicentino»

Catasto decentrato a Thiene, è polemica. Non piace molto al presidente del Collegio dei Geometri di Vicenza Livio Guadagnini, il decentramento delle funzioni catastali messo in atto in questi mesi e che vede il trasferimento da Vicenza a Thiene per il Consorzio dei Comuni alto vicentini. «Concettualmente non posso dire che sì al decentramento, anche se», commenta il geometra Guadagnini, «per noi non cambia nulla visto che le pratiche le inviamo via internet dai nostri uffici. Unico atto innovativo di questo decentramento, credo sia l'aggravio economico che ne deriverà per i Comuni e in particolare per i bassanesi che trovano più facile raggiungere Vicenza che Thiene. Oggi che si lavora in via telematica credo il decentramento non sia più tanto attuale per gli utenti, quanto forse abbia assunto più un interesse politico. Anche se il fine ultimo poi sarà quello di avere da parte dei Comuni un maggiore controllo sul territorio, sono convinto che lo si poteva ottenere ugualmente lasciando tutto come stava».

L'idea del presidente dei Geometri è quella di una riforma del Catasto senza spostamenti con un risparmio anche di denaro da parte dei cittadini. «Del personale che verrà impiegato al nuovo Catasto thienese», continua Livio Guadagnin, «almeno una decina di persone, sarà pagata dal Consorzio dei Comuni, quindi dai cittadini».

In ogni caso Guadagnin, prima di prendere una posizione definitiva pro o contro, preferisce stare alla finestra e osservare come l'operazione andrà a finire. «Spero», termina il presidente, «in futuro si possa dialogare con i Comuni su questa decisione, noi dal canto nostro ci faremo parte attiva per valutare a fondo il problema. Credo però, che con tante cose che si potevano portare avanti per fare il federalismo, questa poteva anche aspettare».

Valerio Bassotto

L'associazione dei segretari comunali studia i problemi delle autonomie locali

NUOVI VERTICI

Si è riunito presso la sala Consiliare del Municipio di Precenicco il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ages - l'Agenzia autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - regionale sotto la presidenza di Giuseppe Napoli, assistito dalla responsabile Maria Dolores Gubian.

Il nuovo Consiglio di amministrazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia risulta così composto: Giuseppe Napoli, sindaco di Precenicco, designato dall'Anci; Ruggero Del Mestre, sindaco di Santa Maria La Longa, designato dall'Anci; Elio De Anna, presidente della Provincia Pordenone, designato dall'Upi; Maria Rosa Girardello, segretario comunale; Nicolò Sandro D'Avola, segretario comunale (vice presidente); Nicola Terlizzi, segretario comunale; Ilaria Celledoni, esperta designata dalla Conferenza Stato-città e Autonomie locali; Maria Tocchetto, esperta designata dalla Conferenza Stato-città e Autonomie locali; Anna Del Bianco, esperta designata dalla Conferenza Stato-città e Autonomie locali.

Da parte sua il neo-presidente Giuseppe Napoli, ha tracciato una prima indicazione del programma dell'attività per il 2008, a cominciare dal rafforzamento della collaborazione e delle sinergie con l'Agenzia nazionale e con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in particolare per quanto attiene l'esame del disegno di legge giuntale in materia di Ordinamento delle Autonomie locali, attualmente all'esame del Consiglio delle Autonomie, dell'Anci e dell'Upi Fvg.

Ulteriore argomento trattato nella prima riunione del Cda è stato quello della formazione dei segretari comunali ed a tal proposito il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta del presidente di affidare alla componente Maria Rosa Girardello - segretario comunale del Comune di San Giorgio di Nogaro - l'incarico di seguire i rapporti con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, nonché con gli altri soggetti preposti alla formazione della categoria.

Infine il Cda ha deciso di avviare dai primi mesi del 2008 una serie di riunioni su tutto il territorio regionale per incontrare i sindaci ed i segretari comunali con i quali affrontare i temi di maggiore attualità per le Autonomie locali.

Il Mattino

1 articolo

Conti e spese del Comune sotto accusa

I conti del comune finiscono in piazza. Dopo un lungo torpore, si scuote l'opposizione al sindaco Mennone. «Tutto il centrosinistra - annuncia Luigi Coscia (Pd) - rappresentato in consiglio comunale dall'opposizione avvia una stagione politica per un'azione unitaria». Avviato un confronto permanente anche con il rappresentante dello Sdi che sostiene il sindaco. Ma il fatto nuovo è che l'intero resoconto amministrativo, cifre e dettagli contabili, sono stati divulgati per denunciare l'eccesso di sprechi amministrativi che appesantisce la fiscalità locale.

Il Messaggero

2 articoli

Medei: «Treia strangolata dai mutui swap fino al 2031»

Mutui Swap quelli resi famosi dalla trasmissione Report intaserebbero i bilanci del Comune di Treia. E' la denuncia del consigliere Fabrizio Medei, assessore all'agricoltura del comunità montana. «I cittadini di Treia debbono sapere che il loro Comune ha un debito per soli mutui, di circa 20.000.000 di euro (2.000 euro ogni cittadino) la cui ultima rata andrà a scadere nel 2031. Sapete perché? Nel 2002 l'amministrazione guidata dall'allora sindaco Capponi, ebbe la spregiudicata iniziativa di accendere mutui Swap - mutui derivati - per 5.524.000 euro per mantenere l'indice di stabilità a livelli bassi(4,5) e per realizzare opere pubbliche, con la conseguenza che il nostro Comune è bloccato sino al 2031, e quindi limitato all'ordinaria amministrazione pagando solo gli stipendi e poco più. Perciò fino al 2031 non aspettatevi nessuna opera pubblica e nessuna iniziativa sociale, neanche l'istituzione di un solo asilo nido, poiché il Comune non ha fondi neanche per chiedere prestiti, avendo impegnato tutte le risorse e le entrate, Ici compresa. Il centrosinistra ha fermamente contestato i mutui Swap. Ormai la gestione economica comunale deve fare impresa, gestire al meglio le proprie entrate e non fare giochi borsistici spregiudicati».

Migliaia di edifici rurali diventano visibili al fisco

di SAMUELE ANNIBALDI

Dopo i fabbricati non dichiarati al catasto (oltre 14 mila in provincia) per i quali c'è tempo ancora fino al 22 gennaio per regolarizzare le varie posizioni presso l'Agenzia del Territorio, tocca adesso agli immobili iscritti in catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali. Si tratta praticamente di trasferire dal catasto terreni gli immobili fino a ieri considerati rurali, quindi fiscalmente esenti, al catasto edilizio urbano. Tali immobili, come ad esempio quelli di ex aziende agricole, che inevitabilmente d'ora in poi andranno a sviluppare una qualche rendita ai fini fiscali, dovranno essere dichiarati al catasto urbano entro 90 giorni dalla data del 28 dicembre scorso. Qualora gli interessati non presentino le dichiarazioni entro i termini stabiliti sarà l'Agenzia del Territorio a provvedere all'iscrizione in catasto con gli oneri a carico del soggetto inadempiente. Gli elenchi degli immobili con i relativi identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio, Particella) per i quali sono venuti meno i requisiti della ruralità ai fini fiscali con l'eventuale data cui riferire la mancata presentazione, sono disponibili presso il Comune dove ricade l'immobile, presso l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di Rieti in via Verani 7 (piano terra, stanza 20 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12) e sul sito dell'Agenzia: www.agenziaterritorio.it fino al 1 marzo prossimo. L'identificazione degli immobili è avvenuta attraverso l'incrocio tra le banche dati catastali e del Registro delle imprese. Eventuali incongruenze nell'individuazione andranno comunque segnalate da parte del proprietario tramite un apposito modello disponibile nei Comuni, presso l'Agenzia del Territorio o sul sito internet dell'Agenzia stessa.

Il Resto del Carlino

1 articolo

Ici e Tarsu, Sorana: «La lotta all'evasione ha dato i frutti»

- JESI -

TOLLERANZA ZERO contro l'evasione fiscale. Oltre 670 mila euro è la somma recuperata dall'Ufficio Tributi del Comune nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione dell'Ici e della tassa rifiuti. «L'attività di accertamento compiuta dagli uffici sull'Ici e sulla tassa rifiuti - ha spiegato l'assessore alle finanze Vincenzo Sorana - ha determinato anche nel corso del 2007 un positivo risultato, in linea con l'azione dell'amministrazione comunale che proprio nel programma di mandato ha indicato tra gli obiettivi da raggiungere anche quello di una migliore capacità di entrata attraverso un rafforzato contrasto dell'evasione e dell'elusione tributaria, oltre all'ampliamento della base imponibile che consentirà così la diminuzione delle aliquote a carico dei cittadini». Per quanto riguarda l'Ici, l'accertamento, così come previsto dalla legge finanziaria, era relativo agli anni di imposta a partire dal 2002. L'esito dei controlli ha prodotto quasi 3.000 provvedimenti di liquidazione o di accertamento (ogni provvedimento è riferito ad un anno di imposta) per un importo complessivo di 350 mila euro, cifra che rappresenta il 4,5% del gettito complessivo Ici 2007 che è stato pari a 8 milioni di euro. L'evasione è stata in molti casi parziale, ma significativo è anche il numero di evasori totali.

DALLA TASSA SUI RIFIUTI sono arrivati invece 285 mila euro. I riscontri, sviluppati convocando anche in Ufficio i soggetti interessati, hanno portato all'emissione di 490 avvisi di accertamento per omessa o infedele denuncia, relativamente agli anni di imposta dal 2002 in poi. Tra questi 320 a carico di occupanti locali ad uso abitazione e 170 per occupanti locali di attività produttive. Sempre nel corso del 2007, gli uffici comunali hanno inoltrato 980 comunicazione a nuovi contribuenti (600 per locali uso abitativo e 380 per locali uso attività produttive).

Il Sole 24 Ore

8 articoli

Governance poll POLITICI SOTTO ESAME

I sindaci scoprono di perdere consensi

Nel 60% dei casi diminuisce il gradimento rispetto allo scorso anno o al giorno dell'elezione

Gianni Trovati Lunga esperienza, personalità forte, totale assenza di esitazioni nell'accendere la polemica, meglio se contro la propria maggioranza e il proprio partito. È questo l'identikit del "sindaco ideale" secondo il rigido criterio del consenso. Consenso che, certo, non è sinonimo automatico di buona amministrazione, ma che in ogni caso detta l'ultima parola quando la politica passa dalle urne. E alle urne è sempre andato tranquillo Vincenzo De Luca, che guida quest'anno la graduatoria del Governance Poll dopo una storia elettorale costellata di successi a volte plebiscitari. Vicesindaco di Salerno nel 1990 e sindaco dal '93 al 2001, gli anni del rinascimento urbanistico della città, ha poi dovuto saltare un turno per sopraggiunti limiti di mandato, ed è stato eletto alla Camera dove siede tuttora. A Roma è nei ranghi del Partito Democratico, ma a Salerno la polemica con la "sua" coalizione è stata feroce, fino a portarlo di nuovo a Palazzo di città contro buona parte dello stesso centrosinistra. Un'alleanza composita, dalla Margherita a Rifondazione passando per Di Pietro, Rosa Nel Pugno e parte dei Ds, gli aveva opposto la candidatura di Alfonso Andria, che si è infranta al muro del ballottaggio. Nelle polemiche, del resto, De Luca si sente a casa. Quelle con la Regione non si contano, dal presidente Antonio Bassolino, definito «arrogante con un potere sconfinato», all'assessore alla Sanità Angelo Montemarano, titolare secondo il sindaco di una «gestione indecente». Beppe Grillo, che gli contesta il favore per gli inceneritori, è «un guitto che prende 60mila euro a comparsata», e padre Alex Zanotelli, che segue la linea del comico, «va denunciato per procurato allarme». Ma l'esuberanza del sindaco non si ferma alle parole: il consenso record è nato dalla rivoluzione urbanistica, oltre che da una buona dose di populismo che di recente lo ha spinto a dotare i poliziotti municipali di manganelli, per cacciare zingari e clandestini. E anche chi gli riconosce molti meriti ha storto il naso di fronte a una delle sue ultime idee: quella di posare le sue ceneri (il più tardi possibile, ovviamente) al centro della nuova piazza (della Libertà) pensata per competere con la napoletana Piazza del Plebiscito. Antonello Caporale, che ha raccontato la storia sul sito di Repubblica, gli ha affibbiato una definizione cattiva ma calzante: «il Chavez della Campania», che ha portato «l'antipolitica al potere». Ma gli aspiranti primi cittadini possono stare tranquilli, perché l'essere sopra le righe non è la via obbligata verso il consenso. Lo sanno bene i torinesi, che hanno visto svilupparsi quello che negli anni è diventato il «caso» Chiamparino. Entrato a Palazzo di Città quasi contro voglia (la candidatura gli piombò addosso nel corso della campagna elettorale del 2001, dopo la morte improvvisa di Domenico Carpanini), anche Chiamparino ha saputo consolidare un seguito record, che alle elezioni del 2006 lo ha reso il sindaco più votato d'Italia e lo ha abbonato alle posizioni di testa del Governance Poll (l'anno scorso era primo, quest'anno secondo a due lunghezze dalla vetta). Lo stile di Chiamparino, e il contesto in cui opera, non potrebbero essere più diversi da quelli di De Luca, ma i tratti comuni non mancano: prima di tutto la tendenza ad accantonare la fedeltà di partito o di coalizione («fra la sopravvivenza della mia maggioranza e quella del collegamento con Lione scelgo subito la seconda», ha spiegato più volte Chiamparino nelle diatribe sulla Tav), e poi il fatto di aver guidato la città in periodi di profonde trasformazioni, come quello che a Torino è stato scandito dalle Olimpiadi invernali, dalla rinascita della Fiat e dallo sviluppo della città dei servizi e della cultura. Altre volte, invece, una drastica cura ricostituente alla fiducia dei cittadini può arrivare da una campagna elettorale ben congegnata. Come quella che quest'anno a Reggio Calabria, in uno dei turni amministrativi più affollati a memoria d'uomo (più di 3.500 candidati in una

città di 180mila abitanti) ha regalato il secondo mandato con il 70% a Giuseppe Scopelliti (sostenuto da 21 liste), il giovane sindaco che nel Governance Poll 2006 totalizzava un incolore 52% di consensi. Per rendere stabile l'exploit, anche Scopelliti potrebbe scegliere la strada della personalizzazione, stando però attento a non infilarsi nelle pastoie di un braccio di ferro defatigante con la coalizione di maggioranza. Come accade, nella vicina Cosenza, a Salvatore Perugini, alla guida di una Giunta di centrosinistra dopo che nel 2006 è stato sfiduciato il sindaco diessino Eva Catizone. Una battaglia intestina, quella del centrosinistra cosentino, che non conosce tregua, e che giorno dopo giorno ha eroso il consenso nei confronti di Perugini fino a portarlo al 40 per cento: il più basso d'Italia. Insieme a lui, fra i pochi sindaci che non sarebbero rieletti se si votasse oggi, si incontrano Umberto Scapagnini, che guida una Catania in lotta per la sopravvivenza contro i deficit di bilancio, e Rosa Russo Iervolino, a cui il nuovo capitolo dell'infinito dramma rifiuti del napoletano non ha certo giovato. Mentre a Bologna Sergio Cofferati, anche lui da tempo ai ferri corti con parte della sua maggioranza, divide la città in due parti uguali, dopo aver perso per strada in un anno quasi il 6 per cento. Il segno meno accompagna anche Walter Veltroni, che perde 7 punti rispetto al 2006 e per la prima volta si allontana dalle posizioni di testa dei sindaci più amati. Il nuovo abito da leader del Pd, evidentemente, lo sta allontanando un po' troppo dal Campidoglio e dintorni dove, sottotraccia, sono già partite le grandi manovre per il successore. Che uno smottamento dell'incerto quadro politico nazionale potrebbe proiettare sulle scene ben prima del 2011, data di scadenza del secondo mandato veltroniano. Del resto anche gli altri sindaci che occupano più o meno spesso le pagine nazionali dei giornali non sembrano brillare più di tanto. A Firenze Leonardo Domenici, al centro dell'infuocata polemica sulla nuova metrotramvia che dovrebbe lambire Santa Maria del Fiore, rimane ancorato al 60%, sei punti sotto il livello raggiunto nelle elezioni del 2004, a Venezia Massimo Cacciari guadagna qualcosa, ma continua a viaggiare a metà classifica mentre a Milano Letizia Moratti, stretta fra i no all'Ecopass e le indagini sulle sue nomine comunali, se si votasse oggi avrebbe vita difficile nella corsa a Palazzo Marino. La classifica CONSENSO STABILE Sergio Chiamparino, 60 anni, è stato confermato sindaco nel 2006: nella precedente graduatoria occupava il primo posto, quest'anno è secondo con lo stesso (molto elevato) livello di consensi VOLTO FEMMINILE Bisogna scorrere molte posizioni per trovare il primo sindaco donna in classifica: è Eugenia Angela Nonnis, che guida il comune di Oristano, eletta nelle file del centrodestra nella scorsa primavera FANALINO DI CODA È il sindaco di Cosenza, Salvatore Perugini, 57 anni, ad aver ottenuto il gradimento più basso in Italia: è in carica dal 2006 ed è sostenuto da una maggioranza di centrosinistra Il consenso percentuale riscosso nel 2007 dai sindaci (*) a confronto con il precedente Governance poll e con il consenso nel giorno dell'elezione

tabella - Posto Comune Sindaco	Posto Comune Sindaco	Anno elez.	Anno elez.	Governance
Governance	Governance	Consenso giorno elez. (**)	Consenso giorno 2007	2006 elez. (**)
1	Salerno	2006	75,0	66,0
2	Torino	Sergio Chiamparino (Cs)	2006	73,0
3	Reggio Calabria	Giuseppe Scopelliti (a) (Cd)	2007	72,0
4	Pordenone	Sergio Bolzonello (Cs)	2006	67,5
5	Isernia	Gabriele Melogli (a) (Cd)	2007	67,0
6	Novara	Massimo Giordano (Cd)	2006	66,0
7	Trento	Alberto Pacher (Cs)	2005	65,5
8	Pescara	Luciano D'Alfonso (Cs)	2003	65,0
9	Olbia- Tempio	Gianni Giovannelli (Cd)	2007	65,0
10	Alessandria	Piercarlo Fabbio (Cd)	2007	65,0
11	Taranto	Stefano Ippazio (Cs)	2007	65,0
12	Trapani	Girolamo Fazio (a) (Cd)	2007	64,0
13	Terni	Paolo Raffaelli (Cs)	2004	63,5
14	Parma	Pietro Vignali (Lista Civica)	2007	60,0
	Crotone	Peppino Vallone (Cs)	2006	60,0
	Imperia	Luigi Sappa (Cd)	2004	60,0
	Sassari	Gianfranco Ganau (Cs)	2005	60,0
	Firenze	Leonardo Domenici (Cs)	2004	60,0
	Modena	Giorgio Pighi		66,0

(Cs) 2004 60,0 59,5 63,8 Perugia Renato Locchi (Cs) 2004 60,0 58,5 66,0 Agrigento Marco Zambuto (Lista Civica) 2007 60,0 - 62,9 Udine Sergio Cecotti (Cs) 2003 60,0 52,1 54,3 Verona Flavio Tosi (Cd) 2007 60,0 - 60,7 Roma Walter Veltroni (Cs) 2006 60,0 67,0 61,4 25 Latina Vincenzo Zaccheo (a) (Cd) 2007 59,5 60,0 62,2 26 Reggio Emilia Graziano Delrio (Cs) 2004 59,0 57,4 63,2 27 Viterbo Giancarlo Gabbianelli (Cd) 2004 58,0 59,8 56,8 Varese Attilio Fontana (Cd) 2006 58,0 58,3 57,8 Macerata Giorgio Meschini (Cs) 2005 58,0 57,8 59,4 Aosta Guido Grimod (Cs) 2005 58,0 55,7 57,4 Massa Fabrizio Neri (Cs) 2003 58,0 55,0 64,2 Siena Maurizio Cenni (Cs) 2006 58,0 52,4 54,9 Venezia Massimo Cacciari (Cs) 2005 58,0 54,3 50,5 34 Ravenna Fabrizio Matteucci (Cs) 2006 57,5 65,5 68,9 Livorno Alessandro Cosimi (Cs) 2004 57,5 59,6 55,1 36 Villacidro (Medio Campidano) Francesco Sedda (b) (Cs) 2003 57,0 64,0 100,0 Carbonia- Iglesias Salvatore Cherchi (Cs) 2006 57,0 64,0 79,7 Vibo Valentia Francesco Mario Sammarco (Cs) 2005 57,0 59,2 65,2 Teramo Giovanni Chiodi (Cd) 2004 57,0 57,9 52,8 Matera Nicola Emilio Buccico (Cd) 2007 57,0 - 57,8 Piacenza Roberto Reggi (a) (Cs) 2007 57,0 50,6 55,7 42 Potenza Vito Santarsiero (Cs) 2004 56,5 62,0 74,1 43 Lecce Paolo Perrone (Cd) 2007 56,0 - 56,2 Cuneo Alberto Valmaggia (a) (Cs) 2007 56,0 57,5 53,0 Cremona Gian Carlo Corada (Cs) 2004 56,0 55,4 56,6 L'Aquila Massimo Cialente (Cs) 2007 56,0 - 53,2 Oristano Eugenia Angela Nonnis (Cd) 2007 56,0 - 58,2 48 Tortoli - Ogliastra Elena Lepori (Cs) 2005 55,0 58,3 53,7 Caltanissetta Salvatore Messina (Cs) 2004 55,0 58,0 55,1 Lodi Lorenzo Guerini (Cs) 2005 55,0 56,0 54,1 Pistoia Renzo Berti (Cs) 2007 55,0 56,0 53,3 Ragusa Emanuele Dipasquale (Cd) 2006 55,0 55,6 52,9 Lecco Antonella Faggi (Cd) 2006 55,0 54,5 53,5 48 Como Stefano Bruni (a) (Cd) 2007 55,0 54,1 56,2 Nuoro Mario Demuru Zidda (Cs) 2005 55,0 53,7 56,5 Frosinone Michele Marini (Cs) 2007 55,0 - 53,3 Asti Giorgio Galvagno (Cd) 2007 55,0 - 56,2 Bari Michele Emiliano (Cs) 2004 55,0 49,5 53,8 59 Ancona Fabio Sturani (Cs) 2006 54,0 58,8 58,2 Arezzo Giuseppe Fanfani (Cs) 2006 54,0 57,0 59,2 Pisa Paolo Fontanelli (Cs) 2003 54,0 56,0 57,7 Bergamo Roberto Bruni (Cs) 2004 54,0 54,4 53,9 Enna Gaspare Agnello (Cs) 2005 54,0 50,0 56,2 64 Gorizia Ettore Romoli (Cd) 2007 53,5 - 51,1 65 Campobasso Giuseppe Di Fabio (Cs) 2004 53,0 57,7 61,0 La Spezia Massimo Federici (Cs) 2007 53,0 - 51,0 Mantova Fiorenza Brioni (Cs) 2005 53,0 51,5 54,5 Biella Vittorio Barazzotto (Cs) 2004 53,0 50,9 50,5 Verbania Claudio Zanotti (Cs) 2004 53,0 44,6 51,1 Belluno Antonio Prade (Cd) 2007 53,0 - 53,6 71 Genova Marta Vincenzi (Cs) 2007 52,5 - 51,2 Forlì Nadia Masini (Cs) 2004 52,5 57,6 58,7 73 Benevento Fausto Pepe (Cs) 2006 52,0 54,9 56,1 Treviso Gianpaolo Gobbo (Cd) 2003 52,0 52,0 56,1 Cagliari Emilio Floris (Cd) 2006 52,0 51,4 53,6 Pesaro Luca Ceriscioli (Cs) 2004 52,0 50,4 56,1 Lucca Mauro Favilla (Cd) 2007 52,0 - 52,5 78 Chieti Francesco Ricci (Cs) 2005 51,5 56,0 64,3 Rieti Giuseppe Emili (a) (Cd) 2007 51,5 46,5 52,2 80 Savona Federico Berruti (Cs) 2006 51,0 55,0 59,5 Ferrara Gaetano Sateriale (Cs) 2004 51,0 51,0 54,4 Palermo Diego Cammarata (a) (Cd) 2007 51,0 50,0 53,5 Prato Marco Romagnoli (Cs) 2004 51,0 49,5 53,0 Brescia Paolo Corsini (Cs) 2003 51,0 47,2 53,7 85 Bologna Sergio Cofferati (Cs) 2004 50,0 55,7 55,9 Pavia Piera Capitelli (Cs) 2005 50,0 55,1 54,5 Siracusa Gianbattista Bufardecchi (Cs) 2004 50,0 52,5 51,9 Vercelli Andrea Corsaro (Cd) 2004 50,0 49,7 53,3 Bolzano Luigi Spagnolli (Cs) 2005 50,0 47,2 50,4 90 Foggia Orazio Ciliberti (Cs) 2004 49,5 55,1 59,3 91 Rovigo Fausto Merchiori (Cs) 2006 49,0 52,0 50,0 Avellino Giuseppe Galasso (Cs) 2004 49,0 51,3 54,9 93 Grosseto Emilio Bonifazi (Cs) 2006 48,0 53,3 51,8 Trieste Roberto Dipiazza (Cd) 2006 48,0 53,0 51,0 Milano Letizia Moratti (Cd) 2006 48,0 50,0 52,0 Sondrio Bianca Bianchini (Cd) 2003 48,0 45,5 50,3 97 Ascoli Piceno Piero Celani (Cd) 2004 47,0 50,5 50,3 Vicenza Enrico Hullweck (Cd) 2003 47,0 49,3 53,8 Padova Flavio Zanonato (Cs) 2004 47,0 49,2 51,9 Rimini Alberto Ravaioli (Cs) 2006 47,0 48,7 51,1 Napoli Rosa Russo Iervolino (Cs) 2006 47,0 47,0 57,0 102 Caserta Nicodemo Petteruti (Cs) 2006 46,0 51,5 53,2 103 Brindisi Domenico Mennitti (Cd) 2004 45,0 49,6 53,8 Catania Umberto

Scapagnini (Cd) 2005 45,0 48,3 52,1 105 Catanzaro Rosario Olivo (Cs) 2006 42,0 52,0 50,8 106 Cosenza Salvatore VOLTOFEMMINILE Perugini (Cs) 2006 40,0 53,7 53,8 Bisognascorreremolte posizionipertrovareilprimo sindacoonnainclassifica: èEugeniaAngelaNonnis, cheguidailcomunediOristano, elettanellefiledelcentrodestra nellascorsaprimavera FANALINODICODA ÈilsindacodiCosenza, SalvatorePerugini, 57anni,adaverottenuto ilgradimentopiùbasso inItalia:èincaricadal2006 edèsostenutodauna maggioranzadicentrosinistra CONSENSOSTABILE SergioChiamparino,60anni, èstatoconfermatosindaco nel2006:nellaprecedente graduatoriaoccupavailprimo posto,quest'annoèsecondo conlostesso(moltoelevato) livellodiconsensi Nota: (*) il sindaco di Messina Genovese è decaduto per l'annullamento delle elezioni da parte del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia il 3 ottobre 2007; (**) per il «consenso giorno elezione» è riportato il dato elettorale del primo turno o del ballottaggio a seconda dei casi; (a) per i sindaci eletti nel 2007 al secondo mandato viene comunque riportato il dato fatto registrare nella rilevazione 2006; (b) a Villacidro alle elezioni si presentò un solo candidato Fonte:IprMarketing

Un Fondo aiuterà chi non riesce a onorare la rata

MUTUI «SOSPESI» Dieci milioni di euro dalla Finanziaria per coprire i maggiori costi d'interesse generati dall'interruzione dell'obbligo

Rosalba Reggio Una boccata d'ossigeno per non diventare insolventi. Questo l'obiettivo delle norme che riguardano gli aiuti per la prima casa, contenute nella Finanziaria 2008. Chi attraversa un momento di difficoltà e può dimostrare di non essere in grado di pagare le rate del mutuo ha l'opportunità di chiedere la sospensione del pagamento delle stesse per non più di due volte e per un periodo complessivo di 18 mesi. Una facilitazione, certo, che ha però molti punti ancora da chiarire. In attesa del regolamento attuativo che definirà i maggior dettagli dell'operazione, si possono però avanzare delle ipotesi. L'esempio Nel caso, per esempio, di un mutuo ventennale di 100mila euro, acceso nel 2005 per l'acquisto della prima casa, ipotizzando la massima sospensione prevista, cioè 18 mesi, la somma delle rate del periodo di sospensione (a tassi d'interesse fermi) conterebbe circa 7mila euro di interessi e 4.900 di quota capitale. Il risparmiatore - articolo 2, comma 477 - ricomincerebbe poi a pagare il suo debito un anno e mezzo dopo, «secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo». A quale prezzo? La Finanziaria prevede un Fondo di solidarietà - 10 milioni di euro per il 2008 e altrettanti per il 2009 - che si accollerà «i costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione delle rate del mutuo». Secondo le previsioni di Federica Rossi Gasparini, promotrice della norma, la copertura dovrebbe soddisfare la richiesta di circa 30mila cittadini. Insomma, in media, 330 euro per pratica. Gli unici costi di questa boccata d'ossigeno? Non proprio. I costi Sospendendo il pagamento delle rate per 18 mesi, di fatto, si restituirebbe il debito alla banca dopo 21 anni e mezzo invece dei 20 stabiliti all'atto del mutuo. Da chi e come verrebbero pagati i 7mila euro di interessi non incassati dalla banca nel periodo di sospensione? Interpretando testualmente la norma, il Fondo coprirebbe solo i costi della procedura bancaria e degli onorari notarili, ma è difficile immaginare di caricare la somma sul risparmiatore: se la si spalmasse sul debito residuo, infatti, sarebbe impossibile la ripresa dei pagamenti delle rate secondo gli importi precedentemente stabiliti, come prevede il comma della Finanziaria. L'unica alternativa per il risparmiatore sarebbe aumentare il numero delle rate e quindi allungare il mutuo. In questo caso, però, il beneficio di sospendere per 18 mesi i propri obblighi sarebbe troppo oneroso per un cittadino già in difficoltà a pagare i propri debiti. E l'aiuto di 300 euro del Fondo di solidarietà rappresenterebbe solo una goccia nel mare. L'ipotesi Ma se fosse proprio il Fondo a sopportare i maggiori costi degli interessi? In assenza del regolamento attuativo l'interpretazione non trova ancora riscontro, ma viene informalmente confermata dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Questa lettura chiarirebbe meglio quei costi bancari definiti dalla Finanziaria che, di fatto, non dovrebbero venire applicati dagli istituti. Soprattutto alla luce delle recenti liberalizzazioni che hanno portato alla cancellazione dei costi di chiusura dei conti e alla portabilità dei mutui senza oneri. In più, secondo le banche interpellate, per la sospensione del mutuo, non sarebbe previsto alcun atto notarile. Una matassa ancora da sbrogliare, insomma, per riuscire a definire i contorni e i destinatari di questo aiuto alle famiglie. Chi saranno, infatti, i beneficiari di questa opportunità? Quali saranno i requisiti richiesti per accedere al fondo? Domande che certamente si porranno le 30mila famiglie italiane che fanno sempre più fatica pagare la propria rata del mutuo. L'unica certezza è che l'aiuto, pur rappresentando un paracadute per molti cittadini, potrebbe tradursi per altri in una coperta troppo corta. Dividendo i 10 milioni stanziati per il 2008, per i

7mila euro conteggiati nell'esempio, le famiglie "protette" sarebbero circa 1.400. E per le altre 28mila in reale difficoltà? L'alternativa resta o l'insolvenza o la rinegoziazione.
rosalba.reggio@ilsole24ore.com

Corte conti. Sezione lombarda

Stretta sul danno all'immagine della burocrazia

CAMBIO DI ROTTA Va ripensata la tesi della Cassazione che ammette la risarcibilità solo sotto il profilo della lesione patrimoniale

Massimiliano Atelli Cambio di rotta (inevitabile) della Corte dei conti sul danno all'immagine cagionato alla Pa. È questo il senso di una recente decisione della Sezione lombarda della Corte (n. 545/2007), che segna probabilmente un punto di svolta su uno dei temi più «caldi» in materia di responsabilità per danno erariale. In passato, più volte, si sono levate critiche a proposito di una posta di danno ritenuta artificiosa e di difficile quantificazione ravvisandosi la necessità di un collegamento fra la relativa pretesa risarcitoria e la rilevanza penalistica del comportamento causativo del danno a carico dell'amministrazione pubblica. Su ambedue i punti, la decisione della corte lombarda imprime alla discussione una decisa sterzata, ponendosi dichiaratamente nel solco di una decisione della III Sezione civile della Cassazione (n. 12929/07). Con riguardo alle persone giuridiche private (nella specie, si trattava di una società di capitali), la Cassazione ha infatti ammesso la risarcibilità della lesione del diritto all'immagine della persona giuridica e in genere dell'ente collettivo, specificando che essa «va riconosciuta, a prescindere da eventuali danni patrimoniali conseguenti, per la configurabilità di un danno di natura non patrimoniale, rappresentato dalla deminutio di tali diritti che la lesione è di per sé idonea ad arrecare e che rappresenta un danno-conseguenza della lesione». In altri termini, ha precisato la sentenza, «un danno conseguenza è identificabile di norma nella lesione dell'immagine di tali enti, ed è anzi d'ancora maggiore percezione la sua configurabilità anche sotto il profilo della diminuzione della considerazione che essi hanno genericamente fra i consociati. Ciò, ancora una volta indipendentemente da eventuali conseguenze economiche. Invero, la diminuita reputazione dell'ente presso i consociati o presso una certa platea di consociati, per la lesione della sua immagine, è un danno conseguenza che non si identifica nella lesione in sé». È dunque chiaro che la Cassazione rimette al centro il problema della risarcibilità della diminuzione della considerazione che di una Pa si abbia genericamente fra i consociati, a causa del comportamento dei propri amministratori o funzionari. E questo «indipendentemente da eventuali conseguenze economiche», cioè «a prescindere da eventuali danni patrimoniali conseguenti». Come puntualizza la Corte dei conti, occorre allora ripensare la tesi, fatta propria sino a questo momento dalla giurisprudenza della Corte che ammette la risarcibilità del «danno all'immagine» della Pa causato dal dipendente solo sotto il profilo del danno patrimoniale. Nel danno all'immagine della Pa appaiono infatti ravvisabili due componenti: la prima, schiettamente patrimoniale, da individuare fra l'altro nella spesa necessaria per il ripristino del bene leso; la seconda, non patrimoniale, inerente alla perdita di credibilità (in senso ampio) delle istituzioni, con tutti i suoi corollari (ivi inclusa la possibile caduta di motivazione di coloro che vi operano ai vari livelli). Del resto, la vicenda del danno all'immagine della Pa sembra richiedere uno sforzo di rilettura anche perché va a inserirsi in un articolato contesto nel quale appare massimo il livello di attenzione prestato alla salvaguardia delle istanze di tipo reputazionale. Come mostra, ad esempio, la recente istruttoria dell'Autorità antitrust italiana sul caso Acea/Suez/Publiacqua, dalla quale si apprende che il dirigente di una società straniera esternava la propensione del l'azienda ad investire in Toscana trattandosi di «una regione d'Italia ricca e senza problemi di corruzione».

Governance poll POLITICI SOTTO ESAME

I cittadini promuovono i governatori del Nord

Formigoni in testa - Crescono anche Illy e Galan

«Farai strada», ha detto qualche settimana fa don Antonio Mazzi a Roberto Formigoni mentre lo intervistava per una televisione locale lombarda. Davanti a sé don Mazzi non aveva propriamente un esordiente della politica, visto che Formigoni, classe 1947, è già stato tra l'altro vicepresidente del Parlamento europeo (dove entrò nel 1984) e deputato a Montecitorio per quattro legislature (dal 1987 al 1995). Soprattutto, da 12 anni Formigoni è l'inquilino numero uno del Pirellone, da dove guida la Regione Lombardia con un piglio decisionista attento a non lasciarsi sfuggire nessuno dei temi caldi del dibattito. Dalle parti del centrodestra, si sa, la corsa alla leadership impone ottimi polmoni, costanza di ferro e capacità di far fruttare a lungo termine il proprio capitale politico, senza cedere alle tentazioni di un'accelerazione contro Berlusconi che può essere fatale. E Formigoni, da questo punto di vista, può dare lezioni. Quando la vendita Alitalia agita lo spettro della crisi su Malpensa, il Governatore impiega un giorno per mettersi alla testa dell'idea di una «compagnia del Nord» che faccia base nella brughiera. E quando a Roma il federalismo fiscale si arena nelle secche del Parlamento, lui si butta lancia in resta sul «federalismo differenziato», che con proposta di legge regionale assegna alle singole amministrazioni nuove competenze e più risorse. E dalla scuola alla dote extra sugli stipendi per gli infermieri, dalle infrastrutture alle relazioni internazionali della Regione, non c'è campo in cui Formigoni non intervenga a forzare i confini dell'attività "classica" della Regione. Gli altri Governatori del Nord, in gruppo, si affannano all'inseguimento. La stessa immagine è restituita dal Governance Poll 2007, la rilevazione di Ipr Marketing per Il Sole-24 Ore che misura il gradimento dei politici confrontandolo con quello ottenuto alle elezioni. Formigoni conferma il primato dello scorso anno, anzi guadagna un paio di punti rispetto a 12 mesi fa, e si lascia dietro Riccardo Illy, Vasco Errani, Giancarlo Galan e Mercedes Bresso, in una graduatoria che nelle posizioni di testa punta decisamente a Nord. Con le eccezioni di Maria Rita Lorenzetti, che però parte avvantaggiata da un'Umbria da sempre decisamente schierata a sinistra, e del lucano Vito De Filippo, che in due anni ha perso 13 dei 67 punti che nel 2005 lo avevano reso il Presidente di Regione più votato d'Italia. Ma l'eccezione più vistosa a questo predominio settentrionale si incontra dalle parti di Genova, dove il 16 settembre scorso un padre separato con figlio adottivo adolescente, a bordo dell'auto di un amico che lo ospita da quando ha lasciato il tetto coniugale, imbocca contromano uno svincolo autostradale della città dove abita. La polizia lo blocca dopo circa un chilometro di gimkana tra auto che sfrecciano nella direzione opposta; lui è confuso, stressato, sovrappensiero, guida di solito poco e contro voglia, quella volta è persino uscito di casa senza documenti. Slaccia la cintura, apre la portiera e lo riconoscono subito, è Claudio Burlando, il presidente della Regione Liguria. Non ha la patente e mostra il tesserino da parlamentare. Da allora comincia un tritacarne politico e personale che in qualche modo culmina qui, nella tabella del Governance Poll, che lo piazza all'ultima posizione nella classifica dei Governatori. Nelle altre posizioni di coda si affollano i presidenti di Regioni con problemi di conti, a partire da quelli sanitari che impegnano i due terzi dei bilanci regionali. L'Abruzzo di Ottaviano Del Turco ha appena approvato una Finanziaria regionale che prosegue sulla strada della razionalizzazione, ma l'anno scorso il deficit sanitario ha fatto scattare fino al livello massimo le aliquote regionali di Irap e addizionale Irpef. Lo stesso è accaduto in Lazio, Molise, Campania, Sicilia, dando altrettanti colpi al favore dei presidenti regionali. La Puglia di Niki Vendola prova il tutto per tutto per evitare gli automatismi, ma anche lei si deve avventurare nel terreno minato dei rincari fiscali per chiudere il buco. E mentre il presidente Vendola vede aprirsi,

almeno nel dibattito politico-giornalistico, la strada della leadership della nascente Sinistra arcobaleno, la graduatoria del favore dei cittadini lo relega a un non esaltante terzultimo gradino. Le province Ma il consenso può anche crollare lontano dai problemi finanziari, e per le ragioni più diverse. Ad esempio per la brutta storia che ha coinvolto Marzio Strassoldo, che ha guidato la Provincia di Udine fino al 7 dicembre scorso, quando una mozione di sfiducia votata dalla stessa maggioranza di centrodestra ha consegnato l'ente a un commissario. A far naufragare la Giunta dopo un anno di secondo mandato è stato un patto segreto fra il presidente e l'ex sindaco di Udine Italo Tavošchi. Un patto dettagliato, scoperto dai cronisti del Messaggero Veneto, in cui con precisione notarile Strassoldo, in cambio dell'appoggio elettorale, garantiva all'ex sindaco «un incarico amministrativo della durata minima di tre anni, eventualmente rinnovabile», con «un trattamento economico pari a euro 70mila lordi annui, con oneri previdenziali a carico dell'ente Provincia». La poltrona di Strassoldo non ha resistito alle polemiche, ma ora la sua carriera politica prova a continuare alla guida di un nuovo movimento autonomista. I più affezionati al proprio presidente di Provincia sono invece i parmigiani, che a Vincenzo Bernazzoli assegnano il 65% dei consensi, con un aumento del 9,5% rispetto all'anno scorso. Un balzo di consensi secondo solo a quello ottenuto da Renzo Masoero, spinto al terzo posto in graduatoria da un aumento del 15,2% in dodici mesi. Ma rispetto alla passata edizione, il presidente vercellese ha potuto contare sulla campagna elettorale che lo ha riconfermato alla guida della Provincia. G.Tr.

Foto: - Nota: in Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta non è prevista l'elezione diretta del presidente di Regione; (*) il presidente del Molise nel 2006 non fu testato in quanto rieletto a novembre in corso di rilevazioneFonte: Ipr Marketing La graduatoria Il consenso (in %) riscosso dai presidenti di Regione nel 2007 a confronto con quello ottenuto nel 2006 e nel giorno dell'elezione

56,0**55,0****54,0****54,0****51,5****51,0****49,5****49,0****49,0****47,0****46,0****46,0****45,5****45,0****44,0***Consenso governance poll 2007***62,0****58,0****56,5***Consenso governance poll 2006***60,0****55,0**

49,5

59,3

51,4

57,5

49,0

57,4

53,5

55,1

48,0

53,0

-(*)

50,0

50,0

51,5

52,5

51,5

54,0

50,7

Consenso giorno elezione

53,2

67,0

57,4

50,9

57,7

59,0

53,1

50,1

61,6

49,8

58,1

52,6

53,8

63,0

62,7

50,6

Diff. % 2007/2006

+2,0

-1,3

-1,5

+6,6

-1,0

-2,0

-4,1

-4,0

-5,5**+5,1****+6,0****+1,5****-4,0****n.d.****-3,0****-5,5****-7,0****-6,5***1° Roberto Formigoni (CD) Lombardia**2° Maria Rita Lorenzetti (CS) Umbria**3° Riccardo Illy (CS) Friuli V.G.**4° Vasco Errani (CS) Emilia Romagna**5° Giancarlo Galan (CD) Veneto**6° Vito De Filippo (CS) Basilicata**6° Claudio Martini (CS) Toscana**8° Mercedes Bresso (CS) Piemonte**9° Gian Mario Spacca (CS) Marche**10° Agazio Loiero (CS) Calabria**11° Salvatore Cuffaro (CD) Sicilia**11° Angelo Michele Iorio (*) (CD) Molise**13° Renato Soru (CS) Sardegna**14° Piero Marrazzo (CS) Lazio**14° Antonio Bassolino (CS) Campania**16° Niki Vendola (CS) Puglia**17° Ottaviano Del Turco (CS) Abruzzo*

18° Claudio Burlando (CS) Liguria In Provincia APPREZZAMENTO AL TOP Il presidente della Provincia di Parma, Vincenzo Bernazzoli, 53 anni, è stato eletto nelle file del centrosinistra nella tornata elettorale del giugno 2004: ha aumentato i suoi «consensi» del 9,5% LA DONNA PIÙ GRADITA Sonia Masini, 55 anni, è presidente della Provincia di Reggio Emilia dal 2004: è la prima donna nella classifica di gradimento tra i presidenti provinciali IL RECUPERO PIÙ BRILLANTE Nel 2006, il presidente della Provincia di Salerno, Angelo Villani, 52 anni, era ultimo nella speciale classifica sul consenso, ma nell'ultima rilevazione è passato al 64° posto, recuperando molte posizioni Il consenso percentuale riscosso nel 2007 dai presidenti di Provincia a confronto con quello ottenuto nel precedente Governance poll e con il consenso ottenuto il giorno dell'elezione. Cs= Centro sinistra. Cd=Centro destra

EURO PA Riscossione diretta a Besana Brianza

Chiara Lupi* Come affrontano i Comuni medio-grandi la gestione quotidiana dei tributi e la sfida del decentramento catastale? Una risposta concreta arriva da Besana Brianza, un Comune lombardo di circa 14.000 abitanti che da diversi anni utilizza una soluzione applicativa per la gestione dei tributi. E grazie a questa scelta ha potuto perseguire l'obiettivo di gestire direttamente la riscossione. La procedura adottata garantisce all'ufficio un'efficiente gestione e all'Ente la certezza della gestione dei propri incassi. I Comuni sono sempre più tenuti a coprire i costi diretti, indiretti e di sviluppo dei servizi con le proprie entrate: questo processo ricade in modo sostanziale nella gestione delle entrate tributarie. Mario Ronzoni, Responsabile dell'area Tributi del Comune di Besana Brianza, ci spiega in che modo la soluzione applicativa adottata coadiuva l'ufficio Tributi del Comune: «Acquisita manualità nell'utilizzo della procedura, il Comune ha potuto compiere un passo importante e sostanziale nella propria gestione. Siamo infatti passati a una gestione diretta delle entrate tributarie, soprattutto della riscossione, senza l'ausilio di concessionari. Questo processo ha consentito all'Ente di perseguire tre obiettivi sostanziali: una riduzione dei costi di gestione, un aumento degli introiti e un maggior controllo sull'evasione». Si tratta di obiettivi importanti e, in questo, il Comune di Besana in Brianza si dimostra sempre in continua evoluzione e in grado di precorrere le esigenze che altri Comuni si troveranno ad affrontare nel tempo. «I cambiamenti avuti in questi anni nell'ambito dei tributi locali - prosegue Ronzoni - hanno portato a una crescita ed evoluzione del programma utilizzato, grazie anche alla collaborazione attiva tra l'ufficio e il reparto tecnico. Indubbiamente, ciò si è concretizzato grazie al fatto che avevamo a disposizione una procedura con basi solide, che permette ancora uno sviluppo più ampio al fine di supportare le varie scelte future che saranno adottate dai Comuni, soprattutto legate al passaggio delle funzioni catastali». I Comuni stanno dimostrando una positiva apertura al decentramento. L'obiettivo è ottenere un più diretto controllo sul territorio, potendo incidere sul gettito Ici e Tarsu, anche in un'ottica di equità fiscale. Il caso che abbiamo approfondito, e cioè il Comune di Besana Brianza, ha aderito al decentramento catastale optando per il livello di decentramento C. In questo scenario è importante per l'Ente prevedere come integrare il dato catastale con il dato tributario e quali funzionalità deve possedere la soluzione applicativa tributaria. Questo aspetto diventerà infatti fondamentale per la gestione complessiva delle entrate tributarie. «Per rispondere a queste domande - conclude Ronzoni - la soluzione software dovrà gestire alcune funzionalità, tra cui l'acquisizione automatica dei dati catastali direttamente dal portale dei Comuni, il confronto con le banche dati già presenti nell'applicativo e il loro continuo e costante aggiornamento, la comparazione fra le banche dati dei vari applicativi (Ici-Tarsu) e infine la gestione delle aree edificabili tramite collegamento con il Piano di Governo del Territorio». *Co-editor di E-Gov, informatica ed enti locali E-government, federalismo fiscale, riforma dei servizi di pubblica utilità: sono questi alcuni dei temi che coinvolgono quotidianamente la Pubblica amministrazione. Per offrire uno strumento di aggiornamento a chi è impegnato come amministratore, dirigente o funzionario degli enti locali, EuroP.A in collaborazione con il Sole-24 ore del Lunedì affronta - in questa rubrica, un problema di attualità normativa e istituzionale. Lasciando una linea aperta con i lettori che possono inviare segnalazioni e commenti a info@euro-pa.it.

Le novità per le entrate locali. Che cosa cambia con la Finanziaria

Gestione tributi senza frontiere

IMMOBILI AGRICOLI Stop ai rimborsi Ici in relazione alla nuova nozione di fabbricato rurale strumentale

Luigi Lovecchio Nuove regole per le gare che hanno per oggetto l'affidamento a terzi della gestione delle entrate locali: la legge finanziaria per il 2008 apre, infatti, all'ingresso di operatori comunitari e rende molto più rigida la disciplina delle società miste. Con la modifica apportata all'articolo 52 del decreto legislativo 446/97, si è inteso rispondere alle osservazioni mosse dalla Commissione Ue in tema di rispetto dei principi della libertà di stabilimento e del confronto concorrenziale tra imprese, ammettendo alla partecipazione alle gare per la gestione delle entrate le imprese stabilite in altri Stati Ue, purché in possesso di requisiti equipollenti a quelli italiani. Si tratta, in particolare, dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati, previsti all'articolo 53 del decreto 446/97. Le aziende comunitarie devono presentare un'attestazione rilasciata dallo Stato di stabilimento. Nella versione originaria della Finanziaria era stato anche previsto un termine massimo per la durata degli affidamenti che, nella stesura definitiva, è stato soppresso. Resta a questo punto solo la scadenza dei dieci anni, contenuta nella legge generale sulla contabilità dello Stato. In ossequio a orientamenti comunitari per nulla condivisibili, inoltre, è stata resa molto meno conveniente la procedura di affidamento a società miste. Dal 1° gennaio scorso, infatti, a questo fine occorrerà una doppia gara: una per la scelta del socio privato, l'altra per l'aggiudicazione del servizio. Sono stati, inoltre, dissipati i dubbi generati con l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 52 del decreto 446/97, che imponeva l'obbligo della riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale, in caso di svolgimento della stessa in proprio da parte dei comuni ovvero con affidamento a soggetti diversi da Equitalia Spa. La precisazione contenuta nell'articolo 36 del Dl milleproroghe (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 gennaio scorso), che conferma la vigenza dell'ingiunzione fiscale, ha infatti chiara natura interpretativa. Con un utile chiarimento: la possibilità di avvalersi delle facilitazioni previste nel Titolo II del Dpr 602/73 riguarda, infatti, non solo comuni e concessionari locali, ma anche società miste e società "in house". Desta, infine, rilevanti perplessità la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 4 della finanziaria, secondo la quale non si dà luogo a rimborsi Ici in relazione alla nuova e più ampia nozione di fabbricato rurale strumentale, introdotta nella lettera i), del comma 3 bis dell'articolo 9, del Dl 557/93, ad opera della legge 222/2007. Le disposizioni che vietano il rimborso per periodi precedenti all'emanazione di una legge riguardano, infatti, le norme interpretative. Nella legge 222/2007, tuttavia, non vi è nulla di interpretativo, anche perché è stato radicalmente cambiato il criterio di riferimento per la qualifica di ruralità, dall'articolo 32 del Tuir all'articolo 2135 del codice civile. Le espressioni letterali adottate inoltre non lasciano dubbi sulla valenza innovativa della novella.

ANCI RISPONDE

Protezione minori stranieri, presto il bando del programma Emilia Greco L'Anci e il ministero della Solidarietà Sociale hanno siglato la convenzione che dà il via al Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Un Programma che mira a sostenere i Comuni nelle attività di tutela dei minori migranti che ogni anno arrivano numerosi e soli in Italia. L'intento è di migliorare le procedure della presa in carico di questi minori ad opera dei Comuni nonché di favorire il loro processo di integrazione nel nostro Paese, anche attraverso un miglioramento delle procedure di identificazione. Tutto ciò grazie ad una rete di servizi pubblici standardizzati a livello nazionale per favorire il coordinamento delle attività, il monitoraggio del fenomeno nel suo complesso, con una particolare attenzione alle aree di frontiera. Il Programma intende rappresentare un sostegno agli Enti locali anche nel fronteggiare le spese difficilmente programmabili in questa delicata area di intervento che interessa già 1.110 Comuni, vale a dire uno ogni sette. Le risorse finanziarie messe a disposizione per la realizzazione del nuovo Programma ammontano a 10 milioni di euro, stanziati nell'ambito del Fondo per l'inclusione sociale dalla Direttiva 3 agosto 2007 a favore dell'integrazione degli immigrati. Nel corso del mese di gennaio verrà pubblicato il bando che inviterà i Comuni a presentare i progetti per accedere al Programma. L'assistenza al minore Nel 2006 il Comune ha inserito in una comunità un minore non comunitario di anni 16 non accompagnato. Il ragazzo ora vorrebbe prendere servizio presso una ditta. Considerando che il Comune versa alla Comunità una retta giornaliera di 100 euro. Quali sono le conseguenze dell'avvio di un'attività lavorativa sulle prestazioni che il comune è tenuto ad erogare? I servizi sociali del Comune devono verificare: a) se il minore sia in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento italiano per essere occupato nella prevista tipologia di lavoro e in particolare, in ordine allo status del medesimo, quale sia il suo livello di apprendimento, formazione, lavoro a regime contrattuale; b) se il minore continua a essere ospitato in comunità, in conseguenza della circostanza per cui il medesimo diversamente sarebbe privo di alloggio. Da tener presente che a seguito della prevista occupazione lavorativa viene sostanzialmente a mutare lo "status" del minore. In particolare passa da una situazione di necessario intervento della pubblica assistenza, in quanto sprovvisto di mezzi e non facente capo ad alcun soggetto tenuto agli alimenti, alla situazione di un minore avviato al lavoro proficuo che tuttavia continua ad essere ospite della comunità, per ragioni di ordine sociale. La modifica dello status ha ricaduta sul regime della prestazione pubblica, con conseguenze anche sugli aspetti economici. Ovviamente il Comune deve intervenire mediante i propri servizi sociali per modificare il preesistente quadro economico al fine del suo adeguamento alle mutate condizioni economiche del minore. Le prestazioni sociali Una cittadina polacca coniugata con cittadino polacco e madre di un bambino di tre anni, tutti residenti in questo comune, è rimasta vedova. Ha diritto all'assegno ex-Enaoli per un orfano? La Polonia fa parte dell'Unione europea, per cui i cittadini polacchi, che hanno ottenuto la residenza in Italia, hanno titolo di accedere alle prestazioni sociali previste dall'ordinamento giuridico e spettanti ai cittadini italiani residenti in Italia. Emergono due aspetti di particolare rilevanza: a) in ordine ai requisiti richiesti allo straniero per l'accesso alle prestazioni sociali, considerando che per le immigrazioni dei cittadini europei è intervenuta una disciplina particolare, ossia il Dlgs 30/2007; b) in ordine all'individuazione della normativa afferente alla prestazione sociale. Per ciò che concerne le problematiche di cui alla lettera a), si ritiene ragionevole il rinvio al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto, il quale prevede che «in deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non

godono del diritto a prestazioni sociali d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o di altre disposizioni di legge». In relazione alle problematiche di cui alla lettera b), è rilevante anche l'articolo 41 del Dlgs 286/98, per cui «gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, nonché i minori iscritti nella carta di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale». Ovviamente le due normative vanno messe in combinazione per quanto attiene al requisito base afferente al requisito relativo al soggiorno (cioè stranieri Ue ed extracomunitari), ma rimane fermo il principio generale dell'equiparazione. «Il Sole-24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet Web www.ancitel.it. I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole-24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail «ancirisponde@ancitel.it».

Le associazioni dei manager. Federsanità-Anci e Fiaso

La formazione è cruciale

Barbara Gobbi I manager delle aziende sanitarie, usciti dal guado che ne ha contraddistinto i primi, difficili anni di esistenza, sono pronti per un'assunzione piena di responsabilità e a partecipare al processo di formazione delle nuove leve. Sotto l'ombrello, benedetto dai diretti interessati, del rapporto fiduciario con l'amministrazione che li ha nominati. E, oggi, del Ddl Turco sull'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale. A promuovere il provvedimento nel suo complesso sono le associazioni rappresentative degli stessi manager delle Asl e delle aziende ospedaliere, riuniti nelle sigle Federsanità-Anci e Fiaso. «La nostra posizione sul legame che deve sussistere tra il Dg e la politica è molto precisa», spiega Pier Natale Mengozzi, presidente dell'associazione tra Ausl, Ao e Comuni Federsanità-Anci. «Ma - continua - a quindici anni dalla nascita dei primi Dg questo vincolo andava riconfermato sulla base di una riscrittura dei criteri di nomina, dell'evoluzione dei professionisti e del nuovo ruolo assegnato al territorio nella gestione della sanità». In soldoni, per Mengozzi va ora valorizzata appieno una figura che ha superato una zona grigia minata di difficoltà: dall'inevitabile impreparazione culturale dei primi manager fino alle sfide poste dall'esigenza di impiantare criteri di gestione manageriali in aziende connotate dalle logiche del pubblico impiego. «Oggi però - afferma Mengozzi - il sistema ha cominciato a "girare". Il Ssn dispone di una rosa di almeno 50 manager, forti di dieci anni d'esperienza e con le idee chiare. Manager che alla politica chiedono obiettivi chiari e mani libere per realizzarli. Mentre agli enti locali, espressione del territorio, promettono un vero rapporto di fiducia». «Il livello di maturità del sistema - precisa Francesco Ripa di Meana, presidente della Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) - è ormai tale da sgomberare il campo dalle logiche manichee che bollavano il Dg come asservito alla politica. La nomina politica è un dato di fatto: è inevitabile il legame con gli indirizzi fissati e perseguiti da una Giunta. E l'unica ricetta per evitare storture e lottizzazioni è garantire la qualità del management». Un processo consolidato dalle norme introdotte dal Ddl-Turco, secondo Ripa di Meana. Ma frutto anche del superamento della storica contrapposizione, all'interno dell'azienda sanitaria, tra competenze mediche e manageriali. Nuove sinergie intra-aziendali che dovrebbero consentire al manager di interpretare al meglio le politiche programmate dalla Regione e di riavviare il dialogo in azienda. In quest'ottica la formazione dei manager assume un ruolo cruciale. Fiaso ne è consapevole: «A breve - spiega Ripa di Meana - in collaborazione con dieci centri di formazione avvieremo un'indagine su gap ed esigenze formative percepiti in 30 aziende dalle figure apicali della dirigenza, i probabili manager di domani. Gli esiti di questo "sondaggio" contribuiranno al dibattito sui contenuti della nuova formazione introdotta dal Ddl. Quanto all'addestramento di chi manager è già, la scommessa è promuovere il confronto concreto tra le esperienze, preziose, di quanti da dieci anni svolgono questa professione».

Il Tirreno

1 articolo

Un fondo per i mutui casa l'idea parte da Pisa

L'assessore: si può fare, è nella logica della Finanziaria

PISA. L'emergenza mutui miete sempre più vittime in tutta la Toscana, e qualche Comune comincia a pensare operativamente a come intervenire, usando anche i margini offerti dalla Finanziaria.

E' il caso di Pisa, dove sono un migliaio le famiglie che potrebbero usufruire di questo aiuto, a partire dai prossimi mesi, con somme fino a 500 euro. L'idea - per ora è soprattutto un input politico - è dell'assessore comunale Montano, che del resto in qualità di membro della commissione dell'Anci ha anche avuto un ruolo attivo nell'ispirazione della Finanziaria stessa. E la sua idea potrebbe ovviamente estendersi ad altre città.

«Si tratta di un fondo - spiega - che rientrerebbe nel concetto di emergenza abitativa, che la Finanziaria ha tenuto ben presente. Il fondo servirebbe ad andare incontro a chi non ce la fa: l'aumento Euribor dei mesi scorsi ha portato nei fatti a un aumento medio dei mutui di 500-600 euro l'anno. Ovviamente l'aiuto sarebbe stabilito a scaglioni, per i nuclei familiari fino a un massimo di più o meno 35mila euro annui di reddito complessivo. Il tutto - mette però le mani avanti l'assessore - dopo aver valutato attentamente il gettito Ici, a primavera. A quel punto si potrà prevedere, fra gli interventi a favore di chi ne ha bisogno, la possibilità di un fondo per i mutui, mantenendo così per quanto possibile invariato il mutuo originario. Uno strumento che si aggiungerebbe agli altri previsti, come la rinegoziazione dei tempi di pagamento e il passaggio dal tasso variabile a quello fisso».

Anche se la Finanziaria non ha accolto che in parte le richieste dell'Anci, infatti, Montano ritiene che la legge del governo Prodi sia un passo avanti significativo. «Ne fa fede - sottolinea - la filosofia che ha ispirato l'abbassamento dell'Ici per la prima casa. E una volta stabilito questo principio, viene da sé considerare che se esiste un'emergenza abitativa codificata per gli affitti, per i quali ai Comuni è già consentito di prevedere delle integrazioni per i bisognosi, esiste anche l'emergenza di chi ha un mutuo da pagare per la prima casa e non ce la fa più a sostenerlo. E' questo spirito che mi fa sperare che ci sia spazio anche per un fondo per i mutui casa».

ItaliaOggi

1 articolo

Nuovi interessi per i tributi locali

Dal 1° gennaio il tasso è salito al 3%
Maurizio Bonazzi

Dal 1° gennaio 2008, come previsto dal decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2007, il saggio degli interessi legali è passato dal 2,5 al 3 per cento. In materia di tributi locali, tale incremento potrebbe riverberare effetti, sia sul fronte degli accertamenti che su quello dei rimborsi, in relazione a ciò che i singoli enti locali hanno deliberato in sede regolamentare. Inciderà, invece, sicuramente nel calcolo delle somme dovute dal contribuente in caso di ravvedimento operoso.

La novità

L'art. 1284 del codice civile riconosce al ministro del tesoro il potere di modificare il saggio degli interessi legali, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.

E così, preso atto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno, il ministro del tesoro, con decreto del 12 dicembre 2007, ha elevato di mezzo punto la misura degli interessi legali, fermi dal 2004 al 2,5 per cento.

Fisco locale

In materia di tributi locali l'art. 1, comma 165, della legge n. 296/2006 dispone che la misura annua degli interessi è determinata da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. La norma prevede inoltre che gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Al riguardo il ministero delle finanze, con nota n. 6464/dpf del 20 aprile 2007, ha chiarito che ciascun ente locale può quindi, con proprio regolamento, determinare il tasso di interesse da applicare ai tributi di propria competenza nella misura che scaturisce dall'aumento o dalla diminuzione fino a tre punti percentuali del saggio di interesse legale fissato dall'articolo 1284 del codice civile.

Ne consegue, a parere dell'amministrazione finanziaria, che quest'ultima misura costituisce il parametro di riferimento per la determinazione del tasso di interesse e rappresenta per ciò stesso la misura percentuale del tasso applicabile ai tributi locali nell'ipotesi in cui l'ente non intenda disciplinare la materia in esame.

Casi e conseguenze

In ciascun ente locale si possono quindi verificare tre ipotesi: 1) non è stata adottata alcuna disposizione regolamentare; 2) con regolamento è stata fissata una specifica misura degli interessi annua (per esempio: 2,75 per cento); 3) con regolamento è stato previsto uno spread da aggiungere al saggio degli interessi legali (per esempio: interesse legale maggiorato dello 0,50 per cento).

In relazione alle tre diverse situazioni il nuovo tasso legale provocherà effetti diversi. Nel primo caso, dall'1/1/2008 gli interessi dovranno essere computati in ragione del 3 per cento su base annua.

Nella seconda ipotesi, si continueranno ad applicare gli interessi del 2,75 per cento; tale misura, infatti, rientra nella fascia consentita dalla legge (da 0 a 6 per cento).

Nell'ultimo caso, a decorrere dal corrente anno, il saggio di interesse passerà automaticamente al 3,50 per cento.

In ogni caso gli interessi, sia in caso di accertamento che di rimborso, devono essere calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Ravvedimento operoso

Nessuna facoltà è invece riconosciuta alla potestà regolamentare degli enti locali per quanto attiene alla misura degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso da parte del contribuente.

In questo caso infatti è la legge, e segnatamente, l'art. 13, comma 2, del dlgs. n. 472/1997 a prevedere che per poter usufruire della sanzione ridotta (a un ottavo o a un quinto), oltre al pagamento del tributo, o della differenza, quando dovuti, occorre corrispondere gli interessi moratori calcolati al «tasso legale» con maturazione giorno per giorno. È di tutta evidenza pertanto che, in questo caso, per effetto del nuovo saggio degli interessi legali, dall'1/1/2008 gli interessi moratori dovranno essere calcolati al 3 per cento.

Così, per esempio, se un contribuente ha effettuato un insufficiente versamento dell'Ici a saldo (scadenza 17/12/2007), per poter usufruire del pagamento di una sanzione del 3,75 per cento (1/8 del 30 per cento), entro il prossimo 16 gennaio 2008 dovrà versare, oltre alla differenza d'imposta e alla sanzione ridotta, gli interessi moratori calcolati per 14 giorni (dal 18 al 31 dicembre 2007) al 2,5 per cento e per i restanti 16 giorni (dall'1 al 16 gennaio) in ragione del 3 per cento.

ItaliaOggi Sette

2 articoli

Rottamazione mutui, nessuna spesa per il cliente

Rottamazione dei mutui senza spese per il cliente, neanche per l'estrazione delle visure relative all'immobile garantito. Sono molte le novità in materia di estinzione anticipata, portabilità dei mutui e cancellazione dell'ipoteca. Si tratta di alcuni ritocchi sostanziali e formali (commi 450 e 451) al decreto Bersani sulle liberalizzazioni. Innanzi tutto una precisazione sull'ambito di applicazione delle tutele in caso di estinzione anticipata e cancellazione automatica dell'ipoteca: si applicano al contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento del mutuo, secondo quanto previsto dalle disposizioni sulla legge relativa alla protezione degli acquirenti di immobili (legge 122/2005).

In materia di portabilità del mutuo si precisa che la nullità del patto che limita la portabilità stessa non impedisce la rinegoziazione, mediante scrittura privata anche non autenticata, tra cliente e banca originaria. Tale rinegoziazione, inoltre, non comporta la perdita di benefici fiscali.

Peraltro la portabilità o rottamazione del mutuo è effetto della possibilità del cliente di surrogare una banca al posto di un'altra, con la prospettiva di poter godere di un tasso più basso o comunque di condizioni migliori.

In sostanza, la surrogazione per volontà del debitore dovrebbe consentire alle banche di farsi concorrenza e acquisire clientela e all'utente di passare a un istituto più conveniente. La portabilità deve perciò essere incentivata senza oneri di nessun tipo per il cliente, al quale non devono essere addebitate spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che devono svolgersi secondo procedure di collaborazione interbancaria. L'indirizzo della collaborazione tra banche, cristallizzato nella norme della Finanziaria, non fa altro che codificare una scelta che le banche hanno compiuto autonomamente, che ha individuato tre mosse per la rottamazione dei mutui: avvio, comunicazione del debito residuo e formalizzazione dell'operazione. La procedura di collaborazione interbancaria dovrà realizzarsi senza spese od oneri di nessun tipo per l'utente sia in virtù della circolare interbancaria sia in virtù della disposizione di legge. Nella prima fase, il cliente deve richiedere per iscritto alla banca subentrante di acquisire il debito residuo, stabilendo, se possibile, la data della formalizzazione del passaggio. Nel caso di cointestazione del mutuo la richiesta va presentata da tutti i soggetti interessati. Segue una comunicazione della richiesta da parte della nuova banca a quella originaria. Quest'ultima, nella seconda fase entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, provvede a segnalare, attraverso i canali interbancari, l'importo del debito residuo, calcolato alla data della formalizzazione. La comunicazione sarà fornita sia alla banca subentrante sia al cliente.

Nella terza fase la banca subentrante stipula il contratto di mutuo e la banca originaria rilascia la quietanza, una volta saldato il debito. La quietanza deve recare la dichiarazione del debitore circa la provenienza delle somme utilizzate per il saldo. Tutto dovrà essere favorito dalla possibilità di colloquio elettronico tra le banche. Le banche sono chiamate dunque ad agire in tempi brevi e dialogando tra di loro. In materia di cancellazione automatica delle ipoteche si corregge un difetto di formulazione dell'articolo 13, comma 8-novies del decreto 7/2007, precisando che la dichiarazione della banca circa la non automaticità della cancellazione può realizzarsi non solo alla scadenza del mutuo, ma all'estinzione del mutuo.

Completa la parte bancaria della manovra finanziaria la disposta modifica all'articolo 118, comma 4, del Testo unico bancario, in materia di modificazione unilaterale delle condizioni contrattuali. La

regola della par condicio banca-cliente si applica alle variazioni dei tassi di interesse conseguenti, ma anche a quelle adottate in previsione di decisioni di politica monetaria.

Al via in 14 regioni gli osservatori sugli studi di settore

Le task force regionali al decollo

Ricognizione sull'attuazione delle regie locali. I lavori prenderanno il via a metà gennaio
Cristina Bartelli

Gli osservatori regionali sugli studi di settore scaldano i motori. La tabella di marcia predisposta dalla sede centrale dell'Agenzia delle entrate e inviata alle sedi locali, aveva fissato, come data per la costituzione dell'organismo, il 20 dicembre per poter arrivare puntuali alla scadenza del 31 dicembre del decreto istitutivo. Calendario rispettato per almeno 14 regioni su 21 che dalla ricognizione compiuta da ItaliaOggi Sette hanno messo a disposizione il decreto attuativo sul proprio sito. «Ed entro lunedì», prevede Luigi Abritta, dirigente della direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate, «il quadro sarà completo e tutte le direzioni regionali avranno comunicato l'approvazione del provvedimento istitutivo». Dalla sede centrale poi l'obiettivo da conseguire è la massima trasparenza e visibilità delle attività, «puntiamo a uniformare a livello centrale i risultati delle attività locali», spiega Abritta, «non ci sarà un caso, per esempio giudicato in Lombardia con un risultato diverso dallo stesso caso, giudicato in Calabria».

Intanto dopo l'istituzione, la prima riunione è fissata per quasi tutti entro la prima metà di gennaio. Al tavolo sugli studi di settore si incontreranno esperti dell'amministrazione finanziaria e rappresentanti delle imprese. Per Confartigianato, per esempio, parallelamente agli osservatori, è prevista la nascita di un coordinamento a livello nazionale dei rappresentanti che siedono a livello regionale per poter condividere e unificare gli interventi e le problematiche.

Osservatori provinciali in soffitta. Il provvedimento, firmato l'8 ottobre dal direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale si dà il via libera all'istituzione dei 21 osservatori che prenderanno il posto di quelli provinciali, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247. Gli osservatori, secondo le indicazioni nel provvedimento, dovranno controllare l'applicazione degli studi all'interno del territorio regionale e individuare l'esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle attività economiche svolte a livello locale. L'atto che ha sancito la fine degli osservatori provinciali è stato il protocollo di intesa firmato dai rappresentanti di Cna, Casartigiani, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti con Vincenzo Visco, viceministro delle finanze, il 14 dicembre nella più ampia riforma degli studi di settore.

Al via in 14 regioni. Lazio, Toscana, Puglia, Emilia Romagna, Sicilia, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Campania, Lombardia, Liguria, provincia di Bolzano, e Veneto hanno predisposto la nuova figura di monitoraggio degli studi di settore, presieduti in ciascuna regione proprio dal direttore regionale delle Entrate e con, nell'organico, rappresentanti dei professionisti e delle imprese. Nella maggior parte dei decreti attuativi è stabilito che accanto agli osservatori regionali, composti in media da 17 rappresentanti di fisco e imprese, sarà possibile costituire gruppi di lavoro ad hoc per l'analisi e la valutazione di problematiche riguardanti specifiche aree territoriali o specifici settori di attività economiche, a tal fine potranno essere chiamati rappresentanti di associazioni e ordini professionali anche non compresi tra i componenti dell'osservatorio.

I compiti dell'osservatorio. Dai decreti attuativi emerge che sono tre le direzioni in cui muoveranno le diverse task force regionali: le modalità di svolgimento delle attività caratteristiche di specifiche aree geografiche o distretti produttivi; le situazioni economiche di specifiche aree geografiche o distretti produttivi, caratterizzate da crisi come da particolare sviluppo ed espansione, altre problematiche di varia natura che possano incidere sull'applicazione degli studi di settore.

La Cronaca Di Piacenza

1 articolo

Fabbricati non dichiarati al Catasto Ecco l'elenco di tutti i Comuni

In relazione a quanto previsto dal comma 36 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dal comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), si rende noto che, per i Comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, a seguito di specifici accertamenti, sono state costituite liste di particelle iscritte al Catasto terreni interessate da fabbricati presenti sul territorio ma che non risultano dichiarati al catasto. Nell'elenco i Comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia. Gli elenchi di tali particelle, sulle quali si è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati, comprensivi dell'eventuale data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina <http://www.agenziaterritorio.gov.it/>. Tali fabbricati devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'iscrizione in catasto, mediante la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti. Ecco l'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto: AGAZZANO A067 ALSENO A223 BESENZONE A823 BORGONOVO VAL TIDONE B025 CADEO B332 CAORSO B643 CARPANETO PIACENTINO B812 CASTEL SAN GIOVANNI C261 CASTELVETRO PIACENTINO C288 CORTEMAGGIORE D061 FIORENZUOLA D'ARDA D611 GRAGNANO TREBBIENSE E132 LUGAGNANO VAL D'ARDA E726 MONTICELLI D'ONGINA F671 NIBBIANO F885 PIANELLO VAL TIDONE G557 PODENZANO G747 PONTE DELL'OLIO G842 PONTENURE G852 RIVERGARO H350 ROTTOFRENO H593 SAN GIORGIO PIACENTINO H887 SAN PIETRO IN CERRO G788 SARMATO I434 VIGOLZONE L897 VILLANOVA SULL'ARDA L980 ZIANO PIACENTINO L848 Ecco l'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di immobili per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali: AGAZZANO A067 ALSENO A223 BESENZONE A823 BETTOLA A831 BOBBIO A909 BORGONOVO VAL TIDONE B025 CADEO B332 CALENDASCO B405 CAMINATA B479

La Nuova Sardegna

1 articolo

Ai Comuni sardi l'Ici per gli impianti eolici

Una circolare dà ragione a tre consiglieri sedinesi che avevano sollevato il caso - La battaglia degli amministratori aveva causato le dimissioni del sindaco Moretta

SEDINI. Qualcuno pensava che si fossero avventurati in una inutile e soprattutto impari lotta contro i mulini a vento. Invece i fatti recenti sembrano dare ragione a Stefano Ruiu, Francesco Piana e Antonio Denau, ex assessori del comune di Sedini, che in consiglio comunale avevano lanciato la proposta di richiedere il pagamento del tributo Ici alla centrale eolica che l'Enel ha realizzato nella piana di "L'Eni", nelle campagne di Sedini. Proprio di recente infatti l'Agenzia del Territorio-Direzione Centrale del Catasto e Pubblicità Immobiliari di Roma gli ha dato ragione.

Ha infatti certificato e diramato alle direzioni centrali e regionali e agli uffici provinciali una circolare che contiene le direttive sui metodi di stima della rendita catastale e sulle modalità di accertamento degli immobili ospitanti gli impianti eolici.

In pratica il Comune di Sedini, così come tutti gli altri comuni sui cui territori sorgono centrali per la produzione di energia eolica, potranno pretendere il pagamento dell'Ici.

Il comune di Sedini, grazie all'iniziativa dei tre assessori, è il primo comune sardo ad aver sollevato eccezioni di legittimità al ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine alla riscossione del tributo.

I tre amministratori infatti già il 20 giugno 2007 sollevarono il problema dell'accatastamento obbligatorio del parco eolico di Sedini e richiesero successivamente che lo stesso venisse classificato nella categoria D1 ovvero equiparato ad un opificio (fabbrica-industria) utile cioè a produrre un reddito proprio.

«Se qualcuno pensa di aver vinto la "guerra" per aver deliberato l'ampliamento del parco eolico (7 nuove torri) noi riteniamo - commentano gli ex amministratori comunali - che dal punto di vista democratico è stata una pessima idea, dal punto di vista economico una pessima soluzione e dal punto di vista vincolistico un danno irrimediabile per la comunità sedinese».

Il riferimento è alla delibera di ampliamento che contribuì, insieme ad altre importanti questioni a creare la spaccatura all'interno della maggioranza, alle dimissioni del sindaco Gennaro Moretta e in seguito al commissariamento del comune. Una vera e propria bufera politica che ancora oggi sta facendo sentire le sue conseguenze.

«Nell'adozione del provvedimento è stato scritto che la stessa tutelava gli interessi della collettività, citando l'articolo di legge 30 quater della legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008 che vietava ai comuni di incassare le cosiddette royalties. Se però si fosse attesa la definitiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ci si sarebbe resi conto che quell'articolo era stato poi cancellato dalla legge finanziaria con l'emendamento presentato in Commissione Bilancio dal deputato Michele Bordo. Noi comunque siamo felici e orgogliosi di aver vinto una battaglia per l'intera comunità sedinese».

Secondo un calcolo fatto dai tre ex assessori il tutto potrebbe presupporre un possibile e futuro introito annuale nelle casse comunali pari a 800.000 euro per gli anni che vanno dall'entrata in produzione dell'impianto, più le sanzioni per interessi dovuti. Non tralasciando gli introiti annuali che si aggirerebbero, per 43 pali, sui 250.000 euro. «Tenendo conto che, essendo questa una prerogativa del commissario, quale rappresentante della giunta e del consiglio comunale, si potrà quindi elevare l'aliquota all'Enel dal 4 al 7 per mille e, come ci auspichiamo, ridurre ulteriormente se non addirittura esentare l'intera collettività dal pagamento del tributo.

«Comunque - concludono gli ex amministratori - senza alcuna nota polemica questa è la risposta a tutti coloro che non si sono mostrati d'accordo nel portare avanti questa iniziativa manifestando la più totale indifferenza verso ogni tentativo di far contare davvero i diritti di tutti i cittadini sedinesi».

Mauro Tedde

La Nuova Venezia

1 articolo

I terreni agricoli conteggiati come edificabili. C'è chi si è visto chiedere 17 mila euro. «La giunta ora se ne vada»

Ici, centinaia di cartelle pazze

Code in municipio a Scorzè per intere famiglie nel panico - C'è chi minaccia azioni legali e chi si dispera La vicesindaco «Non pagate»

di Filippo De Gaspari

SCORZÈ. Cartelle esattoriali da capogiro, scoppia la rivolta dei cittadini. Succede in questi giorni a Scorzè, dove sono diverse centinaia le famiglie che si vedono recapitare bollettini per il pagamento dell'Ici con importi lievitati in alcuni casi anche di decine di migliaia di euro.

I primi sentori di quello che appare evidentemente come un colossale errore di calcolo, ci sono stati pochi giorni fa. Come regalo di Natale alcune famiglie scorzetane hanno trovato nella cassetta della posta bollettini di pagamento dell'Ici con cifre astronomiche, in alcuni casi che sfiorano i 20 mila euro. Insomma: un Natale d'inferno. E in queste ore la schiera degli allibiti si sta allargando a macchia d'olio. In centinaia nei giorni scorsi si sono rivolti all'ufficio tributi del Comune per chiedere spiegazioni. Anche ieri, tra i corridoi del municipio, non si parlava d'altro: «E' pazzesco, e i responsabili ci sono», dicono i consiglieri d'opposizione Giuliano Zugno (Pd) e Antonio Viale (Progetto Comune), per i quali alla colossale svista si aggiunge anche la colpevole latitanza di sindaco e giunta. «I cittadini non sono stati contattati - spiegano i due consiglieri - qualcuno ha già pagato, gli altri non sanno cosa fare e sono costretti a lunghe file per giustificare la loro posizione: è il caos più totale».

Ma che cosa è successo? «Sembra - spiega Zugno - che anche ai terreni agricoli sia stata applicata la qualifica di aree fabbricabili, con l'importo calcolato sulla superficie del terreno anziché su altri indici». Così nei giorni scorsi cittadini infuriati, alcuni con in mano un prestampato da addirittura 17 mila euro, hanno fatto la fila in municipio per chiedere spiegazioni e non sono mancati momenti di tensione. Per le minoranze si tratta dell'ennesimo pasticcio della giunta Caverzan. «Aggravato - spiega Zugno - dal fatto che manca completamente un rapporto diretto con i cittadini, che adesso non sanno a chi rivolgersi e cosa fare». Il Comune di Scorzè si affida infatti da due anni per il controllo e la riscossione dell'Ici alla San Giorgio Spa, società specializzata nella gestione delle entrate di molti enti locali. E' da qui che partirebbe l'intoppo. «Lunedì incontreremo i responsabili della San Giorgio da cui sono partiti i bollettini - prova a spiegare la vicesindaco Sabina Fabi - da parte nostra ci stiamo attivando per cercare di ridurre al più presto i disagi. Quello che posso già dire è che laddove ci siano stati errori, questi verranno sanati al più presto. Analizzeremo caso per caso e nessuno sarà chiamato a pagare un solo euro in più di ciò che gli spetta». Ma ai cittadini le rassicurazioni non bastano: alcuni ieri mattina già parlavano di truffa, minacciando iniziative legali.

Libero

1 articolo

L'anno di LEONARDO DOMENICI

«Prodi fa pagare a noi sindaci le uniche tasse che taglia»

Il fiorentino Domenici attacca il governo: «Troppo facile risparmiare solo sui costi degli altri. La mia ordinanza anti-lavavetri? È finita con due denunciati, e uno è un deputato radicale»

BARBARA ROMANO

ROMA Guai a chiamarlo sindaco sceriffo. Eppure l'anno scorso anche il primo cittadino di Firenze, Leonardo Domenici, si è aggiudicato la stelletta con l'ordinanza contro i lavavetri. Ma dopo un anno quel provvedimento è morto: nessun arresto e due sole denunce, di cui una a una parlamentare della Rosa nel Pugno che si era messa a insaponare parabrezza agli incroci per protesta. Se da primo cittadino lui restituisce il distintivo, da presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani, infila l'elmetto per sparare a zero sul governo: «Scarica sugli enti locali la responsabilità primaria dell'andamento della spesa pubblica». In particolare, sul ministro delle Regioni, Linda Lanzillotta, che accusa di voler privatizzare i servizi pubblici locali con la scusa delle liberalizzazioni. Nel 2007 ha bruciato Cofferati e Chiamparino e Zanonato con un'ordinanza sola. La rifarebbe? «Sì, perché quella scelta l'abbiamo fatta mossi dalla necessità di risolvere un problema concreto, non per un'ispirazione autoritaria o repressiva». E la richiesta di più poteri di polizia fatta con il sindaco di Bologna? «Non ho mai pensato che il problema fosse di dare ai Comuni poteri che provochino delle invasioni di campo rispetto ad altri apparati dello Stato, ma di ridefinire il perimetro entro il quale si esercita la funzione di sindaco. Non sono uno sceriffo». Il sindaco di Torino, Chiamparino, invece va fiero della stella da sceriffo. «Quella di Sergio è una battuta». Mica tanto. Il distintivo è andato a prenderselo fin nel Kentucky che lo ha insignito del titolo di sceriffo con tanto di attestato. «Anche a me la città di Burnsville, nel Minnesota, ha regalato una chiave d'oro. Ma con quella non credo mica di poter aprire tutte le porte. Così come non credo che con la sua stella del Kentucky Sergio pensi di poter esercitare poteri particolari. A nessuno dei due piace essere considerato uno sceriffo». Parli per lei. E poi al suo assessore alla Sicurezza, Graziano Cioni, vero autore dell'ordinanza, è andata anche peggio: lo chiamano "sergente Garcia". «Si finisce di fare polemiche su degli stereotipi che non corrispondono alla realtà». Quanti lavavetri avete arrestato nel 2007? «Nessun lavavetri è finito in galera, perché non eravamo partiti con quell'intenzione. Ci sono state soltanto delle denunce a piede libero». Quante? «Due». Solo due? «Le denunce partite con la prima ordinanza erano 13, ma sono state annullate con la seconda. Alla fine è stato denunciato un lavavetri e Donatella Poretti, una deputata della Rnp. Trattandosi di un'ordinanza temporanea, quando è scaduta ne abbiamo fatta una definitiva che non prevede neppure più l'applicazione del codice penale. Ma l'eco mediatica ha fatto spaventare talmente tanti che a Firenze il problema non c'è più». Non ci saranno più lavavetri, ma ora gli incroci pullulano di extracomunitari che chiedono l'elemosina e lavano i fanali con gli stracci. «È vero. Ma la gente non chiede l'elemosina solo ai semafori. È un fenomeno diffuso anche perché l'accatto naggio non è considerato reato». Anche in passato avevate assunto iniziative contro i venditori ambulanti abusivi, che però continuano a dilagare a Firenze. Pensa di essere ancora credibile sulla sicurezza? «Questi problemi derivano dal fatto che le città si trovano a fronteggiare situazioni del tutto nuove, legate all'immigrazione, che non possono essere risolte solo con misure amministrative». I suoi detrattori l'accusano di fare solo propaganda. «Il festival delle ordinanze mi pare che si celebri altrove, non a Firenze». Com'è che voi politici di sinistra quando diventate amministratori finite con l'applicare politiche di destra? «Non credo sia così. È che quando si devono affrontare dei problemi si cerca di farlo concretamente». E le idee rivoluzionarie vanno a farsi friggere. «No, ma quando uno fa il sindaco non può chiudere gli occhi davanti alla realtà. L'importante

è non avere un approccio ideologico al problema della sicurezza, che secondo me va affrontato praticamente. Questo non vuol dire sostenere politiche di destra». Fatto sta che con l'ordinanza contro i lavavetri lei si è conquistato l'apprezzamento del centrodestra. Il vicepresidente dell'Anci, Osvaldo Napoli, dice che se fosse per lui la nominerebbe ministro degli Affari regionali. «Ringrazio Osvaldo e ricambio la sua stima. Ma ci sono molti di destra che non hanno la stessa opinione, glielo posso assicurare». E qualcuno anche a sinistra, come il ministro Lanzillotta, che la accusa, assieme a parte del governo, di remare contro la liberalizzazione dei servizi pubblici locali. «Non accetto l'accusa della Lanzillotta per cui noi saremmo i conservatori che non vogliono fare le liberalizzazioni. Un fatto è liberalizzare, altro è privatizzare. C'è una bella differenza!». Perché, secondo lei la Lanzillotta mira a privatizzare i servizi pubblici locali? «Secondo me, sì. Invece, io ritengo giusto arrivare a svolgere le gare per l'esercizio di una serie di attività nei servizi pubblici locali nel momento in cui le aziende che sono state costituite tanti anni fa presso molti municipi italiani vengono messe effettivamente in condizioni di competere sul mercato». Non è che lei punta piuttosto a salvaguardare i piccoli poteri locali? «No, qui si tratta di salvaguardare piattaforme industriali di esperienza lavorativa che vengono dal passato. Io non credo che le gare siano garanzia di liberalizzazione. E mi spiace che a fare certe osservazioni sia un ministro di questo governo». Questo governo ha dato più o meno poteri ai sindaci? «Noi abbiamo avuto un'esperienza negativa con questo governo con la Finanziaria 2007, di cui sentiamo ancora oggi gli effetti negativi. Con la nuova legge di bilancio le cose sono migliorate». Intende reclamare i 600 milioni che Visco tagliò ai Comuni nella scorsa Finanziaria? «Visco non c'entrava. Il problema fu che gli uffici ministeriali fecero una stima sul gettito presunto completamente sballata. Si ritenne che quel provvedimento potesse portare ai Comuni un introito superiore ai 600 milioni e si procedette a tagliarli dai trasferimenti erariali senza prima avere avuto la certezza che il gettito reale corrispondesse a quella cifra». Quindi chiederà un risarcimento o no? «Più di 200 Comuni hanno fatto ricorso al Tar del Lazio. Noi non rivogliamo i soldi, ma vogliamo che sia lo Stato a farsi carico della differenza tra il gettito reale e quello presunto. Non può ricadere sulle spalle dei Comuni». Lei dice che le piace questa Finanziaria. Compresa la detrazione dell'Ici sulla prima casa introdotta senza nessuna garanzia ai Comuni che vi venga restituita? «La garanzia noi l'abbiamo ottenuta. Ora si tratta di vedere se le cose andranno effettivamente così. Certo, è curioso che uno Stato decida di diminuire la pressione fiscale partendo da un'imposta che non è sua». Sta dicendo che il governo taglia le tasse sulle spalle dei Comuni? «Ho l'impressione che la debolezza della politica nazionale sia arrivata a un punto tale che ha la tendenza a scaricare su altri livelli istituzionali, in particolare quelli locali, tutte le sue contraddizioni». La politica del centrodestra o del centrosinistra? «La tendenza è generale. È doloroso vedere come con questo governo si siano ripresentate le stesse situazioni del governo di centrodestra. Entrambi hanno teso a scaricare sugli enti locali la responsabilità primaria dell'andamento della spesa pubblica. Non è un bel modo di fare. Tagliare l'Ici è giusto, ma non può avvenire a scapito dei Comuni». Un po' com'è successo con l'eliminazione del ticket alle Regioni, finanziato con i milioni di euro risparmiati col taglio dei costi della politica ai Comuni. «È lo stesso ragionamento dell'Ici. Togliere il ticket è giusto. Trovo molto discutibile, però, che si sia trovata la copertura con il taglio alle indennità dei consiglieri comunali». Insomma, siete tutti d'accordo a ridurre i costi della politica, purché non si tocchi la vostra busta paga. «Guardi, io sono quello che ha fatto la proposta di ridurre di un quarto i consiglieri comunali e gli assessori, suscitando non poche discussioni nell'Anci. Il problema non è difendere le nostre poltrone, ma sapere se tutti facciamo la nostra parte. E a me pare che questo non lo si stia facendo». I parlamentari preferiscono tagliare le indennità degli amministratori locali piuttosto che le loro? «Mi pare di sì. Capisco che sia più facile tagliare l'indennità dei consiglieri comunali che quella dei

parlamentari: basta un decreto. Ma non è un buon motivo per non prendere tutti solennemente l'impegno di risparmiare sui costi della politica. L'impressione è invece che a livello centrale non si applichi lo stesso rigore che si esige a livello territoriale». È d'accordo o no a tagliare gli stipendi dei politici? «Certo. Però, non venite a dirmi che il gettone di un consigliere comunale ha lo stesso peso specifico dell'indennità di un parlamentare o di un consigliere regionale, perché sennò mi metto a ridere». Che giudizio dà sulla politica degli enti locali svolta da questo governo? «Io credo che quello di cui abbiamo bisogno è una politica di forti investimenti sulle nostre città, fatta di infrastrutture, lotta alla marginalità sociale e riqualificazione dei sistemi urbani. Tutti problemi che ho posto più volte al presidente del Consiglio». Ma? «Finora non ho avuto risposte. Spero che su questo tema si sviluppi un'iniziativa più efficace nei prossimi mesi, sempre che il governo non cada prima». Il pacchetto sicurezza riveduto e corretto attribuisce più o meno poteri ai sindaci? «La modifica dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sugli enti locali, che estende la facoltà di intervento dei sindaci in alcune situazioni particolari, è già un fatto positivo». Crede che sarebbe stato varato così velocemente se l'omicidio Reggiani fosse avvenuto a Firenze invece che a Roma? «Tutto quello che accade a Roma ha un'eco più forte rispetto alle altre città. È la Capitale!». Se poi a governarla è il leader del Pd... «Può darsi che abbia impresso un'accelerata». A proposito di Pd, lei ha conquistato subito la pole position entrando nel Comitato dei 45. «Non ho conquistato niente. Me l'hanno proposto e ho accettato». Non le avrà mica fatto schifo... «È stata un'esperienza interessante, ma senza esagerare». Perché lei sì e Chiamparino no? «Non lo so, forse ha pesato il fatto che io sia il presidente dell'Anci. Ma non credo che questa vicenda abbia lasciato un segno indelebile». Adesso lei è nella commissione Manifesto e fa parte del coordinamento nazionale del Pd solo come membro di diritto. Non ha l'impressione di essere finito in seconda fila? «È stata fatta una scelta diversa, ma nel coordinamento nazionale noi sindaci ci siamo tutti: io, Chiamparino, Cofferati, la Iervolino, Cacciari...». Non crede di scontare un po' il fatto di essere un dalemiano? «Dice? È una notizia questa. Interessante...». Non le secca che non ci sia nemmeno un sindaco nell'esecutivo del Pd? «No, perché credo che Veltroni abbia scelto in base a una logica volta a far emergere figure nuove. La questione decisiva non è se nell'esecutivo ci sia Domenici o Chiamparino, ma se il Pd intenda fare del tema città un cavallo di battaglia fondamentale». A Chiamparino non è piaciuto molto il modo in cui si sono svolte le primarie del Pd. E a lei? «Si poteva fare meglio, ma tutto sommato le cose sono andate bene». Allora come spiega il risultato deludente dei "Demo cratici per Veltroni" nei collegi fiorentini, a cominciare da quello in cui lei era capolista? «Sono in grado di documentare in maniera matematica che le cose non stanno così. Poi se qualche testa di cazzo - metta proprio così - scrive delle cazzate, non è colpa mia». Come le sembrano i primi passi del Pd? «Il solo esordio del Pd è stato un fatto dirompente dal punto di vista della scomposizione e ricomposizione delle alleanze politiche. Già questo è positivo. Ora dobbiamo capire quale sarà la prospettiva futura della coalizione che sostiene il governo e del governo stesso. Al tempo stesso si è aperto un confronto estremamente importante sulle riforme». Quindi approvava il flirt che era sbocciato tra Veltroni e Berlusconi sulla riforma elettorale? «Se si deve discutere di una riforma elettorale e si stabilisce che è meglio farla sulla base di un accordo tra i due schieramenti, come fa Veltroni a non dialogare con Berlusconi?». Sbagliava Prodi a temere l'inciucio? «Se c'è una cosa che non si può dire di Prodi è che sia preoccupato, e questo va a suo favore. Quindi credo che lui possa affrontare mari perigliosi». Sopravviverà al 2008? «Viviamo una situazione tale che chiunque faccia pronostici che vanno oltre le 48 ore è un folle». Gli effetti deleteri del Pd, però, lei li ha sperimentati proprio a Firenze, dove la frammentazione della sinistra ha reso ingestibile il Consiglio comunale. «Non ho da lamentarmi molto della mia maggioranza. Ma ho fatto questi due mandati di sindaco pagando anche qualche prezzo,

non c'è dubbio». È per colpa della sinistra radicale che lei è dovuto andare al ballottaggio nel 2004. «Qui si tratta di capire se sia più importante vincere al primo turno pagando il prezzo di una maggiore instabilità politica o rischiare il ballottaggio, però facendo a meno di un pezzo della sinistra. Io ho fatto la seconda scelta e non lo rimpiango». Firenze è anche la città di Oriana Fallaci, con la quale non vi siete mai molto amati. «Non è così. Noi abbiamo reso omaggio a Oriana Fallaci dopo la sua scomparsa nel Salone dei Cinquecento con i suoi familiari, ricordandola come una grande fiorentina». E perché non le avete intitolato nessuna strada? «Ci vuole un po' di tempo dopo il decesso per intitolare una strada a una persona. Con ogni probabilità si potrà fare in futuro. Io non mi opporrei affatto». Però il Comune non ha voluto conferirle il Fiorino d'oro e Franco Zeffirelli ha deposto il suo sulla tomba della Fallaci. «Lei disse che se le fosse stato conferito il Fiorino lo avrebbe rifiutato. Ma la Fallaci non è diventata famosa nel 1999. Quindi la domanda andrebbe rivolta anche ai sindaci che mi hanno preceduto». Ma a lei non è mai andata tanto a genio la Fallaci, dica la verità. «Non è vero. Non condividevo tutte le cose che scriveva. Alcune mi lasciavano perplesso e le trovavo espresse in un modo troppo radicale. Ma le sue erano affermazioni su cui comunque non potevi fare a meno di essere chiamato a riflettere, perché suscitavano un'introspezione profonda e destavano un impegno civile e intellettuale non secondario. E ho sempre ammirato molto la persona perché era una donna di grande coraggio e straordinarie capacità». Tornando a Firenze, è vero che come presidente dell'Anci ha provato a introdurre il terzo mandato per continuare a fare il sindaco? «Le svelo una confidenza. In Anci c'è stata una forte spinta da parte dei sindaci dei Comuni più piccoli a introdurre il terzo mandato. E io ho sostenuto la loro battaglia. Ma personalmente penso che per le grandi città due mandati bastano e avanzano». Cosa intende fare una volta scaduto il suo mandato? «Lei ho già detto che è da pazzi fare previsioni oltre le 48 ore. E questo vale anche per me». Vuole far credere di non aver fatto un pensierino sulla presidenza della Regione? «Previsioni di questo tipo io non ne faccio». Le piacerebbe diventare un pezzo grosso del Pd? «Sono pronto a dare una mano a Veltroni quando lui lo riterrà opportuno». Si candiderà alle prossime Politiche? «Non lo so, mi pare presto. Ho già abbastanza cose nella mia agenda di sindaco e di presidente dell'An ci del 2008 per pensare a cosa farò da grande». LO "SCERIFFO" Il sindaco di Firenze Domenici. In alto da sinistra con Benigni, Veltroni e Mastella. A fianco tra la moglie e Clinton Blowup I COMUNI p Ho l'impressione che la debolezza della politica nazionale sia arrivata a un punto tale che spesso ha la tendenza a scaricare su altri livelli istituzionali, in particolare quelli locali, tutte le sue contraddizioni. È una tendenza generale. Con questo governo si sono riproposte le stesse situazioni di quello del Polo IL MINISTRO p Non accetto l'accusa del ministro Lanzillotta per cui noi saremmo i conservatori che non vogliono fare le liberalizzazioni. Un fatto è liberalizzare i servizi pubblici locali, altro è privatizzarli. C'è una bella differenza, e lei va nella direzione della privatizzazione p Non è vero che non amavo Oriana Fallaci. Noi le abbiamo reso omaggio dopo la sua scomparsa nel Salone dei Cinquecento con i suoi familiari ricordandola come una grande fiorentina. Perché non le abbiamo intitolato una strada? Ci vuole un po' di tempo dopo il decesso. Con ogni probabilità si potrà fare in futuro. Io non mi opporrei L'ORDINANZA p Nessun lavavetri è finito in cella per la nostra ordinanza, perché non eravamo partiti con quell'intenzione. Ci sono state solo due denunce a piede libero, una di un lavavetri e l'altra di Donatella Poretti, una deputata della Rnp. Comunque l'eco mediatica ha fatto spaventare talmente tanti che a Firenze il problema non c'è più DUE PESI p Capisco che sia più facile tagliare l'indennità dei consiglieri comunali che quella dei parlamentari: basta un decreto. Ma non è un buon motivo per non prendere tutti solennemente l'impegno di risparmiare sui costi della politica. L'impressione è invece che a livello centrale non si

applichi lo stesso rigore che si esige a livello territoriale

Messaggero Veneto

1 articolo

L'organismo dei funzionari degli enti locali sempre più interlocutore nei processi di devoluzione di competenze

Napoli al vertice dei segretari comunali

Nominato presidente dell'Agas: si apre il confronto con la Regione

UDINE. Si è insediato il consiglio di amministrazione dell'Agas, l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e Provinciali regionale che, alla luce del processo di decentramento e di devoluzione dei poteri alle regioni speciali acquista sempre più peso e autorevolezza nel confronto con i vertici istituzionali regionali.

L'Agas che ha eletto all'unanimità nuovo presidente Giuseppe Napoli, sindaco di Precenico ed esponente di punta di Federsanità-Anci. Il nuovo consiglio di Amministrazione della sezione regionale del Fvg dell'Agenzia è così composto: Giuseppe Napoli, sindaco di Precenico (Udine) designato dall'Anci; Ruggero Del Mestre, sindaco di Santa Maria La Longa, Anci; Elio De Anna, presidente della Provincia di Pordenone, designato dall'Upi; Maria Rosa Girardello, segretario comunale; Nicolò Sandro D'Avola, segretario comunale; Nicola Terlizzi, segretario comunale; Ilaria Celledoni, esperta designata dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali; Maria Tocchetto, esperta designata dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie locali; Anna Del Bianco, esperta designata dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Il nuovo Consiglio di amministrazione, come si diceva, ha eletto all'unanimità il presidente, Giuseppe Napoli e il vicepresidente Nicolò Sandro D'Avola, segretario comunale presso la Segreteria convenzionata dei Comuni di Premariacco-Moimacco.

Da parte sua il neopresidente, Napoli, ha espresso un sincero ringraziamento nei confronti del precedente presidente, Luciano Del Frè e del consiglio di amministrazione uscente per l'attività svolta nell'ultimo quinquennio. Napoli ha, inoltre, manifestato «rinnovato impegno in favore delle Autonomie Locali e grande attenzione ai compiti istituzionali dell'Agas e alle proposte di riordino del sistema delle Autonomie locali avanzate dalla Regione, con la finalità di ulteriore rafforzamento delle sinergie tra istituzioni».